

362.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	23359	MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746);	
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	23359	PAVONE: Legge cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913)	23366
Disegni di legge (Approvazione in Commissione)	23459	PRESIDENTE	23366, 23379, 23401 23409, 23411, 23414
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		ALLEGRA PAOLO	23384, 23387, 23391
Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348);		BENEDIKTER	23387
COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (185);		BOLLATI .23370, 23372, 23374, 23383, 23389, 23425	
CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714);		BONALUMI, Relatore .23367, 23368, 23372, 23375 23378, 23379, 23380, 23383, 23387, 23388, 23390 23391, 23392, 23393, 23395, 23396, 23397, 23399 23401, 23402, 23404, 23406, 23409, 23411, 23412	
TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale (890);		CASADEI AMELIA	23412
BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (1320);		COSTAMAGNA . 23371, 23374, 23377, 23380, 23382 23389, 23393, 23399, 23408, 23410, 23421	
		FERRARI MARTE	23419
		LODOLINI FRANCESCA	23423
		PALOMBY ADRIANA	23367, 23415

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1978

	PAG.		PAG.
PUMILIA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> .	23367	Interrogazioni (Svolgimento):	
23368, 23372, 23375, 23378, 23379, 23380		PRESIDENTE	23361
23384, 23387, 23388, 23390, 23392, 23394		BIAMONTE	23364
23395, 23396, 23397, 23400, 23401, 23402		CIAMPAGLIA	23364
23404, 23406, 23407, 23410, 23411, 23412		DI NARDO	23363
ROBALDO . 23372, 23374, 23377, 23380, 23382, 23385		SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	23362
23388, 23393, 23394, 23399, 23401, 23417		Commissione permanente (Modifica nella costituzione)	23460
SCOVACRICCHI	23414	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	23459
ZOPPETTI	23404, 23407	Gruppo parlamentare (Modifica nella costituzione)	23460
Disegno e proposte di legge (Votazione degli articoli e approvazione nel testo unificato formulato dalla III Commissione permanente ai sensi dell'articolo 96, primo comma, del regolamento):		Votazione segreta dei progetti di legge:	
Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);		Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (<i>testo unificato dei progetti di legge nn. 1348, 185, 714, 890, 1320, 1746 e 1913</i>);	
SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);		Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (<i>testo unificato dei progetti di legge nn. 445, 240 e 798</i>);	
BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798)	23427	POSTAL ed altri; DE CARNERI ed altri; RIZ: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento (<i>testo unificato approvato in prima deliberazione dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (221-679-1426-B)	23454
PRESIDENTE	23427	Ordine del giorno della seduta di domani	23460
BONALUMI	23453	Ritiro di documenti del sindacato ispettivo	23464
BOTTARELLI	23451		
CERQUETTI	23454		
ROMUALDI	23448		
SCOVACRICCHI	23449		
Proposte di legge (Annunzio)	23359		
Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio):			
PRESIDENTE	23460		
PAZZAGLIA	23460		

La seduta comincia alle 16.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bernardi, Botta, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Fioret, Giglia e Pucci sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CALICE e COLONNA: « Modifica dell'articolo 55 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale » (2518);

RUSSO VINCENZO: « Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici, non inclusi nelle leggi 22 dicembre 1975, n. 727, e 8 agosto 1977, n. 557 » (2519).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

« Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali » (*approvato dal Senato*) (2475) (*con parere della V e della VIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

V Commissione (Bilancio):

« Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo » (*già approvato dalle Commissioni riunite V e VI della Camera e modificato dal Senato*) (2044/B) (*con parere della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modificazione di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per gli

spettacoli cinematografici » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2500) (con parere della II e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi » (approvato dal Senato) (2504) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

« Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (2497) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi delle accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali » (approvato dal Senato) (2505) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

« Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia » (approvato dal Senato) (2511) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

« Disciplina metrologica dei contatori d'acqua fredda e dei contatori di energia elettrica di tipo CEE e di tipo nazionale » (2398) (con parere della III, della IV e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 23.750 milioni nel triennio 1977-1979 per anticipazioni alla società Eurodif » (2399) (con parere della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIV Commissione (Sanità):

« Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari » (approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (1914/B) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, tutte dirette al ministro della pubblica istruzione e vertenti sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente:

di Nardo, « per avere notizie — anche in riferimento alla propria interrogazione 3-00454 ed alla risposta del sottosegretario Del Rio svolta alla Camera l'8 luglio 1977 — sulla critica situazione dello istituto di educazione fisica di Napoli. Per quali ragioni, nonostante nella risposta di cui sopra si è dichiarato che il Ministero era stato imprevedibilmente bloccato nell'indirizzo di ogni più giusto intervento dalla eccezione del commissario uscente professor Mensorio e che il decreto di sostituzione di esso commissario non risultando ancora registrato alla Corte dei conti era ineseguibile, e che appena dopo tale registrazione si sarebbe provveduto in proposito, e che pertanto era stata anche sollecitata la registrazione, oggi ancorché avvenuta da mesi tale registrazione il destituito commissario professor Mensorio, consigliere della regione Campania, non risulti sostituito, in esecuzione del citato decreto, dal sopravveniente dottor De Filippis, sovrintendente scolastico della Campania » (3-01881);

di Nardo, « per conoscere — con riferimento alla situazione dell'ISEF di Napoli, che da ogni parte, soprattutto dalla stampa e da numerose interrogazioni presentate in Parlamento, viene descritta come irregolare, versante in ripetute illegittimità, se non perfino esprime situazioni di reato (si richiamano in proposito le precedenti interrogazioni dell'interrogante) — se le lamentate irregolarità, in parte constatate dalle stesse autorità di Governo e che dettero luogo alla nomina di più commissari, siano state sanate. Persi^o stando o, peggio ancora, aggravandosi la più volte denunciata situazione, per conoscere quali provvedimenti si intendano

adottare per far rientrare nelle giuste regole di conduzione l'Istituto superiore di educazione in parola » (3-03056);

Ciampaglia, « per sapere: se sia a conoscenza del grave stato di tensione esistente presso l'ISEF di Napoli e se abbia seguito la rovente campagna di stampa ancora in corso; se abbia preso visione delle gravi denunce provenienti dagli studenti, dal corpo docente, dai rappresentanti legittimamente e democraticamente eletti negli organi statutari, e dalle organizzazioni sindacali, nonché del ricorso pendente al tribunale amministrativo regionale di Napoli per la nomina immotivata del nuovo commissario; se sia a conoscenza di una serie di provvedimenti illegali che hanno allarmato l'opinione pubblica, scatenato la campagna stampa ed avviata la macchina della magistratura; se ritenga pertanto di intervenire urgentemente per reintegrare gli organismi statutari nel loro pieno diritto, dando al provvedimento stesso quella opportuna pubblicità che possa tranquillizzare l'opinione pubblica » (3-03031);

Biamonte e De Gregorio, « per sapere: se sia a conoscenza delle sconcertanti vicende verificatesi negli ultimi tempi presso l'ISEF di Napoli, il cui commissario straordinario, professor Pierfortunato De Gennaro, appena insediato, ha adottato una serie di provvedimenti contrari ad ogni norma giuridica che la stampa ha, con esattezza, definiti "superscandali", che hanno allarmato l'opinione pubblica e provocato l'intervento della procura della Repubblica; se sia a conoscenza che la gestione commissariale del professor De Gennaro è totalmente condizionata dal sindacato, o meglio ancora dalla persona del segretario del sindacato UNIEF, il quale impone la iscrizione alla propria organizzazione, smercia attraverso un vero e proprio indecente mercato di tesi, tesine, libri, dispense, abbonamenti a riviste e a giornali; se risulti al Ministero della pubblica istruzione che le tesi vengono monopolizzate soltanto dai docenti afferenti alle UNIEF, tanto è vero che alcuni di essi sono riusciti a discuterne sino

a 400 in una sola sessione (si citano ad esempio i professori Lombardi, Mosca, Paternò ed altri); se il ministro, alla luce di quanto si sta verificando all'ISEF di Napoli, non ritenga giusto, necessario e urgente rimuovere immediatamente dalla carica di commissario straordinario il professor De Gennaro, la cui ulteriore permanenza renderà certamente irreversibile la crisi nella quale egli ha cacciato l'ISEF con i suoi audaci provvedimenti che, però, restano sempre al di fuori di ogni logica giuridica ed amministrativa, e non reputi doveroso procedere, con solerzia, alla ricostruzione degli organi statutari; se non si ritenga dover promuovere, senza alcun indugio, una severa, rigorosa, seria inchiesta amministrativa e penale per colpire tutti i responsabili che, con i loro disonesti metodi, stanno distruggendo l'ISEF campano » (3-03046).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo anzitutto premettere che i poteri di intervento del Ministero, nei confronti dell'ISEF di Napoli, sono molto limitati, data la sua natura di istituto pareggiato assimilabile, per il regime giuridico, alle università libere. Il Ministero, invece, può intervenire legittimamente — ove ne ricorrano gli estremi — attraverso la nomina di un commissario governativo.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1978, la gestione commissariale dell'istituto è stata affidata al professor Pierfortunato De Gennaro che ha assunto l'incarico il 12 luglio 1978 dopo la registrazione, da parte della Corte dei conti, del provvedimento di nomina. Non appena saranno approvate le modifiche allo statuto, che l'ente intenderà proporre, si provvederà alla tempestiva ricostituzione degli organi dell'ISEF.

Ciò premesso e per quanto riguarda le presunte « ripetute illegittimità » che gli onorevoli interroganti denunciano, occorre subito dire che la genericità delle denun-

ce non consente una risposta precisa. Se gli onorevoli interroganti intendono riferirsi al presunto favoreggiamento espresso nei riguardi di 31 candidati dei corsi speciali, si fa presente che si è trattato di 31 studenti lavoratori (su un gruppo di 56) che avevano recuperato i corsi di lezioni (come risulta, del resto, dai verbali dei fiduciari preposti ai corsi stessi) e che, dopo aver regolarizzato la loro posizione amministrativa, sono stati ammessi a sostenere l'esame di diploma per sanare la situazione precaria di lavoratori al termine dei loro studi.

Per la presunta elargizione di 120 milioni a favore di studenti lavoratori, occorre precisare che in effetti si è trattato di uno sgravio fiscale sulle tasse scolastiche (in ragione di lire 20.000 annue) concordato in precedenza con le organizzazioni sindacali e al quale, dopo che era stata assicurata la copertura finanziaria, è stato dato corso con decreto commissariale del 20 luglio 1978 in considerazione del fatto che trattasi di particolare categoria di lavoratori in disagiate condizioni economiche.

Circa, invece, alcune situazioni esplicitamente esposte dall'onorevole Biamonte e dall'onorevole Ciampaglia, si rileva quanto segue: per il presunto commercio di tesi, tesine, libri, dispense, abbonamenti a riviste e a giornali, che sarebbe stato organizzato dal sindacato UNIEF, è in corso una inchiesta giudiziaria; ogni intervento in merito, quindi, resta subordinato alle conclusioni dell'inchiesta stessa.

Anche sulla monopolizzazione, da parte di alcuni docenti, delle tesi di diploma è stata aperta, per denuncia di alcuni studenti lavoratori, una inchiesta della magistratura.

Non deve, tuttavia, dimenticarsi che per una precisa disposizione di legge, gli studenti sono liberi di scegliere il professore con il quale discutere la propria tesi.

Circa, infine, il ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale di Napoli, avverso la nomina immotivata del nuovo commissario, si informa che una istanza di sospensiva avanzata dal precedente commissario è stata rigettata e si è,

pertanto, in attesa d'esame del ricorso stesso da parte del tribunale amministrativo regionale.

Per concludere, sarà utile sottolineare come il professor De Gennaro sia nel pieno dei suoi poteri di commissario solo dalla metà del mese di luglio: troppo poco tempo ha quindi avuto per poter incidere efficacemente su situazioni spesso ereditate dalla gestione precedente. Alla luce di quanto sopra detto, poco opportuna appare la richiesta di una sua sostituzione.

Quello che invece qui si intende ribadire è l'impegno formale di riportare al più presto alla normalità l'istituto, con la costituzione e il funzionamento degli organi statutari.

PRESIDENTE. L'onorevole di Nardo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per le sue due interrogazioni.

DI NARDO. Signor Presidente, vorrò scusarmi se su questo argomento mi esprimerò in maniera piuttosto « calda », perché fui tra coloro che, insieme con il senatore Caporali, concorsero a fondare l'ISEF di Napoli. Sulla questione oggetto delle mie interrogazioni ho già espresso il mio pensiero in risposta a dichiarazioni rese dal sottosegretario Del Rio nella seduta dell'8 luglio 1977. Mi auguro che il mio cortese interlocutore in questa occasione non abbia le stesse delusioni che ebbe il suo predecessore, onorevole Del Rio.

Qui non si discute tanto del ricorrente malcomportamento di una organizzazione sindacale, ma si discute persino del malcomportamento, spesso, di ministri e sottosegretari, che hanno consentito — da questo va esente il collega Del Rio, come andrà esente l'attuale mio interlocutore — che accadessero le cose più strane. Certamente, mediante appoggi avuti in sede politica ed in sede ministeriale, si è verificato che alcuni commissari, dopo un breve periodo di presenza, se ne andavano, magari per divenire professori universitari... in scienze motorie. Questo mi fa ricordare quanto avvenne presso l'istitu-

to per stranieri, divenuto poi l'università fascista di Perugia, allorché tutti gli insegnanti in blocco divennero professori universitari.

Accadrà pertanto che delle persone, che poco sanno far più di un maestro elementare (con tutto il riguardo per i maestri elementari nella loro attività), si troveranno ad un certo punto assise in cattedra, realizzando magari lauti guadagni e scrivendo corbellerie. Ora devo ricordare a me stesso che nelle sedute dell'8 luglio 1977 discutemmo questo argomento; e in quell'occasione constatai che erano state presentate 22 o 23 interrogazioni sull'ISEF; e dissi che, se la situazione rappresentata in tali interrogazioni rispondeva a verità, sarebbe stato necessario l'intervento non di un commissario governativo, ma di un commissario di pubblica sicurezza.

Quindi, ebbi a dire delle cose piuttosto pesanti. Che cosa risultava in quella occasione? Che si stampavano delle dispense « anonime » che gli studenti erano obbligati ad acquistare, e che costavano 70-80 mila lire, cifre cioè favolose; che inoltre si « batteva grancassa » in giro con la scusa degli studenti lavoratori; che si ricorre cioè a questa dizione « studenti-lavoratori », che dovrebbe essere sacra in una religione immanente in ogni uomo e che invece diventa assai spesso strumento di speculazione. Basta nominare questo per « battere grancassa »! E *in loco* ne hanno fatte di tutti i colori, hanno « piazzato » sulle cattedre universitarie gente che, come io documentavo allora, diceva stupidagini mai viste, come quella che Sant'Agostino o San Tommaso erano precursori dello sport, santi atleti, che l'uomo è caratterizzato dalla violenza e la donna dal ruolo di madre... Leggemmo cose da eterna memoria.

Dopo di che, ad un certo punto, il Governo nominò un secondo commissario e il commissario già nominato ci disse: « Io non me ne vado, ma ricorro contro la nomina ». Non se ne va; quindi intriga il deputato, egli parla con il sottosegretario, poi parla con il ministro, e poi il provvedimento registrato dalla Corte dei conti

resta per molto tempo a dormire e tutto prosegue.

Dopo molto tempo viene nominata una persona dabbene — concordo con il sottosegretario — come commissario, il professor De Gennaro, cui però si sarebbe dovuto lasciar fare ciò che doveva. Non è vero infatti che, trattandosi di organismo parificato, egli non possa porre in atto nulla. È che sempre dagli organi superiori di Governo gli viene probabilmente sollecitata l'astensione, l'indifferenza, il non intervenire.

Quelle cose sono state denunciate dal collega Biamonte, e da noi tutti, perché tra l'altro tutti i partiti sono all'unisono nel dire che questo istituto (che poi va in elefantiasi, in quanto ognuno spera che prendendo il titolo di professore di ginnastica possa « piazzarsi »; oggi infatti c'è una diffusione tale di professori di ginnastica che non sono certamente collocabili) realizza una speculazione sul vuoto, sull'ingiusto, sull'ingiuria.

Questo mio intervento particolarmente caldo — ne chiedo scusa — è indubbiamente rivolto a censurare l'indirizzo dell'ISEF e gli ingiusti interventi da parte del potere politico, che appunto con essi mortifica una di quelle situazioni, qual è quella dell'istruzione, dove la politica e il clientelismo, in un senso o nell'altro, non hanno ragione d'esistere, perché significano la rovina dei nostri figli e il disprezzo della nostra dignità.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CIAMPAGLIA. Devo subito dire che sono insoddisfatto per la risposta data dal Governo, soprattutto perché l'argomento principale della mia interrogazione rifletteva, più che altro, la costituzione degli organi ordinari dell'ISEF, per i quali — come è a conoscenza del Ministero — erano state adottate tutte le procedure in relazione alla costituzione del nuovo consiglio d'amministrazione. Ad un certo momento però ad un commissario viene sostituito un altro commissario e, indipendentemente da tutte le denunce e dalla

violenta campagna di stampa che si è avuta a Napoli, noi vediamo che il Ministero della pubblica istruzione se ne esce con l'affermazione che, trattandosi di un istituto parificato, non ha la possibilità di intervenire.

Credo pertanto che la risposta non possa essere considerata assolutamente soddisfacente, in quanto ritengo che fossero diverse le indicazioni che ci sono state, che poi si ricollegano ad un certo andazzo relativo alla gestione di questo istituto, che è sì un istituto parificato, ma che ha in certo qual modo il monopolio del rilascio delle abilitazioni all'insegnamento dell'educazione fisica nel nostro paese.

Ritengo comunque che l'argomento non attenga propriamente alla funzione di controllo e di ispezione del Parlamento, dovendo piuttosto essere oggetto di un'iniziativa dal punto di vista legislativo; ma ritengo anche che noi dovremmo affrontare il problema di sottrarre questo importante settore, destinato a preparare i docenti in educazione fisica, agli istituti parificati. Vi è perciò la necessità di approntare un progetto di legge, anche allo scopo di consentire che uno dei settori più importanti delle attività parascolastiche — se mi si consente l'espressione — possa essere riportato nell'ambito della scuola e dell'università del nostro paese.

Sono questi i motivi che mi rendono insoddisfatto, per cui mi ripropongo di presentare in altra sede altre proposte tendenti ad affrontare il problema della nuova ristrutturazione degli istituti superiori di educazione fisica.

PRESIDENTE. L'onorevole Biamonte ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BIAMONTE. Dichiaro subito di essere insoddisfatto per la risposta, o meglio per la velina che il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ci ha letto. Dubito, e lo dico senza mezzi termini, che il Ministero della pubblica istruzione non possa intervenire nel caos che domina l'ISEF di Napoli, se è vero, come è vero, che da circa 20 anni nomina i commissari.

ri e tratta per tale nomina non già con le autorità scolastiche, con i sindacati o con le forze politiche, ma semplicemente con le correnti della democrazia cristiana che vogliono questo o quell'altro commissario, in modo che aumenti il clientelismo, il caos e tutto il resto che si conosce all'ISEF di Napoli.

Avevo presentato l'interrogazione denunciando alcuni fatti precisi e addebitando delle responsabilità a persone ben individuate. Ma a questo non si è risposto, e il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ci dice che l'autorità giudiziaria di Napoli ha in corso un'inchiesta, senza aggiungere, però, che questa inchiesta è cessata, perché vi è stata l'amnistia, che ha protetto ancora una volta qualcuno che meriterebbe, invece, di entrare nelle patrie galere.

Non facciamo una questione sull'attuale commissario De Gennaro, perché quello che lo ha preceduto, come del resto tutti gli altri, sono stati tutti uguali, poiché hanno trasformato l'ISEF in un istituto clientelistico dove si sono fatte le cose più insulse e spregevoli e dove si sono verificati anche arricchimenti che possiamo indicare facendo nomi e cognomi, che al Ministero della pubblica istruzione sono conosciuti assai bene.

L'ISEF di Napoli ha una storia lunga e da quando esiste, ogni qual volta se ne è parlato, abbiamo dovuto denunciare intrallazzi, e solo intrallazzi. Non so se il Ministero della pubblica istruzione non possa intervenire dicendo che un certo sindacalista, di un certo sindacato autonomo, distribuisce le tessere soltanto a coloro i quali sono stati ammessi all'ISEF per suo tramite in occasione degli esami di ammissione nel mese di ottobre di ogni anno; non so se il Ministero della pubblica istruzione possa ignorare che all'ISEF vengono venduti dei libri, o meglio alcune pagine di alcuni libri che non vengono mai completati, a prezzi esosi; non so se il Ministero della pubblica istruzione possa ignorare che vengono venduti all'ISEF di Napoli alcune — solo alcune — pagine ciclostilate di dispense che — come diceva bene l'onorevole di Nardo

— non dicono niente o, ancora peggio, dicono cose spregevoli.

La persona in questione è un sindacalista che non solo fa ammettere all'ISEF le persone che vuole, ma condiziona e annulla anche la figura dello stesso commissario, che il Ministero della pubblica istruzione nomina scegliendolo fra persone che trattano con alcune componenti della democrazia cristiana.

Con la nostra interrogazione noi sottolineiamo la necessità di costituire immediatamente gli organi statutari democratici. Dopo venti anni che c'è un commissario all'ISEF, il sottosegretario per la pubblica istruzione ci viene a dire: «Stiamo studiando quale statuto dare all'ISEF di Napoli». Allora, se all'ISEF di Napoli il Ministero della pubblica istruzione non può assolutamente intervenire, trattandosi di un istituto parificato, non mi spiego — si tratta di una contraddizione grave — come poi lo stesso Ministero possa imporre questo o quello statuto.

La denuncia da noi fatta esprime il nostro desiderio che si individuino e si denunciino i responsabili. Si dice che c'è un'inchiesta giudiziaria in corso, però non si dice se si farà o meno l'inchiesta amministrativa. Mi pare che questo sia un compito che il Ministero della pubblica istruzione possa assolvere.

Al Ministero della pubblica istruzione avanziamo una sola richiesta: cerchiamo di costituire gli organi statutari. Non possiamo aspettare altri mesi per gli organi statutari. Che resti De Gennaro, che torni Mensorio, che vada qualcun altro non ci riguarda: a noi interessa che l'istituto venga gestito in modo corretto, in modo democratico, che gli intrallazzi abbiano fine, che questo sindacalista del sindacato autonomo non faccia da padrone, non faccia il bello e il cattivo tempo, non decida quali siano i giovani che debbono essere ammessi all'istituto, non decida quando e con chi si debbano fare gli esami di laurea.

Noi nella scuola non entriamo più. Sappiamo che per i giovani la scuola è chiusa definitivamente. L'unico istituto che ancora consente di accedere nelle scuole

attraverso un diploma è l'ISEF. Ma ecco che in questo momento l'ISEF sta andando alla malora, perché non si vuole gestirlo in modo corretto, ed il Ministero della pubblica istruzione, attraverso alcuni funzionari, attraverso alcuni legami con questo sindacalista autonomo, involontariamente o volontariamente — non ha importanza —, avalla qualche cosa di brutto, che noi diciamo che deve finire, per dare dignità all'ISEF e per restituire fiducia ai giovani, a coloro che vi si recano per diventare dei bravi insegnanti, a coloro che studiano seriamente e si ribellano ai condizionamenti che possono venire loro rivolti da questa specie di sindacato che nell'ISEF impera.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Frasca, al Ministro della pubblica istruzione « per sapere se, negli ultimi cinque anni, siano stati emessi provvedimenti di riconoscimento di Istituti superiori di educazione fisica e, in caso affermativo, sulla base di quali motivazioni siano stati adottati i relativi provvedimenti. L'interrogante chiede di sapere, altresì, quali istituti siano stati riconosciuti e se il ministro sia a conoscenza della grave tensione in atto esistente presso l'ISEF di Catanzaro a causa del suo mancato riconoscimento. L'interrogante chiede, infine, di sapere se il ministro non ritenga opportuno, in attesa della riforma universitaria, procedere al riconoscimento anche del suddetto istituto, giusta richiesta avanzata da circa 3 anni dagli enti locali e dalle forze politiche dell'intera provincia di Catanzaro » (3-02740).

Poiché l'onorevole Frasca non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348); e delle proposte di legge: Costamagna ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione profes-

sionale (185); Chiarante ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714); Tedeschi ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale (890); Ballardini ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (1320); Massari: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746); Pavone: Legge-cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori; e delle proposte di legge: Costamagna ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale; Chiarante ed altri: Principi in materia di formazione professionale; Tedeschi ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale; Ballardini ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale; Massari: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori; Pavone: Legge-cornice per la formazione professionale dei lavoratori.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 4 ottobre ultimo scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali, e nella seduta di ieri si sono avute le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli del progetto di legge nel testo unificato predisposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, Segretario, legge:

(Finalità della formazione professionale).

« La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale, in attuazione degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: degli articoli, aggiungere la cifra: 3.

1. 2. SPONZIELLO, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, BONFIGLIO, CERQUETTI, DE MARZIO, NICOSIA, CALABRÒ, DI NARDO.

PALOMBY ADRIANA. Lo ritiriamo, signor Presidente, essendo identico all'emendamento 1. 3 della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: rispondendo alle esigenze qualitative e quantitative di formazione espresse dal mondo del lavoro.

1. 1. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: degli articoli, aggiungere la cifra: 3.

1. 3.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo e, nel contempo, di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Costamagna 1. 1.

BONALUMI, *Relatore*. Ritengo che lo emendamento presentato dalla Commissione non abbia bisogno di illustrazione: lo raccomando all'approvazione della Camera. Parere contrario all'emendamento Costamagna 1. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1. 3 della Commissione; concorda, per il resto, con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 1. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge:

(*Oggetto della formazione professionale*).

«Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o di prestazioni professionali.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere le parole: nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

2. 1. **ROBALDO.**

Poiché l'onorevole Robaldo non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: o ne siano stati prosciolti.

2. 2. **COSTAMAGNA.**

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: di lavoro autonomo o di prestazioni professionali, con le seguenti: di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

2. 3.

Al quarto comma, sopprimere le parole: nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

2. 4.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, nel contempo, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

BONALUMI, Relatore. Do per svolti gli emendamenti 2. 3 e 2. 4 della Commissione e li raccomando all'approvazione della Camera. Parere contrario all'emendamento Costamagna 2. 2. Quanto all'emen-

damento Robaldo 2. 1, faccio presente che è identico all'emendamento 2. 4 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo accetta gli emendamenti 2. 3 e 2. 4 della Commissione; concorda per il resto, con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 2. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti della Commissione e Robaldo 2. 1, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, Segretario, legge:

(Poteri e funzioni delle regioni).

« Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale, quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare il coordinamento tra le iniziative di formazione professionale e le prospettive dell'impiego, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, anche attraverso sistematiche rilevazioni, effettuate di concerto con gli uffici dello Stato, delle esigenze formative;

c) organizzare il sistema formativo sviluppando le iniziative pubbliche e garantire la molteplicità delle proposte formative, finanziando quelle tra esse che rientrino negli obiettivi della programmazione regionale;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione e al controllo sociale delle specifiche attività formative dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, degli enti e delle associazioni che gestiscono le iniziative formative e del relativo personale, nonché degli allievi dei corsi;

e) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

f) garantire a tutti coloro che partecipano all'attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

g) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

h) evitare, nel rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ogni forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

i) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto

alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;

l) promuovere idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria, nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurare il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Perseguire la massima compatibilità fra la tendenza del mercato del lavoro e le iniziative di formazione professionale, promuovendo all'uopo consultazioni paritetiche con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. 3. **ROBALDO.**

Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) organizzare il sistema formativo sviluppando le iniziative pubbliche e, in carenza di queste, finanziare iniziative che rientrino negli obiettivi della programmazione regionale.

3. 1. **ROBALDO.**

Poiché l'onorevole Robaldo non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: iniziative pubbliche, *aggiungere le seguenti:* e private.

3. 2. **BOLLATI, PAZZAGLIA, GUARRA, BAGHINO, VALENSISE.**

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerlo.

BOLLATI. Questo emendamento riguarda un argomento che è stato oggetto di dispute in sede di discussione sulle linee generali. Da più parti è stata recepita la esigenza di informare questo provvedimento a diversi criteri. In sede di discussione sulle linee generali ho espresso alcune considerazioni critiche in ordine al fatto che questo provvedimento prende in esame, quasi esclusivamente, l'intervento pubblico, senza adeguati raccordi con il mondo della produzione che — secondo noi — è il più qualificato a suggerire, ad intervenire e ad indirizzare in materia di formazione professionale.

Proprio ieri il ministro, nella sua replica, metteva in evidenza i punti fondamentali di questo provvedimento: cioè la qualità della formazione professionale, nonché i modi e gli strumenti per attuarla. Uno degli strumenti è offerto proprio dall'articolo 3. Noi, con il nostro emendamento, tendiamo ad una modifica sostanziale della lettera c) dello stesso articolo, che ha per oggetto i poteri e le funzioni delle regioni in materia di formazione professionale, anche nella nuova formulazione proposta dall'emendamento 3. 10 della Commissione, rispetto al quale il mio emendamento può considerarsi quale subemendamento. La lettera c) rappresenta un momento molto importante di questo provvedimento, che riguarda l'organizzazione del sistema formativo « con lo sviluppo delle iniziative pubbliche e con la garanzia della molteplicità delle proposte formative », naturalmente con il finanziamento di quelle attività che rientrano negli obiettivi della programmazione regionale.

Ebbene, noi riteniamo che alle iniziative pubbliche debbano essere aggiunte anche le iniziative private, proprio per quei motivi che non solamente da questa parte politica sono stati annunciati in questa aula durante la discussione sulle linee generali. Occorre, cioè, coinvolgere non solamente il settore pubblico, ma anche quello privato con le imprese che — co-

me dicevo — hanno una maggiore capacità di indirizzo in materia di formazione professionale, anche in relazione alle loro esigenze economiche generali e particolari.

Riteniamo che il compito della regione sia quello di organizzare non solamente le iniziative pubbliche, ma anche quello di sviluppare le iniziative private, con la naturale conseguenza del finanziamento di queste iniziative. Qualche cosa è stato fatto dal Comitato dei nove in proposito, nel tentativo — diciamo così — di abbattere il muro che era stato eretto nei confronti dell'iniziativa privata; ma tutto ciò, a nostro giudizio, non è sufficiente. Riteniamo che la legge debba esplicitamente prevedere, oltre alle iniziative pubbliche, anche quelle private circa i poteri e le funzioni delle regioni in materia di organizzazione dei finanziamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale.

3. 4. COSTAMAGNA.

Al primo comma, lettera b), sostituire la parola: formative, con le seguenti: qualitative e quantitative di formazione espresse dal mondo del lavoro.

3. 5. COSTAMAGNA.

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole da: organizzare a: pubbliche, con le seguenti: organizzare il sistema formativo sviluppando le iniziative maggiormente efficienti sotto il profilo organizzativo, tecnico e didattico.

3. 6. COSTAMAGNA.

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: alla programmazione ed al controllo sociale, con le seguenti: alle varie

fasi in cui si articola l'attività formativa, dalla programmazione alla definizione dei contenuti e al controllo dei risultati.

3. 7. COSTAMAGNA.

Al primo comma, lettera g), dopo la parola: comunitaria, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla armonizzazione dei livelli finali di formazione di cui all'8° principio di politica comune della formazione professionale nell'ambito della CEE.

3. 8. COSTAMAGNA.

Al primo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: adottando le cautele e le limitazioni necessarie al fine di evitare che, in relazione ai disturbi od alle menomazioni riscontrate nei singoli, possano insorgere situazioni di pericolo per l'interessato od altre persone.

3. 9. COSTAMAGNA.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerli.

COSTAMAGNA. Li do per svolti, signor Presidente, con l'avvertenza che gli emendamenti 3. 5 e 3. 6 ritengo siano da considerare quali subemendamenti rispetto all'emendamento 3. 10 della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative.

3. 10.

Al primo comma, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

d-bis) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati.

3. 11.

Al primo comma, lettera h), sostituire le parole dall'inizio della lettera fino alla parola: ogni, con le seguenti: h) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi.

3. 12.

Al primo comma, lettera l), dopo la parola: promuovere, aggiungere le seguenti: avvalendosi delle strutture territoriali competenti.

3. 13.

Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

3. 14.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

3. 15.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, nel contempo, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

BONALUMI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Costamagna 3. 4 e 3. 5, perché relativi a materia più volte trattata in altri articoli di questo disegno di legge. Ritengo che gli emendamenti Robaldo 3. 3 e 3. 1 e Costamagna 3. 7 siano assorbiti dagli emendamenti della Commissione, che raccomando all'approvazione della Camera. Per quanto riguarda l'emendamento Costamagna 3. 6 e l'emendamento Bollati 3. 2, la Commissione osserva che i criteri di organizzazione delle attività formative sono già fissati nel successivo articolo 5: gli emendamenti in questione dovrebbero quindi ritenersi ricompresi, quanto al loro contenuto, nel dispositivo di tale norma. Parere contrario anche all'emendamento Costamagna 3. 8, in quanto i riferimenti devono essere generali e non specifici, e all'emendamento Costamagna 3. 9, esageratamente minuzioso nelle sue prescrizioni, al punto di poter determinare una contraddittorietà assai difficilmente superabile fra le due parti della norma.

In conclusione, faccio presente che nell'emendamento 3. 11 della Commissione, alla lettera *d*), le parole « dei rappresentanti » della precedente stesura devono intendersi sostituite dalle altre « di rappresentanti ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione; concorda, per il resto, con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 3. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 3. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 3. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

BOLLATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Non riterrei assorbito il mio emendamento 3. 2 per le ragioni già indicate dal relatore. Insisto perciò a che sia posto in votazione.

BONALUMI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONALUMI, *Relatore*. In tal caso esprimo, a nome della Commissione, parere contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bollati 3. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Robaldo 3. 3.

ROBALDO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Robaldo.

L'emendamento Robaldo 3. 1 è da considerarsi precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3. 10 della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento 3. 11 della Commissione con la modifica proposta dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro, quindi, precluso l'emendamento Costamagna 3. 7.

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 3. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 12 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 13 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 3. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 14 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 15 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Campi di intervento).

« Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;

b) gli obiettivi formativi relativi alle qualifiche da conseguire con lo svolgimento delle iniziative stesse, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

d) i corsi negli istituti di prevenzione e di pena;

e) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale, nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

f) la riorganizzazione delle attività già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

g) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, garantendo la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e gli enti di formazione di cui all'articolo 5 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sia a livello post scuola dell'obbligo, sia per rispondere a specifiche esigenze post diploma di scuola media superiore.

4. 4.

COSTAMAGNA.

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) il riconoscimento, senza finanziamento, di attività formative a condizione che abbiano le stesse caratteristiche richieste alle attività finanziate.

4. 5.

COSTAMAGNA

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerli.

COSTAMAGNA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera b).

4. 3. ROBALDO.

Alla lettera g), sostituire le parole: nella regione, con le seguenti: dalla regione.

4. 2. ROBALDO.

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerli.

ROBALDO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) gli obiettivi formativi relativi ai ruoli professionali da conseguire con lo svolgimento delle iniziative stesse.

4. 1. BOLLATI, PAZZAGLIA, GUARRA, BAGHINO, VALENSISE.

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerlo.

BOLLATI. Noi riteniamo che la lettera b) dell'articolo 4 debba essere modificata nel senso di dare risalto nella formazione professionale proprio al dato della professionalità. Noi riteniamo che questo progetto di legge offra proprio l'occasione per introdurre il discorso della professionalità, che, d'altra parte, ci sembra sia sentito acutamente come esigenza derivante dall'attuale situazione economica del nostro paese. Riteniamo, infatti, che la eccessiva frantumazione delle qualifiche contrattuali consenta difficilmente la adattabilità dei prestatori di lavoro ai ruoli professionali e ponga dei grossi vincoli, d'al-

tra parte, al datore di lavoro. Un sistema di fasce di professionalità più ampie consentirebbe, secondo noi, anche una maggiore mobilità nel mondo del lavoro.

È un problema, pertanto, che dovrebbe essere risolto, secondo noi, proprio nell'ambito di questa legge sulla formazione professionale, quanto meno proprio nella prospettiva della preparazione, soprattutto dei giovani.

È stato fatto anche qui un tentativo da parte del Comitato dei nove allorché, come proposta della Commissione, viene soppressa l'ultima parte della lettera b) dell'articolo 4, cioè quella che riguarda i principi informativi della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento. Mi rendo conto che con l'eliminazione di quest'ultima parte non vi è più l'aggancio stretto delle qualifiche alla normativa sulla contrattazione collettiva. Tuttavia rimane la parola « qualifiche », che riteniamo sia piuttosto restrittiva. Pertanto, abbiamo proposto — ed insistiamo nella nostra proposta — di sostituire appunto questa parola « qualifiche », che richiama sempre la contrattazione collettiva e che, quindi, secondo noi, è restrittiva, con il concetto di « professionalità », di « ruoli professionali ». D'altra parte, proprio nella relazione a questo provvedimento, viene messa in evidenza la necessità di dare un certo risalto, appunto, al ruolo professionale, soprattutto dei giovani.

Per questi motivi insistiamo per l'accoglimento di questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Nell'alea, dopo la parola: provvedo, aggiungere le parole: in particolare.

4. 8.

Alla lettera b), sostituire le parole da: gli obiettivi, fino a: stesse, con le seguenti: le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche.

4. 9.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa.

4. 10.

Alla lettera d), sostituire le parole: i corsi negli istituti, con le seguenti: le attività di formazione professionale presso gli istituti.

4. 11.

Alla lettera f), sostituire le parole: la riorganizzazione delle attività, con le seguenti: l'esercizio delle funzioni.

4. 12.

Alla lettera g), sostituire la parola: garantendo, con la seguente: rispettando.

4. 13.

Alla lettera g), dopo la parola: università, aggiungere le seguenti: o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private.

4. 14.

Alla lettera g), sopprimere le parole: l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

4. 15.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, altresì, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Costamagna 4. 4, in quanto il tutto è detto e svolto nel successivo articolo 8. Parere contrario all'emendamento Costamagna 4. 5. Egualmente parere contrario all'emendamento

Robaldo 4. 3 in quanto assorbito, e all'emendamento Bollati 4. 1, in quanto lo ritengo compreso nel testo della Commissione. Parere contrario all'emendamento Robaldo 4. 2, in quanto superato.

La Commissione raccomanda infine alla Camera l'approvazione dei suoi emendamenti dal 4. 8 al 4. 15.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario agli emendamenti Costamagna 4. 4 e 4. 5, Robaldo 4. 3 e 4. 2 e Bollati 4. 1; parere favorevole agli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 4. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 4. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 10, accettato dal Governo

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 13, accettato dal Governo).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Organizzazione delle attività).

« Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di svi-

luppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire la gestione sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni, previa intesa con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative, con imprese o loro consorzi, per la realizzazione di corsi di aggiornamento o di riconversione riservati a propri dipendenti per l'apprendimento di particolari processi tecnologici ed organizzativi.

Le conversioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, lettera b), sopprimere le parole: o di imprese e loro consorzi, e conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) mediante convenzioni, nelle strutture di imprese o consorzi di imprese.

5. 1. ROBALDO.

Al terzo comma, sostituire il numero 5) col seguente:

5) applicare per il personale stabilmente impiegato il contratto nazionale di lavoro di categoria, salvo migliore trattamento.

5. 2. ROBALDO.

Al quarto comma, sopprimere le parole: previa intesa con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative.

5. 3. ROBALDO.

Dopo il quarto comma inserire i seguenti:

Le istituzioni operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra scuola e lavoro nella formazione dei propri dipendenti.

Le regioni regolano la materia assicurando la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio ed assicurando altresì che l'attività formativa non sia utilizzata a scopi di produzione aziendale. Le regioni stabiliscono inoltre le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative svolte presso le imprese.

5. 4. ROBALDO.

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerli.

ROBALDO. Ritiro i miei emendamenti 5. 2 e 5. 4; do per svolti gli altri.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Tali condizioni non si applicano alle attività di formazione professionale realizzate, sulla base delle convenzioni di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, dalle imprese o loro consorzi. Le regioni, attraverso il controllo esercitato anche mediante ispezioni, debbono garantire il corretto utilizzo dei fondi.

5. 5. COSTAMAGNA.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

COSTAMAGNA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , o del movimento cooperativo.

5. 6.

Al terzo comma, numero 4), sostituire le parole: la gestione, con le seguenti: il controllo.

5. 7.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

5. 8.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Fino all'entrata in vigore del nuovo

ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

5. 9.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarli e di esprimere, altresì, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 5.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti Robaldo 5. 1 e 5. 3 in quanto assorbiti; parere contrario anche all'emendamento Costamagna 5. 5, in quanto in contrasto con il testo proposto dalla Commissione. Raccomando, infine, alla Camera l'approvazione degli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 5. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge:

(*Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico*).

«La disponibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Con decreto del ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e sentiti gli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

6. 1:

LA COMMISSIONE.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

BONALUMI, *Relatore*. La Commissione ritira questo emendamento soppressivo e propone il seguente altro emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: sentiti gli interessati, con le parole: con il consenso degli interessati.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, si tende ad eliminare la possibilità di trasferire il personale degli istituti di cui al primo comma avendolo soltanto sentito, ma si propone che lo stesso sia anche d'accordo. È questo il concetto?

BONALUMI, *Relatore*. Sì, signor Presidente

PRESIDENTE. Il Governo?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto all'Assemblea, manifestando, per altro, qualche perplessità su questo emendamento

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione testé proposto dal relatore, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge:

(Programmazione didattica).

« Gli indirizzi della programmazione didattica dei corsi e delle altre iniziative di formazione professionale sono stabiliti

dalle regioni nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b).

L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi dovranno avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), con le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

7. 2. ROBALDO.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: e la normativa di cui all'articolo 18, lettera a).

7. 3. ROBALDO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà finalizzare contenuti, metodi e mezzi al

conseguimento di obiettivi di professionalizzazione determinati, in modo da rendere minimo lo sforzo complessivo per raggiungerli. In applicazione di questo principio la regione promuove intese e iniziative per lo sviluppo di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

7. 4. **ROBALDO.**

Al terzo comma, sopprimere le parole: una strutturazione modulare e.

7. 1. **ROBALDO.**

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerli.

ROBALDO. Mi limiterò, signor Presidente, a rilevare come il mio emendamento 7. 2 possa essere considerato come subemendamento all'emendamento 7. 8 della Commissione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole dall'inizio del comma alla parola: omogenee, con le seguenti: L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi, dovranno, in linea generale ed ogni qual volta sia possibile in relazione alle esigenze emergenti del mercato del lavoro, avvenire in relazione a fasce di mansioni omogenee.

7. 5. **COSTAMAGNA.**

Al terzo comma, sostituire la parola: anche, con le seguenti: individuandone i contenuti in relazione ai livelli iniziali dei discendenti, ai livelli finali di qualificazione ed ai tempi tecnici di apprendimento, nonché.

7. 6. **COSTAMAGNA.**

Al quarto comma, sostituire le parole. I programmi che, con le seguenti: I programmi che, in linea generale.

7. 7. **COSTAMAGNA.**

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerli.

COSTAMAGNA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.

7. 8.

Al secondo comma, sostituire la parola: dovranno, con la seguente: devono.

7. 9.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).

7. 10.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, altresì, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

BONALUMI, Relatore. Esprimo parere contrario agli emendamenti Robaldo 7. 2, 7. 4 e 7. 1 e Costamagna 7. 5 (il cui testo è in contrasto con quello della Commissione), 7. 6 e 7. 7. Accetto l'emendamento Robaldo 7. 3, sostanzialmente identico all'emendamento 7. 10 della Commissione. Raccomando alla Camera l'approvazione degli altri emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Accetto gli emendamenti della Commissione e concordo per il resto con il parere espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 7. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti di identico contenuto Robaldo 7. 3 e 7. 10 della Commissione, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 7. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Costamagna 7. 6.

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 7. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Tipologia delle attività).

« Le regioni attuano o autorizzano i seguenti tipi di iniziative formative:

a) corsi di qualificazione e specializzazione per coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11;

b) corsi che, in rapporto a particolari specializzazioni, richiedano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla licenza dell'obbligo;

c) corsi od altre iniziative per coloro che siano in possesso del diploma di maturità, volti all'acquisizione di specifiche competenze professionali;

d) corsi di qualificazione per lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

e) corsi od altre iniziative di aggiornamento, di riqualificazione o di perfezionamento;

f) corsi speciali di riconversione;

g) corsi di rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia.

Le attività di formazione sono articolate in moduli, rivolti a diversi gruppi di utenti. Si intende per modulo un ciclo breve di formazione, della durata massima di 600 ore; ogni modulo si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza.

I corsi di formazione professionale sono indicati nei programmi regionali di cui all'articolo 5, primo comma, e consistono nella percorrenza di uno o più moduli a seconda della preparazione di partenza dell'allievo e della qualifica o risultato

formativo che si vuole conseguire. Nessun corso può prevedere la percorrenza di più di quattro moduli.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.

L'orario e il calendario dei corsi formativi sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) corsi di qualificazione e specializzazione per coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico conseguendo il diploma di scuola media inferiore e non abbiano mai svolto attività di lavoro, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11;

a-bis) corsi di qualificazione e specializzazione per coloro che non abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore e non abbiano mai svolto attività di lavoro, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11.

8. 1. ROBALDO.

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) corsi per la preparazione a fasce intermedie di qualificazione, per coloro che abbiano frequentato per uno o più anni la scuola secondaria superiore unitaria e che intendono inserirsi nel mondo del lavoro.

8. 2. ROBALDO.

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: volti all'acquisizione di speci-

fiche competenze professionali, *con le seguenti:* volti all'acquisizione di specializzazioni in rapporto a particolari attività produttive presenti nella regione.

8. 3. ROBALDO.

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerli.

ROBALDO. Rinunzio a svolgerli, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: e specializzazione.

8. 7. COSTAMAGNA.

Al primo comma, lettera b), sostituire la parola: specializzazioni, *con la seguente:* indirizzi.

8. 8. COSTAMAGNA.

Sopprimere il secondo e terzo comma.

8. 9. COSTAMAGNA.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerli.

COSTAMAGNA. Rinunzio a svolgerli, signor Presidente, ritenendo, per altro, che il mio emendamento 8. 7 sia da considerare quale subemendamento all'emendamento della Commissione 8. 10.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

8. 4. BOLLATI, PAZZAGLIA, GUARRA, BAGHINO, VALENSISE.

Sopprimere il terzo comma.

8. 5. BOLLATI, PAZZAGLIA, GUARRA, BAGHINO, VALENSISE.

Al quarto comma, dopo la parola: diploma, aggiungere le seguenti: della scuola dell'obbligo,

8. 6. BOLLATI, PAZZAGLIA, GUARRA, BAGHINO, VALENSISE.

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerli.

BOLLATI. L'articolo 8, cui si riferiscono questi emendamenti, ha per oggetto la tipologia delle attività dei corsi di formazione professionale. Noi proponiamo la soppressione del secondo e del terzo comma, che riguardano la articolazione delle attività di formazione professionale.

Ci sembra che l'articolazione contenuta in brevi cicli di formazione, che sono chiamati « moduli », dei quali vengono, addirittura, prefissati la durata ed il numero, meriti una critica da parte nostra. Noi riteniamo, invece, che i corsi di formazione professionale non debbano essere costretti in rigidi moduli, ma che debba essere lasciata una certa libertà di intervento alle regioni, perché, a seconda dell'oggetto dei corsi di formazione professionale, occorreranno tempi ed interventi diversificati tra di loro. Per questo riteniamo che il secondo e terzo comma dell'articolo 8 debbano essere soppressi. Ritiriamo, invece, l'emendamento 8. 6.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore

a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;

e) alla qualificazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

8. 10.

Al quinto comma, sostituire le parole: dei corsi formativi, con le seguenti: delle attività formative.

8. 11.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, altresì, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 8.

BONALUMI, *Relatore*. Raccomando all'approvazione della Camera gli emendamenti della Commissione, facendo presente che il testo dell'emendamento 8. 10 della Commissione è stato modificato, nel senso di aggiungere alla lettera e), dopo le parole: « alla qualificazione », le parole: « o specializzazione ».

Esprimo parere contrario agli emendamenti Robaldo 8. 1, 8. 2 e 8. 3, Costamagna 8. 7, 8. 8 e 8. 9, e Bollati 8. 4 e 8. 5.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto gli emendamenti della Commissione; concordo, per il resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 8. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 10 della Commissione, come modificato dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Robaldo 8. 1, 8. 2 e 8. 3, Costamagna 8. 8 e 8. 9, e Bollati 8. 4 e 8. 5.

Pongo in votazione l'emendamento 8. 11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

ALLEGRA PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRA PAOLO. Vorrei esprimere, in sede di dichiarazione di voto, il parere del gruppo comunista su questo articolo 8, così come modificato dall'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

Voglio innanzitutto dire che riteniamo superfluo un articolo di questo tipo, in una legge-quadro come questa: ciò può comportare rischi di appesantimento del testo, contenendo anche una eccessiva prescrittività su un terreno su cui si dovrebbe più coerentemente rinviare all'iniziativa delle singole regioni.

In questo senso, il primo comma dell'articolo, pur prevedendo un arco sufficientemente ampio di iniziative, e pure con la aggiunta delle parole: « di norma », potrebbe, tuttavia, rappresentare un limite, un vincolo rispetto all'iniziativa regionale. Riteniamo positivo comunque, pur all'interno di questi limiti, l'indicazione contenuta nei punti a) e b), relativi al raccordarsi dei corsi di formazione professionale, da un lato, all'obbligo scolastico e, dall'altro, al diploma di scuola secondaria superiore, come livelli fondamentali rispetto ai quali si sviluppa l'iniziativa di formazione professionale.

Le nostre perplessità e le nostre riserve sono poi anche maggiori, se consideriamo il secondo comma di questo articolo, dove si parla della durata dei corsi. Qui, non solo si tratta di un'indicazione superflua, con possibili conseguenze limitanti rispetto all'iniziativa regionale in questa materia, ma vi è anche il rischio di schiudere la possibilità di corsi lunghi (in contrasto con il terzo comma del precedente articolo 7) facendo assumere alla formazione professionale un ruolo diverso da quello che dovrebbe avere: tale pericolo ci pare possa essere contenuto nell'indicazione di attività articolate fino a quattro cicli della durata non superiore a seicento ore. È vero che si tratta, comunque, di un limite massimo che non vieta che di norma vi siano corsi molto più brevi; e che certo in qualche caso si può effettivamente ipotizzare una durata non troppo breve, per alcuni particolari corsi di formazione professionale. Tuttavia, pur con il miglioramento rispetto al precedente testo della Commissione, resta indubbiamente il rischio che questo comma serva a sancire la possibilità di organizzare normalmente corsi di durata piuttosto lunga.

Ma vorrei anche cogliere l'occasione di questa dichiarazione di voto per aggiungere due parole per quanto riguarda il rapporto che questa legge delinea fra sistema scolastico e formazione professionale; non solo con questo articolo, ma anche con articoli successivi. Questa Camera ha da poco approvato il testo di ri-

forma della scuola secondaria superiore che, insieme con questa legge, rappresenta una grande novità nel sistema formativo del nostro paese. Si stabilisce un nuovo rapporto tra formazione e lavoro, si dà alla formazione professionale un ruolo di cerniera tra scuola e realtà del lavoro. Noi esprimiamo un giudizio sostanzialmente positivo sul modo in cui viene affrontata la questione, non solo in questo articolo, ma nella legge nel suo complesso, anzi nelle due leggi.

Si determina, infatti, un quadro nuovo del rapporto fra il sistema scolastico, ai suoi diversi livelli, e quello di formazione professionale; tra formazione culturale e professionale, tra compiti dello Stato e delle regioni: un quadro più chiaro, più rispondente alle indicazioni contenute nella Costituzione, tale da consentire di superare una situazione di incertezza e di ritardi legislativi che ha portato a frequenti sovrapposizioni di ruoli; e nello stesso tempo un quadro più funzionale e adeguato: sia rispetto alle esigenze (cui vuole assolvere la nuova scuola secondaria superiore) di una formazione culturale comune e della acquisizione di una professionalità di base per grandi settori, che possa avere caratteristiche di polivalenza e consenta di superare la concezione propria della scuola gentiliana; sia rispetto alle esigenze di maggiore agilità, flessibilità, di un più stretto rapporto con la realtà produttiva (certo non in un senso puramente passivo), cui vuole rispondere la formazione professionale. Essa viene così restituita alla sua funzione più propria, come momento della formazione di capacità professionali più specifiche e immediate, più direttamente legate ad un concreto inserimento professionale; non più come « canale parallelo e dequalificato », ma collegato al sistema scolastico in un rapporto di distinzione, certo, ma di integrazione, di raccordo, di sequenza, come emerge sia da questo articolo sia dagli altri.

La formazione professionale non viene più caratterizzata come un sistema rigido e spesso arretrato, ma flessibile e continuamente adeguabile alle situazioni,

collegato allo sviluppo economico e alla dinamica dell'occupazione. In definitiva, essa è posta in rapporto con la programmazione economica, nazionale e regionale, e fatta essa stessa strumento di programmazione.

Certo, questo non può essere un risultato definitivamente raggiunto solo con l'approvazione di questa legge: ma si tratta piuttosto di un compito, su cui le regioni in particolare dovranno misurare la loro reale capacità di raccordare al sistema scolastico la formazione professionale, la loro capacità di programmare.

Per queste ragioni noi diamo un giudizio positivo sul modo in cui è stata affrontata e risolta la questione nel suo complesso; e, pur ribadendo le diverse ragioni di perplessità su questo articolo 8, dichiariamo il nostro voto favorevole.

ROBALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBALDO. Dichiaro il voto contrario del nostro gruppo sull'articolo 8 del progetto di legge al nostro esame. Il raccordo con la scuola secondaria superiore è stato lungamente dibattuto in Commissione, presso il Comitato ristretto e presso il Comitato dei nove. Vi è il grosso problema del biennio che non è stato del tutto risolto dalle forze politiche.

Riteniamo, pertanto, che anche le modifiche migliorative che sono state apportate alla prima stesura dell'articolo 8 non siano sufficienti a definire le conoscenze e le capacità che si devono avere per l'uscita dal sistema scolastico e l'accesso alla formazione professionale. Proprio perché c'è questa scarsa chiarezza nel grado di preparazione richiesto per l'inserimento nella scuola professionale, sul quale noi abbiamo rigorosamente mantenuto un atteggiamento fermo, dichiariamo che le modifiche, sia pure migliorative, non ci soddisfano, per cui voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Personale addetto
alla formazione professionale).

« Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.

Le regioni, secondo la procedura di cui al quarto comma, adottano con legge il ruolo ed il regolamento organico del personale da esse dipendente addetto alle attività di formazione professionale, adeguando, ove sia necessario, i rispettivi statuti ai principi di cui al presente articolo.

Il trattamento economico e normativo di tale personale dovrà uniformarsi, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una complessiva equipollenza con il trattamento economico e lo stato giuridico del personale della scuola media di Stato, salvi gli opportuni adattamenti per ciò che riguarda gli orari di lavoro, il calendario e la durata dei corsi. La stessa legge regionale dovrà disciplinare anche i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.

Il trattamento economico ed il regolamento organico di cui al secondo comma sono adottati, nel rispetto della presente legge, sulla base di un accordo sindacale nazionale, rinnovabile ogni tre anni, stipulato tra le organizzazioni sindacali mag-

giormente rappresentative nel settore e una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione, delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, nel calcolo delle spese ammesse al finanziamento non possono essere superati, per ciò che riguarda il personale, i costi corrispondenti agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti alla formazione professionale ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: il Comitato, con le seguenti: la Commissione.

9. 2.

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

9. 3.

Sopprimere il quinto comma.

9. 4.

Al sesto comma, dopo la cifra: 5, aggiungere le parole: lettera b).

9. 7.

Al sesto comma, sostituire le parole da: nel calcolo delle spese ammesse al finanziamento, fino alla fine del comma, con le seguenti: non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.

9. 5.

Onorevole relatore ?

BONALUMI, *Relatore*. Li do per svolti, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge, addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, lettera a), resta nei ruoli regionali fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, secondo comma.

9. 6. ZOPPETTI, MIGLIORINI, ALLEGRA PAOLO, LODOLINI FRANCESCA, ALICI FRANCESCO ONORATO, MACCIOTTA, BACCHI DOMENICO, BARBERA, TERRAROLI, GRAMEGNA, BARTOLINI.

L'onorevole Zoppetti, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

ALLEGRA PAOLO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: delle province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti: a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale non aventi competenza primaria nella materia di cui alla presente legge.

9. 1.

BENEDIKTER.

L'onorevole Benedikter ha facoltà di svolgerlo.

BENEDIKTER. Ritiro questo emendamento, signor Presidente, e ritiro anche i miei emendamenti 13. 1 e 17. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 9 ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 9. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1978

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Raccordi con il sistema scolastico).

« Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: in materia di, aggiungere le seguenti: orientamento e.

10. 1.

ROBALDO.

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerlo.

ROBALDO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: in materia di, aggiungere le seguenti: orientamento e.

10. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione tra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

10. 3.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

BONALUMI, Relatore. Li do per svolti, e ne raccomando alla Camera l'approvazione, facendo presente che l'emendamento 10. 2 della Commissione è identico all'emendamento Robaldo 10. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Accetto gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Robaldo 10. 1 e 10. 2 della Commissione, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(*Rientri scolastici*).

« A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.

Le iniziative di formazione professionale, ove frequentate da allievi privi di titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, prevederanno per essi, con il loro consenso, la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

11. 1. BOLLATI, PAZZAGLIA, GUARRA, BAGHINO, VALENSISE.

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerlo.

BOLLATI. L'emendamento tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo 11, che concerne gli allievi privi di titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico. Ritengo che si debba accogliere il suggerimento dato dalla Commissione istruzione su questo argomento, tendente a riportare nell'alveo naturale del sistema scolastico il conseguimento di questo titolo di studio.

Noi pensiamo che vi debba essere un coordinamento tra la scuola ed il lavoro attraverso i corsi di formazione professionale; ma tale coordinamento non deve essere motivo di confusione e soprattutto non deve essere motivo di spostamento di competenze tra la scuola ed il sistema di formazione professionale, al quale non debbono essere assolutamente conferiti compiti tradizionali del sistema scolastico.

Il testo dell'articolo 11, secondo comma, invece non è assolutamente chiaro in

proposito, perché in esso è prevista una necessaria integrazione dei corsi di formazione professionale e quindi non si fa rientrare completamente il conseguimento del titolo di studio dell'obbligo scolastico nella scuola normale.

C'è stata una proposta di modifica da parte della Commissione che, invece della « necessaria integrazione », prevede « misure atte a favorire la necessaria integrazione ». Riteniamo, però, che anche questo testo non sia sufficientemente chiaro allo scopo di delimitare le competenze tra la scuola dell'obbligo e la formazione professionale.

Se verrà respinto l'emendamento da noi proposto, che riguarda appunto la soppressione del secondo comma, noi siamo favorevoli invece all'emendamento 11. 2 dell'onorevole Costamagna, il quale fa riferimento alla frequenza di appositi corsi che sono predisposti dall'autorità scolastica. Ci sembra infatti che questo testo, pur mantenendo il raccordo necessario tra la scuola dell'obbligo e i corsi di formazione professionale, faccia comunque rientrare il titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico nella competenza della scuola dell'obbligo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

A favore degli aspiranti alla frequenza dei corsi professionali privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni prenderanno misure atte a favorire la frequenza di appositi corsi predisposti a cura dell'autorità scolastica, per il conseguimento del titolo di studio.

11. 2. COSTAMAGNA.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

COSTAMAGNA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

11. 3.

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 e di illustrare, altresì, l'emendamento presentato dalla Commissione al medesimo articolo.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere negativo all'emendamento Bollati 11. 1, perché in contrasto con lo spirito della legge. All'emendamento 11. 2 dell'onorevole Costamagna esprimo parere contrario in quanto è assorbito dal successivo emendamento 11. 3 della Commissione, che si illustra da sé.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'emendamento 11. 3 della Commissione. Concordo, per il resto, con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 11. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 11. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge:

(Sperimentazione della formazione professionale).

« Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione tra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

BONALUMI, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione, di cui l'emendamento 12. 1 propone la soppressione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Diritti degli allievi).

« La frequenza ai corsi di formazione professionale di cui alla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini del servizio militare e di leva, dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere fiscale o previdenziale.

Le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Benedikter ha precedentemente ritirato il seguente suo emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di formazione professionale attuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. 1.

BENEDIKTER.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole da: La frequenza *fino a:* equiparata, *con le seguenti:* La frequenza dei corsi di formazione professionale è equiparata.

13. 2.

Al primo comma, sopprimere le parole: del servizio militare e di leva, *e le parole:* fiscale o.

13. 4.

Sopprimere il secondo comma.

13. 3.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

BONALUMI, *Relatore.* Li do per svolti, signor Presidente, raccomandandone alla Camera l'approvazione. Faccio solo presente che, in sede di coordinamento, sarebbe opportuno sostituire, nell'emendamento 13. 2, le parole: « dei corsi » con « di corsi ».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 13. 2 della Commissione:

Dopo le parole: la frequenza dei corsi di formazione professionale *aggiungere le seguenti:* di cui alla presente legge.

0. 13. 2. 1. ZOPPETTI, MIGLIORINI, ALLEGRA PAOLO, LODOLINI FRANCESCO, ALICI FRANCESCO ONORATO, MACCIOTTA, BACCHI DOMENICO, BARBERA, TERRAROLI, GRAMEGNA, BARTOLINI.

ALLEGRA PAOLO. Chiedo di parlare per motivare il ritiro di questo subemendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRA PAOLO. Ritiriamo questo subemendamento in quanto accettiamo complessivamente la soluzione accolta dallo emendamento della Commissione su questo articolo 13, una soluzione che ha colto almeno la parte essenziale delle nostre preoccupazioni. Esprimiamo tuttavia alcune riserve a questo proposito, forse per ragioni più tecniche che politiche; ci pare, cioè, che permangano alcuni pericoli in una formulazione estensiva del comma riguardo appunto ai frequentatori dei corsi di formazione professionale che potrebbero godere dei benefici indicati. Sono preoccupazioni suggerite dalla considerazione delle possibili conseguenze sul piano di abusi e forse anche di speculazioni per corsi non qualificati o per corsi addirittura collegati al godimento di questi benefici. Fra l'altro, rispetto a questi corsi, lo stesso vincolo che era stato stabilito all'articolo 8 di un massimo di quattro cicli, evidentemente, verrebbe ad essere ir-

rilevante con la possibilità di una ben più prolungata frequenza dei corsi.

La seconda ragione della nostra perplessità sta nel fatto che anche per i corsi scolastici si fruisce di tale possibilità solo nel caso che si tratti di corsi riconosciuti dalla legge. Per questa ragione, sarebbe opportuno anche in questo settore fare riferimento ai soli corsi, pubblici o privati, che abbiano un qualche riconoscimento, statale o regionale; ai corsi, cioè, considerati dalla presente legge. Una simile previsione, infatti, eviterebbe fra l'altro ripercussioni anche nel campo della scuola.

Tuttavia, ritiriamo il nostro subemendamento ed annunziamo il nostro voto favorevole a quelli della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 13 ?

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 13. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti).

La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. 01.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

BONALUMI, Relatore. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 13. 01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, Segretario, legge:

(Attestato di qualifica).

« Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una

qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte rappresentanti delle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole da: nei modi previsti, fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: da:

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante della regione;

un rappresentante dell'unità operativa che ha svolto l'attività formativa alla quale si riferiscono le prove;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

14. 1. **ROBALDO.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le commissioni di cui al comma precedente sono responsabili della corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 18, lettera a).

14. 2. **ROBALDO.**

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerli.

ROBALDO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il riconoscimento della qualifica ai fini del rapporto di lavoro avviene dopo 6 me-

si di inserimento in azienda, da considerare come fase finale della formazione durante la quale l'azienda cura il completamento delle conoscenze professionali del nuovo assunto e la sua formazione al ruolo.

14. 3. **COSTAMAGNA.**

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

COSTAMAGNA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: Tali prove finali, aggiungere le seguenti: , che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, lettera a),.

14. 4.

Sostituire la parola: rappresentanti, con le seguenti: esperti designati dalle.

14. 5.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

14. 6.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, nel contempo, il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14.

BONALUMI, Relatore. Ritengo che gli emendamenti della Commissione si illustrino da sé e li raccomando all'approvazione della Camera; per quel che riguarda l'emendamento Robaldo 14. 1, il parere della Commissione è contrario, in quanto ad esso è preferibile quello ana-

logo (14. 5) presentato dalla Commissione; anche per l'emendamento Robaldo 14. 2, il parere della Commissione è contrario, in quanto l'esigenza in esso tutelata è stata già accolta dalla Commissione con l'emendamento 14. 4. Parere contrario anche all'emendamento Costamagna 14. 3, poiché riteniamo che quanto con esso proposto rientra in una materia da discutere in sede di riforma del collocamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione; concorda, per il resto, con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 14. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 14. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 14. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Sistema formativo e impresa).

« Le istituzioni operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra scuola e lavoro nella formazione dei propri dipendenti.

Le regioni regolano la materia assicurando la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio ed assicurando altresì che l'attività formativa non sia utilizzata a scopi di produzione aziendale. Le regioni stabiliscono inoltre le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative svolte presso le imprese ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 2. **ROBALDO.**

Al primo comma, sopprimere le parole: in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione.

15. 1. **ROBALDO.**

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerli.

ROBALDO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: Le istituzioni, inserire le seguenti: di cui all'articolo 5.

15. 6.

Al primo comma, sostituire le parole: tra scuola e lavoro, con le parole: tra studio ed esperienza di lavoro.

15. 3.

Al primo comma, sopprimere le parole: nella formazione dei propri dipendenti.

15. 4.

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera D).

15. 5.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, nel contempo, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 15.

BONALUMI, *Relatore*. Ritengo che gli emendamenti della Commissione si illustrino da soli. La Commissione è contraria all'emendamento soppressivo Robaldo 15. 2; il parere della Commissione è contrario anche per l'emendamento Robaldo 15. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Parere favorevole agli emendamenti della Commissione; concordo, per il resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Robaldo 15. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 15. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario, legge:*

(Formazione professionale in agricoltura).

«Le iniziative di formazione professionale concernenti il settore agricolo devono

corrispondere agli specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo, dalla varietà delle realtà aziendali nel contesto ambientale e dal carattere familiare o associativo dell'organizzazione del lavoro.

Gli interventi formativi in agricoltura, comunque ripartiti sul territorio, devono essere coordinati sotto l'aspetto didattico ed organizzativo e realizzarsi attraverso strutture permanenti ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

(Formazione per gli apprendisti).

Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

16. 1.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

BONALUMI, Relatore. L'emendamento presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 16, non ha, a nostro avviso, necessità di essere illustrato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo accetta l'emendamento 16. 1 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 16. 1, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 16.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, Segretario, legge:

(Comitato nazionale per la formazione professionale).

« È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il comitato nazionale per la formazione professionale. Esso esprime pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Il comitato di cui sopra è presieduto dal ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto da:

a) un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei lavoratori autonomi.

c) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

d) tre esperti designati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: pubblica istruzione, industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, partecipazioni statali;

f) un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Tali pareri sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, lettere *a)*, *e)*, *g)* e *h)*, nonché per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma, lettera *b)*, e all'articolo 24, primo comma.

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono designati, su richiesta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di designazione, il ministro provvede d'ufficio.

Il Comitato nazionale di cui al primo comma è costituito con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

Per ciascun membro effettivo del Comitato di cui sopra viene nominato un membro supplente».

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Benedikter, in un suo precedente intervento, ha dichiarato di voler ritirare il seguente suo emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole: sul piano nazionale, aggiungere le seguenti: e nella provincia autonoma di Bolzano dall'organizzazione sindacale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

17. 1.

BENEDIKTER.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

(Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego).

La Commissione centrale per l'impiego, prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni

proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere *a)*, *d-bis)*, *e)*, *g)*, *h)* ed *i)*, nonché per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.

17. 2.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

BONALUMI, Relatore. La Commissione propone il seguente subemendamento al suo emendamento 17. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 17:

Alla fine del secondo comma, dopo le parole: della pubblica istruzione, aggiungere le parole: e da un esperto di formazione professionale designato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale fra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, lettera b).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Il Governo?

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 17. 2, con il relativo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 2 nel testo modificato dal subemendamento già annunciato, interamente sostitutivo dell'articolo 17, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Competenze dello Stato).

« Spettano al ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri, nonché la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

e) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo e terzo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) il coordinamento ed il finanziamento integrativo delle iniziative formative ammesse al concorso dei fondi comunitari o internazionali, nonché il coordinamento degli eventuali rapporti tra le regioni in relazione alle attività, anche interregionali, di formazione professionale;

g) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

h) l'organizzazione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera g).

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, aggiungere le seguenti: Tali fasce saranno definite in rapporto ai contenuti teorici e pratici dei singoli curricula formativi in modo da garantire in ogni caso una reale capacità operativa.

18. 2.

COSTAMAGNA.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: la loro attribuzione, aggiungere le seguenti: contemporaneamente provvede a definire le caratteristiche dei certificati di qualifica da rilasciare, oltre che ai sensi della presente legge, anche in applicazione degli articoli 16-ter e quater della legge 4 agosto 1978, n. 479, e di ogni altra che comunque preveda l'accertamento di capacità professionali.

18. 3.

COSTAMAGNA.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerli.

COSTAMAGNA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la determinazione di obiettivi generali di sviluppo della formazione professionale in connessione con le scelte di sviluppo e gli obiettivi della programmazione economica nazionale.

18. 1.

ROBALDO.

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerlo.

ROBALDO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: il comitato, con le seguenti: la commissione.

18. 4.

Al primo comma, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

d-bis) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

18. 5.

Al primo comma, lettera e), sopprimere le parole: e terzo.

18. 6.

Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazio-

nali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali.

18. 7.

Al primo comma, lettera g), dopo le parole: offerta di lavoro, aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

18. 8.

Al primo comma, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera g).

18. 9.

Al primo comma, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) la definizione, su parere conforme della commissione di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

18. 10.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, altresì, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 18.

BONALUMI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 18. 2 presentato dall'onorevole Costamagna, in quanto lo ritiene superfluo.

Per quanto riguarda l'emendamento Costamagna 18. 3, esprimo parere contrario, in quanto l'argomento in esso contenuto è stato già trattato in occasione della discussione dell'articolo 14.

Parere contrario ritengo, altresì, di dover esprimere nei confronti dell'emendamento Robaldo 18. 1.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dalla Commissione, ritengo che essi possano illustrarsi da soli. Ne raccomandando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Costamagna e Robaldo. Accetta gli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 18. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 18. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 18. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 8 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Assistenza tecnica dell'ISFOL).

« Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

L'articolo 4, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, è così modificato:

« 1) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi ».

L'articolo 4, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, è così modificato:

3) 5 rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, sostituire le parole: dell'ISFOL, con le seguenti: e scientifica.

19. 1. ROBALDO.

Al primo comma, dopo le parole: dell'assistenza tecnica, aggiungere le seguenti: e scientifica delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche e.

19. 2. ROBALDO.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e delle imprese e loro consorzi o di organizzazioni che abbiano come fine la diffusione del progresso scientifico e tecnologico.

19. 3. ROBALDO.

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgerli.

ROBALDO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, capoverso, sostituire le parole: 3 rappresentanti, con le seguenti: quattro rappresentanti.

19. 4.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo e di esprimere, altresì, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 19.

BONALUMI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario a tutti e tre gli

emendamenti presentati dall'onorevole Robaldo all'articolo 19. Do per svolto l'emendamento 19. 4 della Commissione, che raccomando all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione; concorda, per il resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Quando noi eravamo molto giovani in quest'aula — chiedo scusa ai colleghi —, un deputato criticò l'onorevole Nitti dicendo che nella sua vita aveva dato la fiducia solo ai Governi dei quali faceva parte. Non c'è nessun riferimento, naturalmente, ma cito questo episodio per una certa assonanza con quanto sta accadendo ora in aula.

Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 19. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 19. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Robaldo 19. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 19. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Relazione annuale al Ministero del lavoro).

« Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro e sulle ipotesi di fabbisogno futuro di forza-lavoro in Italia, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai paesi della Comunità economica europea. Il ministro del lavoro presenta altresì in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il ministro del lavoro trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.

20. 1.

Al secondo comma, sostituire le parole: e sulle ipotesi di fabbisogno futuro di forza-lavoro in Italia, con le seguenti: con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile.

20. 2.

Al secondo comma, dopo le parole: Comunità economica europea, aggiungere

le seguenti: e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

20. 3.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

BONALUMI, *Relatore*. Li do per svolti, signor Presidente, e li raccomando all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 20?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 20. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA).

« Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Finanziamento delle attività formative).

« Le attività di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione.

Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato, di cui all'articolo 18 della presente legge, sono finanziate con un fondo iscritto nel bilancio dello Stato che, per l'esercizio 1980, è fissato in lire 150 miliardi.

Il fondo previsto dal precedente comma è altresì destinato al finanziamento:

a) degli oneri previdenziali per gli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni;

b) dell'attività di formazione professionale residua svolta nelle regioni a sta-

tuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;

c) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

La quota dello stanziamento previsto dal secondo comma non impegnata nell'esercizio finanziario di competenza è conferita, nell'esercizio successivo, al fondo comune di cui al primo comma ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

22. 1.

Al secondo comma, sostituire le parole da: sono finanziate, fino alla fine del comma, con le seguenti: trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria.

22. 2.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:

a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

22. 3.

Sopprimere il quarto comma.

22. 4.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

BONALUMI, *Relatore*. La Commissione intende apportare una modifica all'emendamento 22. 2. Dopo le parole « legge finanziaria », intendiamo aggiungere la frase: « e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

Do per svolti tutti gli altri emendamenti della Commissione e li raccomando all'approvazione della Camera, insieme al subemendamento testé annunziato.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, il subemendamento della Commissione all'emendamento 22. 2 della Commissione stessa è del seguente tenore:

Dopo le parole: il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria, *aggiungere le seguenti:* e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

0. 22. 2. 1.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti e sul subemendamento presentati dalla Commissione all'articolo 22 ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta gli emendamenti e il subemendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 22. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 22. 2. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22. 2 della Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

ZOPPETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPETTI. Brevemente, per dire che il gruppo comunista si è adoperato affinché la legge, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dettasse norme secondo le quali le regioni potessero legiferare, determinando momenti ed iniziative per una efficace programmazione nel campo della formazione professionale.

Una volta stabiliti questi principi - anche se non del tutto soddisfacenti - per noi era inevitabile che il discorso si spostasse sulla parte relativa ai finanziamenti delle attività formative. Il Parlamento, in questo caso, può varare una legge la più perfetta possibile, ma se non si prevedono risorse finanziarie e se non si predispongono criteri certi per le regioni, non si possono poi organizzare programmi e piani con le dovute precise finalità.

Finora le regioni non hanno mai avuto la certezza dell'ammontare dei finanziamenti; è sempre stata facoltà del ministro decretare il prelievo o decidere il riparto dei fondi alle regioni stesse. Ora, di fronte all'esigenza di tracciare un quadro completo ed articolato della spesa globalmente destinata alle attività di formazione professionale, non nascondiamo le difficoltà che si presentano, difficoltà che non abbiamo mai trascurato di fare presente e di denunciare, in quanto legate alla notoria pluralità di sedi decisionali e ai diversi interventi esistenti in Italia nel settore della formazione professionale. Invece, con questa legge si cerca di offri-

re una visione globale dell'impegno finanziario sostenuto dai principali organismi, e segnatamente da quelli pubblici, che, a diverso titolo, svolgono o promuovono attività di formazione professionale.

Ci sembra che l'articolo 22 dia una sostanziale risposta agli obiettivi che ci eravamo posti e che ho testé succintamente ricordato. Esso, al primo comma, stabilisce che le attività di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune previsto dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che a tale fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato e attinenti ad attività di formazione professionale trasferiti o da trasferire alle regioni stesse, e che sempre a tale fondo viene conferito l'importo corrispondente alla « disponibilità del fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979 ».

Su questo punto, desidererei che il rappresentante del Governo ed il relatore dicessero esplicitamente che le disponibilità del FAPL, da trasferire al fondo comune regionale, non sono solo quelle prelevate ogni anno attraverso i famosi decreti del ministro, ma quelle effettive del FAPL, tutte quelle che alimentano il fondo costituitosi nel 1949 e che però con questa legge, e precisamente con l'articolo 23, viene abolito.

Riteniamo che le regioni, anche se sono stati conferiti oneri a loro carico per le quote previdenziali relative agli apprendisti artigiani, come stabilito dall'articolo 16, acquisiscano con questa legge (sempre che il Senato non modifichi tale articolo) una capacità finanziaria certa, in quanto il fondo comune regionale prevede ogni anno l'adeguamento secondo meccanismi prestabiliti per altre voci.

Giudichiamo pure obiettiva la definizione contenuta nel secondo e terzo comma dell'articolo 22, perché fa conseguire al Governo, e per esso al ministro del lavoro, la trascrizione del finanziamento previsto per le attività di competenza dello Stato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del

lavoro, il cui ammontare viene fissato annualmente con la legge finanziaria.

Nel concludere, dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 22, in quanto la normativa ed i criteri in esso previsti costituiscono un passo in avanti sulla strada della moralizzazione e del risanamento finanziario in questo settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 22 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Suppressione del fondo addestramento professionale lavoratori).

« Il fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.

L'amministrazione del fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del fondo addestramento professionale lavoratori ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel

cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.

23. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

BONALUMI, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato dalla Commissione all'articolo 23 ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 23. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge:

(*Ulteriore finanziamento delle attività di formazione professionale*).

« Per l'esercizio finanziario 1979 i fondi destinati a costituire il soppresso fondo addestramento professionale lavoratori sono destinati nella misura del 75 per cento alle attività formative svolte dalle regioni e sono ripartiti fra le stesse, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base ai parametri di cui all'articolo 17, secondo, terzo e

quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

La quota residua è destinata al finanziamento delle attività rientranti nella competenza dello Stato, quali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 22 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

(*Contributi dei fondi comunitari*).

Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano, per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal fondo sociale europeo sia l'integrazione del fondo di cui all'articolo seguente.

24. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

BONALUMI, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento della Commissione all'articolo 24 ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

ZOPPETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 24.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPETTI. Questa dichiarazione di voto riguarda l'articolo 24, ma certamente tiene conto degli articoli successivi ed ha lo scopo di precisare la posizione del gruppo comunista sulla normativa legislativa proposta dal ministro del lavoro e fatta propria dalla Commissione per le parti che riguardano l'autorizzazione alla presentazione di progetti di formazione professionale agli organi comunitari, l'istituzione del fondo di rotazione per favorire l'accesso ai finanziamenti dei fondi comunitari, il finanziamento integrativo dei progetti speciali eseguiti dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale fra domanda e offerta di lavoro nelle zone del sud, le forme di erogazione, sotto forma di acconto, previste dall'articolo 26.

L'articolo 24, secondo comma, nel nuovo testo della Commissione, stabilisce una normativa in base alla quale si impegna il CIPE a indicare, entro il 30 settembre di ogni anno e secondo i parametri fissati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro il quale ogni regione può autorizzare lo inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi del fondo sociale europeo sia l'integrazione dei fondi previsti dagli articoli 25 e 26 del provvedimento in esame. Questi meccanismi ed il cospicuo finanziamento destinato ai due fondi di cui agli articoli appena richiamati creano condizioni favorevoli per l'accesso dell'Italia ai fondi CEE, ma pongono le regioni di fronte a una maggiore responsabilità ed alla esigenza di operare un'effettiva programmazione delle attività di formazione professionale.

Un elemento su cui la Commissione lavoro si è soffermata e che tutte le componenti politiche hanno condiviso riguar-

da la necessità che i progetti di formazione, finanziati dai fondi di cui agli articoli 25 e 26 e dai fondi comunitari, siano finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

C'è invece da essere poco soddisfatti - e non lo siamo soltanto noi: anche i sindacati manifestano perplessità e ritengono transitoria la formula adottata - per quanto concerne l'impiego del finanziamento destinato ai fondi previsti dagli articoli 25 e 26. Il ministro ha detto che la cifra prelevata attraverso il fondo dell'assicurazione obbligatoria involontaria si aggira sui 250 miliardi. È prevista infatti - articolo 25 -, con il 1° gennaio 1979, la diminuzione delle aliquote contributive per gli assegni familiari, a carico delle aziende, nella misura dello 0,30 per cento, mentre l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria aumenta dello 0,30 per cento. L'operazione non è puramente amministrativa, ma da essa consegue un parziale vantaggio per le aziende, in quanto al contributo per la disoccupazione involontaria non sono soggette tutte le aziende, come avviene invece per quanto concerne le quote contributive relative agli assegni familiari.

Facciamo, altresì, presente che non è più possibile legiferare senza impostare un discorso di riforma complessiva degli oneri sociali a carico delle aziende e del lavoratore. Con questo provvedimento si fa più pressante ed urgente il discorso su tale materia, soprattutto nel momento in cui si avvicina la scadenza della fiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle aziende.

Concludo dicendo che questo provvedimento richiama altre iniziative riformatrici da attuare nel campo del collocamento e dell'apprendistato, e l'istituzione degli osservatori regionali.

Il ministro lo ha ieri rammentato e ulteriormente precisato. Quello che chiediamo è di operare in modo incisivo e tempestivo, se vogliamo rendere proficuo il lavoro svolto in occasione dell'esame di questo provvedimento e assicurare uno sbocco positivo allo sforzo che aziende

e lavoratori si sono impegnati a compiere, anche se in forma transitoria, attraverso il contributo finanziario del fondo per la disoccupazione involontaria.

Considerazioni di questa natura non fanno comunque venir meno il nostro voto favorevole sull'articolo ora in esame e sui successivi, anche se ciò che ho detto pone tutti, e non soltanto noi comunisti, nella condizione di lavorare e lottare per acquisire gli obiettivi indicati nella legislazione italiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24. 1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 24, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(Contributi del Fondo sociale europeo).

« Ai fini di cui all'articolo 18, lettera f), le regioni presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dal Ministero stesso, i progetti di attività di formazione professionale per l'ammissione al finanziamento del fondo sociale europeo.

Le imprese a partecipazione statale che intendono beneficiare dei contributi dei fondi comunitari per finanziare propri progetti di formazione professionale, devono corredare la loro domanda del parere delle competenti regioni sulla conformità del progetto stesso ai programmi regionali.

Le regioni hanno facoltà di erogare finanziamenti integrativi a favore di imprese private che intendano fruire del contributo dei fondi comunitari per propri progetti di formazione professionale. Il finanziamento stesso è subordinato alla conformità del progetto formativo agli obiettivi del programma regionale e non può essere superiore all'importo che l'impresa interessata ha volontariamente versato alla regione per sovvenzionare le attività di formazione professionale ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

Ai fini di cui all'articolo 18, lettera f), le regioni, le imprese private, le imprese a partecipazione statale o loro consorzi e gli altri enti di diritto pubblico riconosciuti dal fondo sociale europeo, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dallo stesso, i progetti di attività di formazione professionale per l'ammissione al finanziamento del fondo sociale europeo.

Le imprese private e le imprese a partecipazione statale, per beneficiare dei contributi dei fondi comunitari per finanziare i propri progetti di formazione professionale, devono corredare la loro domanda del parere delle competenti regioni.

25. 1. COSTAMAGNA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al fine di facilitare l'accesso al fondo sociale europeo da parte di enti ed istituti di diritto privato, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenterà proposte per la costituzione di un apposito fondo di rotazione, determinandone l'ammontare e le modalità di funzionamento.

25. 2. COSTAMAGNA.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerli.

COSTAMAGNA. Rinunzio a svolgerli, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

(Istituzione di un fondo di rotazione).

Pe favorire l'accesso al fondo sociale europeo e al fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui

all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

- 1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
- 2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
- 3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
- 4) dal 4,30 al 4 per cento;
- 5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato « Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 ».

25. 3.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo e di esprimere, altresì, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 25.

BONALUMI, *Relatore*. L'emendamento 25. 3 della Commissione si illustra da sé; esprimo parere contrario all'emendamento Costamagna 25. 1, in quanto vi è contenuta una formulazione diversa rispetto a quella predisposta dalla Commissione, che riteniamo più precisa e articolata.

PRESIDENTE. Articolata, certamente!

BONALUMI, *Relatore*. La Commissione esprime altresì parere contrario all'emendamento Costamagna 25. 2; in quanto assorbito dall'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1978

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione. Concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 25. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 25. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 25, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Costamagna 25. 2 è quindi precluso.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(*Apprendistato e formazione-lavoro*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad una nuova regolamentazione dell'apprendistato, dei contratti di formazione-lavoro e degli *stages* di formazione, armonizzandoli con i principi di cui alla presente legge, al fine di costituire, accanto al canale Centro formazione professionale un canale aziendale di formazione, in modo da offrire ai giovani in cerca di occupazione ed ai lavoratori occupati più ampie possibilità formative, tra loro coordinate ed integrantesi a vicenda.

25. 01.

COSTAMAGNA.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di illustrarlo.

COSTAMAGNA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 25 aggiungere i seguenti:

ART. 25-bis.

(*Finanziamento integrativo dei progetti speciali*).

Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1401.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 02.

ART. 25-ter.

(*Erogazione dei finanziamenti*).

A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del ministro del lavoro

e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.

Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 25-bis.

25. 03.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarli e, altresì, di esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Costamagna 25. 01.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Costamagna 25. 01, in quanto si tratta di materia già trattata dall'articolo 16.

La Commissione raccomanda all'approvazione della Camera i suoi articoli aggiuntivi 25. 02 e 25. 03.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta gli articoli aggiuntivi della Commissione. È contrario all'articolo aggiuntivo Costamagna 25. 01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Costamagna 25. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 25. 02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 25. 03, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

(*Abrogazioni*).

« Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del testo approvato. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

« L'azione di profondo rinnovamento del quadro giuridico e degli obiettivi istituzionali del sistema formativo ed educativo del paese trova con la legge-quadro sulla formazione professionale uno dei suoi punti nodali più qualificanti, unitamente alla riforma della scuola secondaria superiore ed alla riforma universitaria, anche se non esaustivo della complessità dei rapporti e delle interdipendenze che collegano i momenti della istruzione e del lavoro con le sue tendenze evolutive sul piano scientifico, tecnologico e contrattuale.

Gli stessi temi e le stesse problematiche sono emersi nei dibattiti sull'occupazione giovanile, sulla riconversione e mobilità professionale, sul collocamento.

A completare il quadro d'insieme degli strumenti e delle attività di educazione professionale resta ancora un ampio spazio di intervento costituito da tutta la area delle iniziative formative "sul campo", dall'incrocio tra attività formativa

ed esperienza aziendale, dalla regolamentazione di tale esperienza, dal ruolo essenziale insostituibile che hanno tali processi, anche agli effetti delle stesse esperienze di innovazione formativa.

Il Parlamento ravvisa pertanto l'esigenza di provvedere in tempi molto stretti e comunque contestualizzati ai dibattiti sulle riforme sul tappeto, ad una revisione dell'istituto dell'apprendistato che ne riconnetta la normativa e la coordini all'insieme degli indirizzi innovatori introdotti nella scuola, nella formazione professionale, nella legislazione del lavoro.

In particolare, la nuova legislazione sull'apprendistato deve riguardare:

a) la disciplina del collocamento degli apprendisti in ogni tipo di attività economica secondo procedure conformi alle esigenze e peculiarità di ciascuno di questi tipi, nonché rapporti quantitativi tra personale qualificato ed apprendisti;

b) la revisione del contratto di apprendistato e la sua correlazione alla normativa prevista dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, ivi compresa la definizione dei titoli di accesso e della durata del tirocinio per le varie qualifiche; l'orario di lavoro e la sua ripartizione tra attività formative tecniche e pratiche;

c) il quadro normativo ed operativo nel quale agiscono le regioni anche in ordine alla programmazione delle iniziative formative ed alla vigilanza sullo svolgimento del rapporto di apprendistato in tutti i suoi aspetti;

d) la revisione delle modalità di svolgimento della formazione teorica e pratica, garantendone la flessibilità alle varie circostanze; il collegamento alle norme dei contratti collettivi di lavoro, la adeguatezza, la pertinenza e la sistematicità degli interventi formativi. Dovranno essere previste norme particolari per i soggetti privi del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) la conclusione dell'apprendistato, comprendendo le procedure di riconoscimento delle qualifiche conseguite, i benefi-

ci connessi ai casi di riconoscimento anticipato della qualifica e le garanzie per i soggetti nei casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;

f) la revisione della normativa assicurativa e previdenziale con particolare attenzione per i problemi dei lavoratori autonomi.

(9/1348/1) « BALLARDINI, BONALUMI, ZOPPETTI, LODOLINI FRANCESCA, CABRAS, FERRARI MARTE, ROBALDO ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato ?

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno ?

BONALUMI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amelia Casadei. Ne ha facoltà.

CASADEI AMELIA. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana alla legge-quadro concernente la formazione professionale, desidero molto brevemente illustrare le motivazioni di tale voto.

In un momento di crisi della società che ci sembra caratterizzata, dolorosamente, come crisi di solidarietà sociale, riteniamo che votare in questo Parlamento la prima sostanziale legge-quadro — dopo la completa attuazione della legge n. 382 in seguito all'entrata in vigore dei relativi decreti delegati — e una legge-quadro sulla formazione professionale abbia un par-

nicolare significato. Una legge-quadro, innanzitutto, che cerca di individuare e coordinare i comportamenti dei diversi soggetti, istituzionali e sociali, centrali e periferici, nel rispetto delle reciproche competenze, ma anche nella coerenza ad obiettivi comuni di sviluppo della comunità nazionale, è un contributo non piccolo alla crescita della partecipazione e della solidarietà democratica ed alla realizzazione di una comunità che sia casa di tutti perché costruita con l'impegno di tutti. Una legge-quadro sulla formazione professionale, in secondo luogo; se crisi e rifiuto di vincoli di solidarietà sociale e tentazione di ribellismo distruttore nascono anche da perdita del senso di appartenenza alla comunità sociale, da rifiuto delle sue regole, dei suoi valori o dei suoi miti, dal non riconoscersi più di molti nel proprio lavoro e nel proprio ruolo, sino al rifiuto di ogni lavoro e di ogni ruolo, e insieme dall'impossibilità di realizzarsi per molti soprattutto giovani, in un ruolo, in un lavoro che la società sembra rifiutare; se rifugio nel « privato », di cui la stampa sta in questi giorni dando esempi e teorizzazioni significative, e rifugio nel corporativismo qualunque, oppure libertario, nascono anche dal contemporaneo rifiuto di insicurezza, e allora si cercano facili o rischiose appartenenze, o dal rifiuto di responsabilità, ci sembra che l'invito che viene da una legge-quadro sulla formazione professionale a riflettere sul tema del lavoro e della professionalità — e ad operare per la crescita di occasioni di lavoro e professionalità — sia un momento essenziale per la crescita della coscienza civile e democratica del paese. Da un lato essa chiede, impone, alla programmazione nazionale e locale scelte di sviluppo che permettano di offrire a tutti un lavoro, ma che permettano anche di non chiedere a nessuno un lavoro inutile, di dividere equamente il peso del lavoro, di non sprecare energie, tempo, libertà per produrre cose futili o addirittura nocive; dall'altro impone il superamento dell'ormai antiquata, ambigua, stantia divisione tra lavoro operaio o manualità e lavoro intellettuale, per ricom-

porre attorno al valore della professionalità l'unità e la liberazione e la promozione della persona, insieme alla crescita e alla promozione dello sviluppo socio-economico, produttivo del paese.

Sulla linea di questi due versanti la democrazia cristiana crede di aver dato un contributo e di ritrovare nella legge-quadro le sue idee di fondo: sul significato e sul riconoscimento del decentramento regionale e delle autonomie locali; sulla unitarietà del mercato del lavoro e degli strumenti di politica attiva del lavoro; sulla partecipazione di tutti i soggetti — pubblici e privati — alla individuazione e attuazione della programmazione dello sviluppo ai vari livelli, in una ricomposizione organica delle diverse presenze in base non a preclusioni ideologiche ma a una severa verifica della validità del servizio offerto e del buon uso delle risorse usate; sulla necessità di mettere a disposizione della formazione professionale, nella suddivisione delle risorse del paese, fondi almeno dignitosi, che siano segno concreto, e non solo simbolica testimonianza, della volontà di riconoscere il lavoro, e per ciò la formazione al lavoro come valore base della vita sociale e che diano insieme concreta possibilità di esistenza al libero esplicarsi delle diverse proposte formative nella realizzazione di comuni obiettivi; ancora, sulla affermazione della funzione formativa e del contenuto culturale di ogni lavoro, pur se manca nella legge — e qualcuno lo ha lamentato — un'esatta definizione della professionalità; sull'esigenza di una circolarità e alternanza fra esperienze di lavoro, studio, formazione che sembra trovare temporaneo riscontro oggi nelle esigenze del sistema produttivo e nella disponibilità e libera scelta individuale, soprattutto delle nuove generazioni.

Sono idee di fondo che trovano rispondenza in precisi aspetti previsti dalla legge che stiamo per votare; in particolare il rapporto con il sistema scolastico nella prevista circolarità, tra sistema scolastico e di formazione professionale, garantita anche se non stabilita in una già definita corrispondenza quasi ad incastro -

da qualche parte politica richiesta - tra singoli anni scolastici e singoli moduli o cicli formativi; è previsto altresì questo rapporto nella possibilità di reciproco utilizzo di strutture, personale, strumenti a fini didattici e di sperimentazione.

Il secondo punto è costituito dal rapporto con il sistema produttivo e l'impresa, che trova valorizzazione e spazio non solo nella possibilità di utilizzo delle imprese o di loro consorzi da parte delle regioni o delle istituzioni operanti nella formazione a fini formativi, per allievi e docenti, ma anche nella partecipazione dell'impresa, attraverso la rappresentanza delle associazioni di categoria, a tutti i momenti centrali e regionali, della programmazione e del controllo sociale della gestione delle iniziative di formazione; come terzo punto, la riconduzione, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, di tutte le iniziative formative, vuoi quelle previste da altre leggi, quali la disoccupazione giovanile, la riconversione, vuoi da settori particolari, come l'agricoltura, il commercio, l'artigianato, lo apprendistato.

Lo spazio, infine, previsto per l'inserimento e la promozione degli invalidi del lavoro e, in genere, di portatori di minorazioni: è un punto cui attribuiamo profondo valore civile e morale e che trova in questa legge alcune affermazioni e disposizioni significative: dalla predisposizione di misure atte a garantire ogni possibile integrazione e, insieme, il reale rispetto delle obiettive condizioni di difficoltà, vuoi nella predisposizione di idonee iniziative di formazione professionale, vuoi nella previsione di tirocinio guidato da docenti nell'impresa.

Rimangono alcune preoccupazioni e alcuni punti che, per una piena attuazione, rimandano ad altri provvedimenti che auspichiamo solleciti. La preoccupazione, per esempio, che nella fase transitoria della attuazione della riforma della scuola secondaria superiore vengano a diminuire le reali possibilità di formazione professionale ora garantite dal sistema regionale e dagli istituti professionali di Stato. È una preoccupazione che sentiamo di tra-

smettere ai colleghi della Commissione istruzione, impegnati al Senato nell'esame della riforma. La necessità, ancora, di impegnarsi celermente nella riforma del servizio del collocamento, anche ai fini della definizione delle modalità di riconoscimento delle qualifiche, per il collocamento e la contrattazione collettiva: è in tale sede che deve trovare riconoscimento il conseguimento di capacità acquisite sul lavoro o conseguite all'estero. La necessità, infine, di rivedere globalmente e con urgenza tutta la legge sull'apprendistato, di cui si è fatto portatore l'ordine del giorno che è stato presentato.

A conclusione, vorrei esprimere l'auspicio che questa legge-quadro trovi una sollecita approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento e, successivamente, trovi una coerente volontà di attuazione, in una collaborazione significativa tra amministrazione centrale, regioni e forze sociali (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevole ministro... In realtà, il ministro Scotti è a Bruxelles...

PRESIDENTE. Non è proibito rivolgersi ad un ministro, anche se assente. È un atto di grande garbo, onorevole Scovacricchi.

SCOVACRICCHI. Il dato generale ed essenziale emerso da questo ampio dibattito sulla formazione professionale è stato l'esigenza di avere una legge nuova ed efficace che aggiorni metodi, strutture ed obiettivi della formazione professionale alla odierna realtà del paese. Ciò, per altro, sottintende la necessità di ordinare, nel senso di porvi ordine, e di razionalizzare, il settore, così come ha affermato ieri il ministro Scotti nella replica, anche per porre termine ad un uso non sempre giusto e produttore delle risorse pubbliche, cioè dei finanziamenti. Finanziamenti pur rilevanti, se è vero - stando almeno alla

fonte ISFOL — che nell'esercizio 1974 furono destinati al finanziamento della formazione professionale, nelle sue varie articolazioni, oltre 465 miliardi, dei quali — si badi bene! — il 76 per cento era a carico degli organi dell'amministrazione centrale dello Stato.

Si registrerebbe, a nostro avviso, già un successo, o quanto meno un risultato positivo, se si garantisse, con questa legge, l'uso razionale ed efficace di tali fondi. Non attendiamoci, comunque, effetti miracolistici sul piano della occupazione, come qualcuno ha pensato e detto anche in quest'aula, perché altrimenti potremmo andare incontro a nuove delusioni, quali quelle seguite alla legge sulla occupazione giovanile. Lo stesso ministro, se non vado errato, ha detto ieri che il provvedimento che ci accingiamo a votare può aiutare, non risolvere il problema, permanendo al fondo quello più vasto e, per certi versi drammatico, dello sviluppo economico e produttivo. Però, si deve pretendere che questa legge dia al giovane un valido e sostanziale apporto, tecnico e formativo, alla sua inclinazione professionale.

Ecco il punto. Serietà ed efficienza delle strutture e dei metodi operativi! Non sono ottimista come la collega Casadei, che mi ha preceduto. Il giovane viene indotto a presentarsi e a frequentare i corsi solo se ravvisa negli stessi serietà di contenuto tale da garantirgli un sostanziale arricchimento della sua preparazione. Il partito socialista chiedeva la riaffermazione del concetto pubblicistico dell'istruzione professionale, riservato cioè essenzialmente a strutture di carattere pubblico. A noi tale discorso, tale criterio sta bene.

Ma c'è qualcosa di non detto in tutta questa discussione, per una strana forma di pudore e timore reverenziale nei confronti dei sindacati, che avranno praticamente la gestione esclusiva della formazione professionale.

Da un lato, questo è positivo, perché si coinvolge una forza sociale direttamente interessata e istituzionalmente competente nel settore; dall'altro, una gestio-

ne siffatta, di così grave impegno e responsabilità, deve presupporre un salto di qualità molto elevato delle strutture addette, in ordine alle esigenze più onerose e sempre crescenti del settore stesso.

Le perplessità che avevamo espresso in sede di discussione generale, a proposito dell'articolo 5, rimangono giustificate e vive, perché rimane l'indeterminatezza della formulazione riferita agli enti abilitati ad operare: si veda l'esempio della fondazione Cini, di riconosciuta efficienza in tutto il mondo, la quale non potrà essere utilizzata, sulla base di questa legge.

Concludendo, buona o cattiva, questa legge era necessaria. Non ci resta che auspicare che sia buona e che, se non lo sarà subito, lo diventi. Dopo i primi tempi di applicazione, dopo il rodaggio, cioè, come è accaduto per tanti altri provvedimenti, sapremo se oggi stiamo compiendo un utile servizio alla nostra società. Toccherà soprattutto al comitato nazionale per la formazione professionale di verificarne periodicamente la validità e di proporre eventuali aggiornamenti. Direi che stiamo firmando una cambiale in bianco, ma la firmiamo, nonostante tutte le riserve che ora e prima di ora abbiamo espresso, sperando che venga onorata alla scadenza e che gli avallanti, che sono gli organi dello Stato, assolvano alle loro responsabilità di verifica (*Applausi dai deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Adriana Palomby. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. Non c'è dubbio che questa legge-quadro si pone tra i provvedimenti di maggior rilievo che stanno giungendo ad approvazione in questo ramo del Parlamento. È ancora amaro pensare e constatare che quest'aula, che viene considerata la cassa di risonanza dei problemi più importanti, finisce con l'essere una cassa vuota, nella quale poche persone discutono e molte appaiono solo al momento dell'approvazione. Questo trova ragione in una sorta di disincantamento da parte di taluni, che ormai ve-

dono le leggi preparate prevalentemente negli incontri interpartitici.

Ora, questa legge è importante, innanzitutto perché chiude un periodo, che è iniziato dal trasferimento di competenze alle regioni, nel quale, in carenza di una legge-quadro, c'è stata da parte delle regioni una produzione normativa avventurosa, dato che mancava il quadro di riferimento centrale, e fortemente divaricata dall'una all'altra regione. Un primo aspetto positivo di questa legge è, quindi, il fatto che con essa si pone in essere un unico quadro di riferimento per la normativa regionale.

Questa legge, indubbiamente, non si poteva limitare a chiudere un periodo di legiferazione senza riferimento, ma doveva affrontare i grossi problemi della formazione professionale che, in una società che vuole vivere un suo sviluppo oltre che civile anche economico, ha la sua fondamentale importanza.

La Commissione ha, a mio avviso, assolto al compito di sviscerare tutta la problematica della formazione professionale, di creare e indicare strumenti per l'attuazione dei fini della legge, e ha fatto dei passi sul terreno di una riconsiderazione del fatto formativo professionale, sottraendo la formazione professionale ad una concezione restrittiva tecnico-pratica, considerandola come un fatto culturale il quale opera attraverso la professionalizzazione che eleva e promuove globalmente la persona umana: questo mi pare un altro dato positivo. È un dato positivo di cui dobbiamo tener conto proprio in relazione a quella necessità di professionalità che si pone da tutto il mondo produttivo in riferimento agli sviluppi dell'economia generale.

Altro punto importante è stato l'aver effettivamente, nel quadro di una riconsiderazione e di una rivalutazione della formazione professionale, previsto la formazione professionale come un processo permanente che va al di là della prima qualificazione, che va alla riqualificazione, alla specializzazione, alla riconversione, alla rieducazione professionale abbracciando tutta la gamma attuale e potenziale dei la-

voratori per prepararli ad esigenze della tecnologia moderna e dei nuovi impianti di organizzazione del lavoro.

Questo è un fatto importante, perché quando consideriamo che la formazione professionale ha delle fondamenta che investono i riflessi economici e sociali della disoccupazione, indubbiamente la professionalizzazione diventa estremamente rilevante perché non è soltanto un fatto sociale, che deve ridurre le punte alte della disoccupazione, ma deve essere rivolta ad evitare le strozzature dell'economia.

È importante l'aver sottolineato ripetutamente la necessità di un aggancio dei programmi formativi alla programmazione economica e alle esigenze produttive, evitando le disarticolazioni, la produzione di lavoratori qualificati, che restano disoccupati, l'aggancio continuo con quella che è la realtà economica del paese; e, dall'altro lato, il continuo raccordo con un altro sistema, che è quello scolastico, dal quale entrate ed uscite non devono avere preclusioni, ma devono essere concordate dagli organi competenti attraverso misure idonee, salvaguardando, in ciascuno, il diritto di poter ritornare alla scuola dopo la formazione professionale o durante la formazione professionale come il diritto di chi va alla scuola statale di poter scegliere uno sbocco che lo immetta in un canale della formazione professionale.

In questo quadro sono chiamati responsabilmente, con lo Stato, con la sua funzione centrale e con le sue competenze residue e di coordinamento, le regioni, gli enti locali, gli enti di formazione professionale, i sindacati, le imprese nel rispetto del pluralismo e nel rispetto di una pluralità di proposte culturali sempre utili, perché rappresentano esperienze didattiche e pedagogiche pregevoli, che non vanno disperse e che non vanno sottovalutate. Questo testo legislativo esprime una posizione precisa di rispetto di tale pluralismo, preservando il quadro della programmazione regionale, considerando la pluralità inserita in tale quadro, coordinata ad un fine, che è stabilito dalle regioni nell'interesse dell'economia nazionale oltre che degli utenti del servizio.

In tale quadro si è posto anche il problema dei canali comunitari ed internazionali, che possono fare da supporto allo sforzo che deve compiersi su questo terreno nel nostro paese, se si vuole veramente salvare il paese da una disoccupazione strutturale e qualitativa, oltre che quantitativa. A me sembra che il fondo di rotazione sia stato uno strumento idoneo, che potrà consentire di utilizzare i fondi assegnati all'Italia dagli organismi comunitari, senza lasciarli inutilizzati, com'è accaduto nei tempi passati. Tali fondi potranno essere utilizzati a pieno, nell'interesse dei nostri giovani, dei lavoratori che debbono essere riqualificati o specializzati o riconvertiti, nel senso cioè di quel passo in avanti, di quella progressione continua che il lavoratore deve seguire, se vuole essere il protagonista del suo tempo e non essere il soggetto passivo, che subisce soltanto i mutamenti che si producono nella società.

Mi pare che sotto tale profilo un altro punto interessante sia quello di aver posto in un'unica commissione, in collegamento con la commissione del pieno impiego prevista dalla legge sull'occupazione giovanile, la possibilità di cominciare a mettere insieme strumenti che devono realizzare la politica attiva del lavoro. Lo strumento non è tuttavia ancora completo: passi avanti si devono e si possono fare, quando si sarà sciolto il nodo, ormai annoso, del collocamento e quello della mobilità e di altri provvedimenti importanti, che vanno a saldarsi e che devono comporsi in questa dinamica, in questa posizione attiva per l'avvio all'occupazione e la creazione dell'occupazione.

Credo che tali argomenti vadano considerati con attenzione e che non si possa fare, per ora almeno, il processo alle intenzioni. Noi riteniamo che questa legge abbia in sé gli elementi validi per produrre effetti positivi, nella misura in cui chi gestirà la legge la gestirà in maniera seria, corretta e puntuale. Spesso infatti si parla di leggi cattive riferendosi invece a gestioni cattive delle leggi.

Noi ci auguriamo che la gestione di questa legge sia una gestione corretta, puntuale, vigile, controllante giorno per giorno sia l'applicazione delle leggi che esistono in materia sia soprattutto la puntualità nella rispondenza dei fini e degli obiettivi che dalla legge sono stati fissati.

Signor Presidente, come lei sa di questa legge si discusse in Commissione, per ben due anni ed è nata da un travaglio profondo passato attraverso le indagini conoscitive fatte con tutte le forze sociali, le regioni, i sindacati, gli enti per la formazione professionale, ed ha visto che a questa prima fase è seguita la fase che ci ha portato alla rapida approvazione degli articoli.

Il gruppo di democrazia nazionale, che ha partecipato attivamente, continuamente e responsabilmente alla redazione del testo che oggi si pone alla nostra approvazione, vota favorevolmente nella fiducia che la legge non venga disattesa dalla sua cattiva gestione (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Robaldo. Ne ha facoltà.

ROBALDO. Il nostro intervento nella discussione sulle linee generali su questo progetto di legge era stato molto critico, perché giudicavamo insufficiente il ruolo che in quel testo veniva dato all'impresa, che, se vogliamo, è protagonista primaria della cultura professionale che la formazione professionale trasmette; nonché insufficiente e incerta anche la destinazione del personale qualificato. Altro punto nodale non risolto in modo adeguato ci era parso quello relativo al raccordo fra formazione professionale e sistema scolastico. Infine noi avevamo ritenuto non sufficientemente adeguato l'esatto quadro di procedure per le qualifiche e per i controlli. Questa è la prima legge-quadro sui rapporti fra Stato e regioni varata da questo Parlamento e noi riteniamo che sia l'occasione per definire il tipo e il modo di controllo che lo Stato deve esercitare

su talune materie che non possono essere totalmente delegate alle regioni.

In realtà la legge, nonostante l'intenso lavoro di emendamenti, lavoro defaticante, continuo e assiduo che, anche se aveva avuto la premessa di due anni di lavoro approfondito in Commissione e in Comitato ristretto, è stato ancora ulteriormente approfondito dalle forze della maggioranza parlamentare; dicevo che in realtà la legge, nonostante questo lavoro, nel testo che viene licenziato in questa prima lettura presenta ancora numerosi punti dubbi o addirittura inaccettabili.

Noi abbiamo il dubbio che, così com'è, la legge non sia in grado di porre in atto i processi di integrazione tra scuola e formazione professionale e tra quest'ultima e il sistema produttivo, né secondo noi viene garantito il rapporto con le regioni.

Noi dobbiamo dare atto del grosso sforzo che c'è stato in questi giorni per arrivare a superare dei momenti di contrasto ideologico, che sembravano quasi laceranti, tra le forze politiche. Una delle nostre indicazioni, che era quella relativa al ruolo dell'impresa come momento di cultura professionale, dobbiamo riconoscere che è stata rivista obiettivamente, accettata e posta nella sua giusta prospettiva, come la realtà vuole che sia. Quindi si è aperto con l'impresa un dialogo, considerando questa come il contraddittore reale dello sbocco dei lavoratori qualificati.

Però noi riteniamo che altri due punti nodali, sui quali avevamo richiamato l'attenzione delle altre forze politiche, così come sono stati formulati nell'articolo 8 e nell'articolo 14, non siano chiari e, soprattutto, efficaci per una reale, concreta e positiva applicazione della legge. Mi riferisco, in particolare, ai passaggi della scuola secondaria alla formazione professionale che non sono momenti definiti, per cui restano dei chiaroscuri, che vorremmo fossero dal Senato, in seconda lettura, maggiormente delineati e determinati. Analogamente, non riteniamo sufficientemente garantite le procedure attraverso le quali le qualifiche vengono con-

cesse. Manca, infatti, un controllo obiettivo che garantisca che le qualifiche che vengono date in una regione del sud o del nord siano uguali, affinché si abbia al momento dell'inserimento nel mondo del lavoro pari qualità di preparazione fra i vari qualificati. Riteniamo che questo sia un punto estremamente importante, perché diversamente si rischia di fare una serie di « qualificati », simili a quella che è stata, purtroppo, in passato la miriade di diplomati e di laureati senza una specifica qualifica che non veniva accettata nel mondo della produzione e del lavoro. Noi riteniamo che proprio dal modo e dalla serietà dell'attribuzione delle qualifiche dipenda la spendibilità del titolo nel mondo del lavoro. A nostro giudizio, non pensiamo che ciò sia garantito nell'articolato e in particolare dell'articolo 14.

Il nostro voto contrario sugli articoli 8 e 14 ci porta ad una considerazione di attesa nei confronti di questa legge e, quindi, il nostro sarà un voto di astensione. Si tratta di un'astensione critica e benevola per contempo, se vogliamo, perché abbiamo avuto il conforto dell'accettazione di certe nostre impostazioni, in particolare come già detto, per quel che si riferisce al ruolo del momento imprenditoriale rispetto alla formazione professionale.

Riteniamo e speriamo che un momento di riflessione, fra il licenziamento del testo da parte della Camera e il successivo esame al Senato, consenta di rivedere questi due punti che consideriamo estremamente qualificanti e determinanti ai fini di una effettiva applicazione della legge che possa andare incontro alle aspettative dei lavoratori, per qualificarli sul piano professionale, al fine di permettere loro di inserirsi realmente nel mondo del lavoro e di evitare che vengano ancora tenuti lontano con *escamotages* più o meno consentiti dall'attuale legge sul collocamento; e per far sì che le imprese non possano più avere vantaggio a creare al loro interno dei qualificati, piuttosto che assumerli con le qualifiche date dalla formazione professionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mar-
te Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non è mia intenzione riproporre, a conclusione di un ampio e qualificato dibattito sulla legge-quadro per la formazione professionale, l'insieme dei problemi o dei rilievi che hanno trovato accoglimento o parziale accettazione, o che sono stati anche respinti, nel testo definitivo che è al nostro esame, ma desidero solo richiamare alcune puntualizzazioni o considerazioni che reputiamo necessarie per dare significato coerente al voto che andremo ad esprimere.

Non c'è neppure da chiedersi se sia necessaria una legge di principi sulla formazione professionale; e ciò non solo perché la Costituzione preveda una simile normativa, ma anche per il fatto che il sistema formativo in Italia ha proceduto con molto disordine e, salvo singoli casi che costituiscono perciò eccezioni alle regole, con scarsa funzionalità e limitata, quasi inesistente, produttività, ad eccezione di quella di tipo elettorale, sfruttata da forze che vi hanno trovato o inventato un grosso filone clientelare e un cospicuo « polmone » finanziario.

Le regioni, le uniche competenti in materia di formazione professionale, ai sensi della norma costituzionale, hanno operato fino ad oggi, in assenza di una legge-quadro, in maniera difforme. In alcune regioni addirittura si è delineata una scuola parallela, inevitabilmente di « serie B », concorrente con quella statale. Ciò è stato giustificato, non sempre in maniera valida, con il fatto che le regioni sono state costrette a colmare i vuoti lasciati dall'amministrazione statale, ma si è dimenticato che già lo Stato, con gli istituti professionali proliferati in modo abnorme, ha finito con il fare concorrenza a se stesso, riuscendo a convogliare in tale ordine di scuola una grossa schiera di giovani, il che ha determinato un forte decremento di iscrizioni in tutta la restante fascia della secondaria superiore.

È per questo motivo, ed anche per altre ragioni che illustrerò più avanti, che il gruppo del partito socialista italiano è convinto dell'urgenza e della necessità di una legge-quadro, che porti ordine, certezza, organicità nella materia della formazione e di una ricorrente qualificazione professionale. È proprio per questo che particolare rilievo avrebbero dovuto avere nella legge i rapporti tra la formazione professionale e la scuola secondaria superiore e altresì le forme dell'educazione continua, permanente e ricorrente, che il decreto n. 616 ha incluso tra le competenze che sono passate alle regioni.

Non si può essere — è vero — tra coloro che non auspicano un sempre più ampio impegno sia programmatico che decisionale delle regioni; ma, al riguardo, pare proprio che i regionalisti non abbiano fatto un buon servizio neppure alle regioni, attribuendo ad esse una non ben precisata competenza sulla formazione continua, ricorrente e permanente (vedi articolo 35). Potrebbe essere questo, infatti, un modo per vanificare sia la consistenza e la portata della formazione professionale, come essa viene attribuita alle regioni, sia la dimensione nuova dell'educazione continua, ricorrente e permanente, che non può ridursi ormai ad una verniciatura della paternalistica e riduttiva educazione popolare. C'è già chi vorrebbe ricordarci che la formazione professionale di competenza regionale, secondo il dettato costituzionale, non può essere che quella di primo livello, quella di tipo meramente addestrativo, in cui più nessuno crede e che, oltretutto, nessuno — ed è importante — è più disposto a subire.

È quindi ovvio che l'attribuzione in forme non definite ed anche improprie dell'educazione continua, ricorrente e permanente alle regioni può consentire, da un lato, che queste credano loro compito aprire e far funzionare, sia pure solo per gli adulti, scuole parallele, anche di tipo privato, concorrenti con quelle dello Stato e dallo Stato finanziate; e, dall'altro, portare ad una realizzazione riduttiva dell'educazione permanente, della quale avrebbero invece congiuntamente dovuto trat-

tare in modo definito sia la legge sulla scuola secondaria superiore sia la legge-quadro sulla formazione professionale. Il tutto in una cornice organica dell'intera politica nazionale e regionalista dell'educazione e della formazione professionale, debitamente integrate e volte a realizzare, attraverso uscite e rientri nei due sistemi, quella circolarità, come anche la diffusa ed ineludibile richiesta di educazione continua, ricorrente e permanente, dotata di un minimo di funzionalità e serietà a tutti i livelli, fino a quello universitario, nonché l'esigenza, ancor più ineludibile, di attività produttive ad alto tasso di competitività.

Sarebbe stato auspicabile prevedere sin d'ora una flessibilità del sistema scolastico e di formazione professionale, una capacità di autoregolamentarsi, via via, anche localmente, sia pure in un preciso quadro di programmazione nazionale, per poter dare tempestive e quindi utili e valide risposte alle mutevoli richieste dei soggetti interessati.

Sarebbe stato opportuno stabilire innanzitutto se la scelta dovesse cadere su strutture rigide e quindi etero e predefinite o su strutture aperte e flessibili, dotate di una non fittizia autonomia.

Se per un verso, quindi, il rapporto tra scuola secondaria superiore e formazione professionale presenta anche aspetti fondamentalmente positivi, esso non è esente da pericolose genericità, cui si dovrà e potrà pur porre rimedio, tuttavia, attraverso puntuali precisazioni in sede di discussione al Senato della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Forse però quello del rapporto tra i processi di formazione professionale e lo apparato produttivo e il congiunto inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro è l'aspetto più carente della legge al nostro esame. Esso però non è tale da non potervi introdurre validi correttivi, anche e soprattutto per iniziativa delle regioni che la presente legge tende a valorizzare. Questo a noi socialisti pare un fatto decisamente positivo.

Una considerazione a parte merita il fondo di rotazione introdotto per l'accesso

al Fondo sociale europeo. Esso assegna i suoi contributi ai progetti presentati da enti pubblici, privati o da aziende in misura pari alla quantità di danaro pubblico di cui tali enti sono portatori. È ovvio che il denaro degli enti pubblici è qualcosa di pubblico per definizione, mentre quello dei privati e delle aziende deve essere erogato da un soggetto pubblico, le regioni o il Ministero del lavoro. A questo proposito occorre distinguere nella riforma del Fondo sociale europeo (coincidente praticamente con la realizzazione dell'ente regione nel nostro paese) almeno tre fasi di regime legislativo per il suo utilizzo. Nel primo periodo, caratterizzato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 10 fino alla legge 8 novembre 1973, n. 736, tutti i soggetti, pubblici o privati, ricevono finanziamenti dal Ministero del lavoro che è abilitato ad erogarli nell'ambito delle proprie competenze residue.

Nella seconda fase (dalla legge n. 736 al decreto del Presidente della Repubblica n. 616) solo le regioni vengono abilitate al finanziamento dal Ministero del lavoro. Per l'IRI non si pone il problema, perché il suo denaro è già pubblico; gli enti privati non si pongono il problema (o non se lo debbono porre), perché le loro attività, rientranti nella programmazione regionale, sono interamente coperte dal finanziamento regionale, mentre le altre non debbono essere coperte da chicchessia. Emerge invece la situazione delle aziende private, come situazione di ingiusta sperequazione rispetto a quelle pubbliche. Le regioni, infatti, non le finanziano, perché i loro parametri di costo sono troppo elevati (comprendendo il salario dei lavoratori), rispetto agli usi regionali, e non possono investire il proprio danaro, a differenza delle aziende pubbliche.

Nella terza fase (dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ad oggi) lo stesso canale di finanziamento rappresentato dal Ministero del lavoro e dalle regioni si inaridisce, perché il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, sopprimendo la direzione generale per l'addestramento, sopprime giuridicamente anche il soggetto abilitato alle istruttorie. In

delle ipotesi, in grado di fornire una formazione di base in alcuni limitati settori tecnologici, mentre, per quanto riguarda altri settori, non sono assolutamente in grado di intervenire, essendo soltanto le aziende in possesso del necessario *know-how* tecnologico. L'obsolescenza anticipata del sistema formativo previsto da questa legge sta appunto nel limitare, anzi nel comprimere, le possibilità di interventi formativi in azienda o a cura dell'azienda. Per questi motivi fondamentali e per motivi di ordine pratico, dichiaro di astenermi dalla votazione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Francesca Lodolini. Ne ha facoltà.

LODOLINI FRANCESCA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento. L'esigenza di una profonda riforma del sistema formativo è avvertita da tutti, come è testimoniato dalla discussione che si sta svolgendo in quest'aula; ma soprattutto dopo l'approvazione della legge n. 382 e del successivo decreto n. 616, e la conseguente delega alle regioni della competenza in materia, si imponeva una legge di principio che si ponesse come punto di riferimento per le regioni stesse, alcune delle quali hanno già legiferato in proposito, mentre altre si accingono a farlo. Ma si impone anche una chiara normativa in questa materia, per l'ulteriore considerazione che la qualificazione professionale è, a nostro avviso, condizione determinante per la concreta attuazione di leggi già varate: mi riferisco soprattutto a quella che regola l'avviamento al lavoro dei giovani e a quella per la riconversione industriale. È evidente il ruolo che deve rivestire la formazione professionale — e lo ha opportunamente ricordato ieri il ministro, nella sua replica — nella politica attiva del lavoro, per quanto riguarda la mobilità della manodopera, la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori nei processi di riconversione. Aggiungo che questa normativa rischia, però, di non produrre gli

effetti auspicati se non si darà piena attuazione alle leggi appena ricordate, ed inoltre se non si perverrà al più presto ad una seria riforma dell'istituto del collocamento e non si verificherà in tempi brevi una sostanziale svolta nello sviluppo economico del paese, tale da ampliare la base produttiva, specie nel Mezzogiorno.

Mi pare giusto sottolineare in questa sede anche il fatto che la presente legge-quadro viene discussa dalla Camera a poche settimane di distanza dall'approvazione del provvedimento di riforma della scuola secondaria superiore. Penso che si possa sottolineare che questa normativa segna un ulteriore passo in avanti verso quel processo, assai arduo, teso alla ricomposizione della cultura, della professionalità, dello studio e del lavoro, per un nuovo modo di intendere la cultura nei suoi complessi rapporti con la produzione, come è stato già rilevato durante il dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore.

Non si può più eludere, onorevoli colleghi, la domanda di cultura che sale dal paese, dal movimento operaio, a mano a mano che l'accesso al sapere è stato aperto a masse sempre più estese, che prima ne erano escluse; e questo comporta indubbiamente una nuova qualificazione degli studi e della professionalità, comporta uno spostamento del tradizionale asse culturale, la massa in discussione delle due culture separate, anche la ristrutturazione organica dei contenuti dell'insegnamento della scuola di Stato e la esigenza di una professionalità critica, capace di affrontare in modo nuovo il rapido ed articolato sviluppo del processo produttivo. Siamo d'accordo, onorevole Costamagna: nessuno parla di addestramenti; è un nuovo modo di concepire la materia. Ma va da sé che in questo quadro la collocazione della formazione professionale deve necessariamente superare l'eredità storica, che l'ha da sempre relegata nel ruolo di appendice marginale al modello di sviluppo, di cui ha ricalcato spesso le distorsioni e le contraddizioni, in un'ottica di tipo solidaristico-assistenziale, che ha registrato non pochi sprechi e dispersioni, senza rispon-

dere, se non in scarsa misura — nessuno dice che non si sia fatto niente — all'esigenza di una diversa professionalità, non solo collegata agli sbocchi del mercato del lavoro — che già sarebbe stato molto importante — ma in grado anche di incidere sullo sviluppo economico del paese.

Il testo al nostro esame è il frutto di un laborioso ed anche travagliato *iter* — lo hanno ricordato altri colleghi intervenuti prima di me — e tenta di rispondere ad alcune esigenze, come la regolamentazione, che per la prima volta avviene in Italia, delle finalità della formazione professionale, nel tentativo di non perpetuare l'immagine di parente povera della scuola con la S maiuscola.

Noi comunisti diamo un giudizio complessivamente positivo, anche se questa, come ogni altra legge, è il risultato di una mediazione tra opinioni diverse ed anche contrastanti, alla ricerca dei punti di convergenza, talora ritrovati con fatica, tanto più in una materia — non dimentichiamolo — come questa dove si va inevitabilmente ad intaccare centri di interessi e di potere che tutti conosciamo.

Fin dall'inizio di questa discussione noi abbiamo espresso l'opinione che questa legge dovesse essere il più possibile snella, razionale e limitarsi a fissare i criteri ed indicazioni generali alle regioni, senza peccare di eccessiva prescrittività. È un difetto che invece, secondo noi, resta ancora in una certa misura in questo testo, che, se pure migliorato rispetto all'originaria formulazione, risente ancora di una certa preoccupazione di mantenere l'esistente, senza andare troppo in là sulla via del rinnovamento.

Un punto qualificante riteniamo che sia rappresentato proprio dall'equa regolamentazione del rapporto tra iniziativa pubblica e privata, da cui emerge con chiarezza la priorità dell'iniziativa pubblica, in un settore che — non dimentichiamocelo! — per decenni ha sofferto proprio di questa carenza. Il che non significa — come taluni paventano; vorrei rassicurare al proposito anche l'onorevole Scovacricchi — pubblicizzazione a tutti i costi e neppure cancellazione di quanto di valido c'è sta-

to e c'è nella iniziativa privata, ma vuol dire soprattutto conferire finalmente alle regioni, all'ente pubblico, la possibilità di gestire in modo nuovo questa materia, con una politica regionale in grado di portare avanti un processo globale di riqualificazione di tutte le attività formative pubbliche e private, e di avviare, tramite la programmazione economica e le scelte di piano, un nuovo modo di essere della formazione professionale, non più subordinata solo alle dinamiche del mondo del lavoro, ma capace anche di orientare le stesse scelte di sviluppo economico-territoriale.

Riteniamo parimenti qualificante l'introduzione della definizione della disciplina della delega da parte delle regioni agli enti locali territoriali. Nel contempo viene regolata — e mi pare che questa sia una cosa molto importante — la pratica della convenzione verso enti terzi, che devono rispondere a precisi requisiti, e verso le imprese per l'effettuazione di periodi di tirocinio in azienda, applicando, quindi, per la prima volta nel nostro paese, sistemi di alternanza tra studio ed esperienza lavorativa. E per evitare il riprodursi di un tipo di sottoscuola parallela, viene precisato il criterio di essenzialità e di brevità dei corsi e dei cicli formativi; e le nostre perplessità circa la indicazione dei cicli e della loro durata, così come è formulata nell'articolo 8, sono state precisate molto bene dal compagno, onorevole Allegra.

Il complesso dell'articolo 8, del resto, ci sembra troppo precettivo per le regioni; e non solo l'articolo 8. Consideriamo interessante, invece, il raccordo tra formazione professionale e scuola secondaria superiore, ed il rapporto che ne deriva tra l'attività scolastica e l'esperienza di lavoro, che è un fatto nuovo nel nostro paese, ancora tutto da sperimentare.

Altrettanto utile ci pare la soppressione del testo originario del Comitato nazionale per la formazione professionale, rinviato, per le sue funzioni di coordinamento e di verifica delle attività, ad un'unica commissione centrale per l'impiego, come previsto dall'articolo 3-bis della legge n. 351, così da evitare la sovrapposizione

di organismi centralizzati di cui diviene difficile il razionale funzionamento.

Nel nostro giudizio complessivamente positivo inseriamo anche l'aspetto che riguarda il finanziamento dell'attività, dove si registra finalmente una razionalizzazione e moralizzazione del sistema con tutte le osservazioni e precisazioni testè espresse dal compagno Zoppetti.

Vorrei, inoltre, sottolineare come siano stati recepiti nel testo alcuni emendamenti presentati dal gruppo comunista, relativi alla esigenza di sottolineatura della specificità della condizione femminile anche in questo campo (mi pare che di questo si sia parlato troppo poco in quest'aula), impegnando le regioni alla piena applicazione dell'articolo 1 della legge n. 903 (legge della parità sul lavoro) contro ogni forma di discriminazione basata sul sesso per quanto concerne l'accesso ai corsi e i loro contenuti, ma anche un richiamo specifico perché sia favorita la presenza delle donne alle attività formative, ostacolata spesso da fattori oggettivi, con la conseguente espulsione delle donne dal mercato del lavoro regolare e il loro ripiegamento sul lavoro nero e precario. Cari colleghi, la reale parità tra i due sessi passa proprio e soprattutto attraverso la qualificazione professionale.

Nella legge sono state formulate indicazioni alle regioni per la regolamentazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti, in attesa di una sostanziale riforma di una normativa che riguarda il sistema dell'apprendistato, e in questa direzione va l'ordine del giorno unitario che richiama il Governo e le forze politiche a questa esigenza di procedere in tempi brevi.

Certo, perplessità restano anche in noi, non solo nell'onorevole Robaldo; ma teniamo conto che molti e complessi sono i problemi che questa legge affronta. Certo, non sempre e non tutti sono stati affrontati e risolti come avremmo voluto. Ci auguriamo, comunque, che questi articoli diventino al più presto legge dello Stato, perché due anni di meditazione e travaglio sono sufficienti, e che le regioni

siano chiamate al più presto a gestire questa legge con la partecipazione attiva dei giovani, delle donne, dei lavoratori e dei cittadini interessati.

Si definiscono qui con chiarezza, per la prima volta, le competenze dello Stato e delle regioni, superando negative conflittualità storiche.

Si apre una pagina nuova per la formazione professionale; questo è certo. Ora starà alle regioni, alle amministrazioni locali, nella loro autonoma capacità di iniziativa, assolvere al ruolo primario che questa legge assegna loro. Indispensabile è però, prima di tutto, che ci sia una precisa volontà politica da parte di tutti, affinché questa legge venga attuata compiutamente. Noi comunisti ribadiamo il nostro impegno in questo senso ad ogni livello e chiediamo alle altre forze politiche democratiche, che con noi hanno qui lavorato per l'elaborazione di questo testo, di fare altrettanto, di proiettare lo stesso impegno responsabile nel paese, nelle amministrazioni regionali e locali.

Ora — dicevo — starà alle regioni, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali e alle forze sociali operare affinché non vadano deluse le aspettative di migliaia e migliaia di giovani, di ragazze, di lavoratori, che vogliono entrare da protagonisti nello sviluppo qualificato della nostra economia, assicurando una gestione efficiente e responsabile di questa normativa, perché in tal modo la formazione professionale possa divenire uno strumento di politica attiva del lavoro, come da più parti si va auspicando, e possa segnare davvero un momento qualificante per la crescita democratica, culturale e civile del nostro popolo. Per queste ragioni, noi comunisti voteremo a favore di questo provvedimento (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bolati. Ne ha facoltà.

BOLLATI.° Gli emendamenti da noi presentati al progetto di legge sulla formazio-

ne professionale tendevano alla modifica sostanziale degli aspetti fondamentali del provvedimento; aspetti fondamentali che secondo il nostro punto di vista debbono ravvisarsi nell'inquadramento nella nostra situazione economica delle esigenze professionali, soprattutto dei giovani, nella qualità della formazione professionale, nei modi e negli strumenti per attuarla.

Da qui la nostra proposta di dare il giusto rilievo all'iniziativa privata, soprattutto all'impresa che deve essere considerata il centro motore della produzione e il punto di riferimento dello sviluppo economico del nostro paese, al quale la formazione professionale deve adeguarsi. Da qui la proposta di dare risalto al ruolo professionale del lavoratore, al di là della frantumazione delle qualifiche della contrattazione collettiva, che pone, a nostro avviso, grossi vincoli alla libera scelta del datore di lavoro e del lavoratore, ponendo, altresì, grossi ostacoli alla esigenza di mobilità del lavoro.

Da qui la richiesta, ancora, di non vincolare i corsi di formazione professionale a schemi prefissati, nel numero e nella durata, facendo salvo il necessario raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro, ma tenendo ben distinti i compiti tra la scuola tradizionale e la formazione professionale, senza confusioni dannose, soprattutto in materia di scuola dell'obbligo.

Sono tutti motivi, questi, che ci inducono a non poter condividere la impostazione generale del provvedimento. Ma altre considerazioni di natura più generale debbono essere fatte nell'accingerci a votare il disegno di legge al nostro esame.

Un assetto organico del problema della formazione professionale è questione che ormai possiamo definire antica, nel nostro paese. Un problema che è stato affrontato in passato con vari provvedimenti settoriali, intesi più a offrire strumenti di intervento assistenziale che ad affrontare nel vivo la necessità di offrire ai giovani e ai lavoratori la possibilità di acquisire nozioni specifiche e, tanto meno, di fornire agli stessi lavoratori i mez-

zi idonei per accedere a corsi di formazione professionale concreta.

I Governi e le forze politiche di maggioranza hanno tardato troppo a rendersi completamente conto che la formazione professionale dei lavoratori è uno dei fattori più importanti del mondo del lavoro, specialmente in tempi in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante e il mondo della produzione ha necessità di lavoro specializzato. Tale ritardo ha determinato, in passato, il fenomeno della grande emigrazione della manodopera generica del nostro paese, che non trovava spazio nel mondo del lavoro italiano, mentre sul rovescio della medaglia assistevamo alla inutile ricerca, da parte della industria italiana, di manodopera specializzata, che la imprevidente politica dei nostri Governi non aveva saputo creare.

Si aggiunga che, mentre si accentuava la necessità di una manodopera e di una dirigenza tecnica sempre più specializzata, la nostra scuola, sottoposta ai duri colpi di una irresponsabile contestazione e di pericolose riforme, perdeva la capacità, che pure aveva avuto in passato, di fornire un insegnamento, sia sul piano culturale generale sia su quello specifico, che potesse conferire una preparazione professionale corrispondente alle esigenze del mercato del lavoro.

Uscivano, invece, dalle scuole, e tuttora escono giovani impreparati, difficilmente adattabili alle esigenze di disciplina del mondo del lavoro, disabituati al sacrificio e privi di iniziativa, senza il bagaglio di cognizioni adatte ad intraprendere una specifica attività e, d'altra parte, tutt'altro che disposti a dedicarsi ad una attività generica che, per altro, come si è detto, viene richiesta sempre meno dal mondo della produzione.

L'espandersi della disoccupazione giovanile ha trovato fertile terreno nel campo abbandonato della scuola. La impreparazione o la errata preparazione dei giovani da una parte, e la graduale specializzazione della manodopera già occupata dall'altra, rendeva sempre più difficile l'inserimento dei giovani usciti dalla scuola nel mondo del lavoro che, per la crisi

economica in atto, riduceva sempre di più la sua offerta di lavoro. Incominciò ad un certo punto a verificarsi una inversione di tendenza. Le imprese ricorsero ai licenziamenti, alla cassa integrazione, sacrificando per prima la manodopera generica, che andò ad ingrossare le schiere dei disoccupati e degli assistiti. Questa è la situazione che si è verificata nel recente passato.

Ora si tenta di correre ai ripari con una legge tardiva, che viene dopo quella relativa all'occupazione giovanile, che ha dato risultati del tutto negativi, perché basata sul tentativo di privilegiare i giovani rispetto alle altre forze di lavoro, ma priva di un qualsiasi fondamento nella realtà economica del nostro paese. Se non si agirà nel senso di incrementare la nostra produzione mediante tutti gli strumenti a disposizione, neppure la nuova legge sulla formazione professionale avrà la possibilità di influire positivamente sulla occupazione giovanile. La legge sulla occupazione giovanile è stata inghiottita dalle sabbie mobili della recessione produttiva e della caduta dello sviluppo. La legge sulla formazione professionale dimostrerà la sua debolezza operativa in rapporto alla oggettiva precarietà dell'apparato produttivo, alle sue prospettive tutt'altro che brillanti e al mancato adeguamento della legge stessa alla realtà economica del paese. Questi i motivi, colleghi, che inducono il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ad esprimere voto contrario (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

Avverto che il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Votazione degli articoli, nel testo unificato formulato dalla III Commissione permanente ai sensi dell'articolo 96, primo comma, del regolamento, dei progetti di legge: Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445); Salvi ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240); Bernardi: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione degli articoli, nel testo unificato formulato dalla III Commissione permanente ai sensi dell'articolo 96, primo comma, del regolamento, dei progetti di legge: Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo; Salvi ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo; Bernardi: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 5 ottobre scorso fu deliberato, a norma dell'articolo 96 del regolamento, il deferimento alla Commissione competente della formulazione degli articoli di questo progetto di legge, restando riservata alla Assemblea la votazione degli articoli stessi senza dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento con dichiarazioni di voto.

Poiché la Commissione ha esaurito il suo compito ed ha presentato il testo definitivo del provvedimento, passiamo alla votazione degli articoli.

Faccio osservare che in sede di coordinamento, oltre alla correzione di alcuni errori, puramente materiali, sono state apportate alcune modifiche formali, alla stregua delle quali, rispetto al testo stampato, risultano le seguenti innovazioni:

1) all'articolo 6 le prime righe dei commi primo e secondo devono leggersi, rispettivamente:

« Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente »;

« Il primo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente ».

2) all'articolo 15, sesta riga, la parola « al » deve leggersi « dal ».

3) all'articolo 31, primo comma, sesta riga della lettera d), la parola « maggiorato » deve leggersi « maggiorata ».

Si dia ora lettura degli articoli, e relative tabelle, del progetto di legge, che porrò direttamente in votazione.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

ART. 1.

(Finalità).

« La cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo comprende le iniziative, pubbliche e private, dirette a favorire il progresso economico e sociale di tali paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo; essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali ».

(È approvato).

ART. 2.

(Attività di cooperazione).

« Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e a programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

d) l'assistenza a popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani ».

(È approvato).

ART. 3.

(Presidenza e compiti del CIPES).

« Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è presieduto per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, integrato dai ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES approva la relazione annuale sull'attuazione della politica italiana di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La relazione, elaborata dal Ministero degli affari esteri, conterrà un consuntivo dell'attività dell'anno precedente e le linee previsionali e programmatiche per l'anno successivo e sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ».

(È approvato).

ART. 4.

(Funzioni di coordinamento del Ministero degli esteri).

« Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicità degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonché dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

Gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendano operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonché a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

In mancanza delle suddette comunicazioni, o di corrispondenti richieste dei paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge ».

(È approvato).

ART. 5.

(Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti).

« Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sarà effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei paesi in via di sviluppo dalla Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

b) favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli paesi o gruppi di paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture e capacità produttive;

c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri paesi interessati;

d) garantire un adeguato volume di interventi a favore di paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia ».

(È approvato).

ART. 6.

(Crediti finanziari).

« Il 1° comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 è così modificato: " Nel quadro della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il ministro del tesoro, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione eco-

nomica e monetaria di tali paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

Il 1° comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è così modificato: "In caso di insufficienza del fondo di cui al 2° comma del precedente articolo, il ministro del tesoro, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati".

In correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi dei citati articoli 26 e 27, in favore dei paesi dei quali l'Italia intenda particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione al notevole impegno di cooperazione che vi sostiene o che intende svolgere ».

(È approvato).

ART. 7.

(Comitato consultivo).

« È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per

la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal ministro degli affari esteri, o da un sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato civile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle regioni (designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281), due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

Fanno parte del Comitato anche il direttore generale ed il vicedirettore generale del Dipartimento di cui al successivo articolo 9 ».

(È approvato).

ART. 8.

(Attività e compiti del Comitato consultivo).

« Il Comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del ministro degli affari esteri, che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni

e non possono essere sostituiti da supplenti.

Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprimere pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame».

(È approvato).

ART. 9.

(Dipartimento e Comitato direzionale).

« I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del "Dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo" istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una direzione generale del Ministero stesso.

L'organizzazione del Dipartimento è determinata con decreto del ministro degli affari esteri.

Al Dipartimento è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal ministro degli affari esteri, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore gene-

rale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e da funzionari del Ministero chiamati con decreto del ministro a farne parte.

Per il coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri con quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale è integrato da funzionari dei Ministeri interessati designati dai rispettivi ministri.

Al fine suindicato detti Ministeri devono dare preventiva comunicazione al Dipartimento dei programmi e delle iniziative di loro competenza attinenti al settore della cooperazione allo sviluppo».

(È approvato).

ART. 10.

(Compiti del Comitato direzionale).

« Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del Dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvate dal CIPES».

(È approvato).

ART. 11.

(Istituto agronomico per l'oltremare).

« Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri può avvalersi anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presente-

rà al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso ».

(È approvato).

ART. 12.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo).

« I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" ».

Il Fondo è gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al "Dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo" del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento o da funzionari da lui delegati.

Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nel precedente articolo 6 e nel successivo articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie ».

(È approvato).

ART. 13.

(Autonomia finanziaria del Dipartimento).

« In deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

2) nella stipula delle convenzioni e dei contratti di cui al precedente n. 1), il parere della citata Sezione speciale sostituisce a tutti gli effetti giuridici il parere del Consiglio di Stato;

3) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;

4) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

5) i fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente

approvati, possono — su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15 — essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi».

(È approvato).

ART. 14.

(Iniziativa del Dipartimento).

« Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

b) sovrintende alla partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazioni di istituti, imprese italiane o esperti che interessino lo sviluppo di detti paesi;

e) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperatori volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i paesi interessati, lo impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi; mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interes-

sate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e - ove del caso - l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

m) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare;

n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo ».

(È approvato).

ART. 15.

(Sezione speciale
del Comitato consultivo).

« Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera a) del precedente articolo 14; alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dal precedente articolo 6, dalle lettere c), d), f), g) ed i) del precedente articolo 14 e al successivo articolo 37; alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere g) ed h), nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere a), f) e g) del precedente articolo 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una Sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del ministro degli affari esteri; essa è composta di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Mini-

stero del tesoro (ragioneria generale dello Stato). Gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale ».

(È approvato).

ART. 16.

(Convenzioni).

« Per la realizzazione di iniziative a carattere specializzato previste nei programmi di cooperazione, il direttore generale del Dipartimento - sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 - con le modalità di cui all'articolo 13, può stipulare speciali convenzioni con enti pubblici e privati, provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici, istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula della predetta Sezione speciale, nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 in relazione all'articolo 14, lettera f).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'amministrazione degli affari esteri per la realizzazione delle iniziative programmate con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo la registrazione del decreto di approvazione della convenzione stessa.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti i pagamenti da parte dell'amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto,

quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 ».

(È approvato).

ART. 17.

(Personale addetto al Dipartimento).

« Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati nominati con le modalità di cui all'articolo 25, terzo comma;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori ruolo o di comandati, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro;

d) esperti italiani provenienti da enti, agenzie e organizzazioni internazionali, tenendo conto prioritariamente della esperienza effettivamente acquisita da detti esperti;

e) personale estraneo alla pubblica amministrazione che al momento dell'entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Mini-

stero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

f) esperti estranei alla pubblica amministrazione — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — nominati con decreto del ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del ministro degli affari esteri, nel limite massimo di 15 unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il relativo trattamento economico è determinato con decreto del ministro degli affari esteri di concerto con il ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Il personale di cui alla precedente lettera e) può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo

per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

Le spese relative al personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma, ivi comprese le indennità per lavoro straordinario, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30 della presente legge.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo ».

(È approvato).

ART. 18.

(Esperti).

« Gli esperti, di cui all'articolo 14, sono tratti dalle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato;

c) personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'articolo 16.

Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per l'adempimento dei propri compiti nei modi indicati dal precedente articolo 14 ».

(È approvato).

ART. 19.

(Doveri del personale inviato all'estero).

« Il personale inviato in servizio all'estero è tenuto ad assolvere le mansioni

ad esso affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito, alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresì sul corretto svolgimento delle attività del personale italiano assunto alle dipendenze del paese ospite o di organismi internazionali operanti nel paese medesimo ».

(È approvato).

ART. 20.

(Personale alle dipendenze dei paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali).

« Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero o con l'ente pubblico dal quale il personale dipende, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18, nonché il personale con contratto di diritto privato di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del paese straniero o dei suddetti enti ed organismi, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal paese o dagli enti ed organismi di cui sopra sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, può essere attribuito al di-

pendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì, a carico delle amministrazioni di appartenenza, il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto, contemplato rispettivamente nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 18, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

Limitatamente al personale ospedaliero di cui al successivo articolo 26, i contributi relativi a tali prestazioni assistenziali e previdenziali possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza ».

(È approvato).

ART. 21.

(Invio all'estero di esperti privati).

« Il Dipartimento può disporre l'invio nei paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Dipartimento può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualifica assunto dal Dipartimento con contratto di diritto privato.

Il Dipartimento può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al

primo comma, alle dirette dipendenze di paesi in via di sviluppo o di enti ed organizzazioni internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi, è subordinata ad autorizzazione del Dipartimento, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati ».

(È approvato).

ART. 22.

(Divieto di emolumenti aggiuntivi — Eccezioni).

« Salvo il caso contemplato nell'articolo 20, il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 18 non può percepire nel paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Dipartimento, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dal Dipartimento, è computata in detrazione del trattamento corrisposto ».

(È approvato).

ART. 23.

(Corsi preparatori).

« Il Dipartimento può svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 16, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare nei paesi in via di sviluppo.

I corsi possono essere organizzati d'intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese private italiane che collaborino, nei modi

previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei paesi ospitanti».

(È approvato).

ART. 24.

(Attestato finale).

« Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati un apposito attestato da cui risulti la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici; nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio d'insegnamento prestato in un paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Ad ogni altro effetto giuridico, e salve più favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attività di servizio prestate in un paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale».

(È approvato).

ART. 25.

(Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati).

« Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'articolo 18, lettera a), può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

ministro degli affari esteri e con il ministro del tesoro.

Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione del Dipartimento:

con decreto del ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente; con decreto del ministro competente di concerto con il ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

con decreto del ministro degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato e con l'autorizzazione dell'amministrazione vigilante, per il personale dipendente da enti pubblici.

La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il ministro degli affari esteri e con il ministro del tesoro; il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di inderogabili e comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale, previa delibera del Comitato direzionale. Decorso tale termine nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno e per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data di collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono ».

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari*).

« Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a 4 anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera a).

Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 25, quarto comma, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni (comprese le indennità di aggiornamento e di rischio ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 28) può essere assunto dal Dipartimento. Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assisten-

ziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'Amministrazione di appartenenza.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera g) dell'articolo 14 ».

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto*).

« Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'articolo 18 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al per-

sonale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei paesi suddetti o che dipendano da tali paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 30 ».

(È approvato).

ART. 28.

(Trattamento economico all'estero).

« Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella A;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, sempreché la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà. Tale indennità non può essere nuovamente accordata per lo stesso paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;

2) articolo 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;

3) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

4) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

5) articolo 186 sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15;

6) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

7) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

8) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

9) articolo 211, sull'assistenza sanitaria ».

(È approvato).

ART. 29.

(Congedo e spese di viaggio).

« Al personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 28.

Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima ».

(È approvato).

ART. 30.

(Trattamento economico e assicurativo).

« Il contingente del personale di cui all'articolo 18, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito periodicamente con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 28.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'amministrazione a prestare servizio nel medesimo paese ai sensi dell'articolo 18, lettera *a*).

Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'amministrazione o dall'ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di

morte durante il servizio o per causa di servizio; da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto ».

(È approvato).

ART. 31.

(Contenuto del contratto).

« Il contratto di cui all'articolo 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 28;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di una indennità di fine contratto, in misura non inferiore alla metà della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio prestato, maggiorato rispettivamente del 20 per cento o del 40 per cento per coloro che rientrano in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 ».

(È approvato).

ART. 32.

(Missioni non superiori a tre mesi — Retribuzione).

« Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera *a*), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalità previste nell'articolo

1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente d'appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma.

Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento una indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé».

(È approvato).

ART. 33.

(Volontari).

« Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei paesi interessati, nonché di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;

d) con il Ministero degli affari esteri.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari sono determinate periodicamente con decreto del ministro degli affari esteri, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma».

(È approvato).

ART. 34.

(Contenuto del contratto).

« Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalità del volontariato. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del paese ospitante; nonché la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;

4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere al coniuge non

legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario.

I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, comma primo; la remunerazione base, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari ».

(È approvato).

ART. 35.

(Integrazione del trattamento economico).

« In via eccezionale, quando le condizioni di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 34 siano giudicate inadeguate dal Dipartimento, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreti del ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo, di cui all'articolo 15.

Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

(È approvato).

ART. 36.

(Registrazione del contratto).

« La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 34, presso il Dipartimento.

A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto alle pre-

scrizioni indicate nell'articolo 34, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti nell'articolo 33. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Dipartimento alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 39 ».

(È approvato).

ART. 37.

(Riconoscimento di idoneità per enti privati).

« Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti indicati nella lettera c) dell'articolo 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

Il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituti ed organismi di cui sopra, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa Sezione

coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera *i*), contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera *b*).

I contributi di cui sopra sono concessi con priorità in relazione ad iniziative di enti che provvedano, ai sensi dell'articolo 33, all'impiego dei volontari in paesi in via di sviluppo.

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del programma ».

(*E approvato*).

ART. 38.

(*Diritti dei volontari*).

« Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro, su proposta delle amministrazioni di appartenenza o vigilanti. Il tempo trascorso in aspettativa

è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del ministro degli affari esteri di concerto col ministro del tesoro, su proposta della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera *a*) e di quello di cui all'articolo 40;

c) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;

d) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Quando l'indennità di cui alla precedente lettera *b*) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222 ».

(*E approvato*).

ART. 39.

(*Doveri dei volontari*).

« I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 36.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso d'inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza — accertate nelle debite forme — ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa ».

(È approvato).

ART. 40.

(Servizio militare: rinvio e dispensa).

« I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 33 in paesi extraeuropei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'articolo 43 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad

ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla presentazione del servizio militare ».

(È approvato).

ART. 41.

(Servizio militare: modalità per il rinvio).

« Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per tramite del Dipartimento, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 36.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 43 dandone comunicazione al Dipartimento.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio ».

(È approvato).

ART. 42.

(Servizio militare: modalità per la dispensa).

« Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dal Dipartimento, attestante il regolare espleta-

mento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 39 o per documentati motivi di salute o di forma maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione della attività scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 34, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, ai fini del compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 40, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio ».

(È approvato).

ART. 43.

(Contingente dei rinvii).

« Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 ».

(È approvato).

ART. 44.

(Stanziamanti).

« Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata per il periodo 1979-1983 la complessiva spesa di lire 300 miliardi che verrà iscritta nello

stato di previsione del Ministero degli affari esteri in ragione di:

miliardi 32 nell'anno 1979;

miliardi 47 nell'anno 1980;

miliardi 60 nell'anno 1981;

miliardi 75 nell'anno 1982;

miliardi 86 nell'anno 1983.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti suddetti potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate nei precedenti esercizi.

Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi al 1983 si provvederà con stanziamenti sul bilancio dello Stato, calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo, sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.

Con gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione allo sviluppo, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 14 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le

missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione dei problemi attinenti alla cooperazione con i paesi stessi ».

(È approvato).

ART. 45.

(Assegnazione di immobile
al Dipartimento).

« L'immobile denominato B. attualmente adibito a Casa internazionale dello studente ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309 e successive modificazioni, è posto a disposizione esclusiva del Dipartimento per l'adempimento delle finalità previste dalla presente legge, nonché per l'ospitalità a borsisti dei paesi in via di sviluppo e a frequentatori dei corsi, e per eventuali attività culturali e ricreative a favore dei medesimi. Il Dipartimento può a tal fine avvalersi di enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 16 ».

(È approvato).

ART. 46.

(Operatività della legge n. 1222 del 1971).

« I programmi di cooperazione tecnica già deliberati o in corso di esecuzione in base alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando verranno nominati i nuovi organi di amministrazione attiva e consultivi previsti dalla presente legge, le rispettive funzioni verranno espletate dai corrispondenti organi previsti dalla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222 ».

(È approvato).

ART. 47.

(Norme transitorie).

« Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore ».

(È approvato).

TABELLA A

INDENNITA' BASE MENSILE

A) Personale direttivo:

1) Dirigenti generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 290.000;

2) Dirigenti superiori; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; primari medici di ogni classe e aiuti medici di prima classe lire 260.000;

3) Primi dirigenti; ispettori generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; aiuti medici di seconda, terza e quarta classe lire 240.000;

4) Direttori aggiunti di divisione; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; assistenti medici lire 195.000;

5) Direttori di sezione; docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 170.000;

6) Restante personale direttivo, ed altro personale civile o militare equiparato lire 140.000.

B) Personale di concetto:

1) Segretari capi; docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 110.000;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1978

2) Segretari principali; docenti ed altro personale civile o militare equiparato; personale paramedico del sesto, settimo e ottavo livello lire 100.000;

3) Restante personale di concetto ed equiparato; infermieri professionali lire 92.000.

C) *Personale esecutivo:*

1) Coadiutori superiori; aiutanti, marescialli delle Forze armate lire 88.000;

2) Coadiutori principali; sergenti maggiori delle Forze armate lire 84.000;

3) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare); infermieri generici lire 80.000.

(È approvata).

TABELLA B

Contingenti minimi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri adde-
detto al Dipartimento:

Carriere direttive	n. 15
Carriere di concetto	n. 14
Carriera esecutiva	n. 14
Carriera ausiliaria	n. 8

(È approvata).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Abbiamo più volte parlato di questo provvedimento in sede di Commissione e nei vari Comitati che si sono riuniti, disciolti e ricomposti nel corso di questo lungo periodo che va, praticamente, dalla fine del 1976, quando cessò di avere efficacia la legge n. 1222, cioè la « legge

Pedini » per l'apporto italiano alla cooperazione internazionale a favore dei paesi sottosviluppati, fino ad oggi.

Occorreva un nuovo strumento per impostare in maniera diversa e più organica gli sforzi dell'Italia nei confronti dei paesi sottosviluppati. Nel corso di questo lungo periodo si è cercato di trovare il testo giusto per riordinare questi servizi, per dare alla cooperazione uno strumento idoneo e compatibile con l'estrema importanza di questo impegno. Un impegno la cui portata, il cui valore politico, etico, economico e finanziario è stato più volte illustrato anche se - come feci rilevare il 5 ottobre - evidentemente molti elementi devono essere sfuggiti all'esame dei tecnici non soltanto italiani, ma anche stranieri, se è vero che, malgrado si sia alla boa del ventennio negli sforzi che si fanno a favore dei paesi sottosviluppati nel tentativo di farli uscire dallo stato di miseria in cui si trovano, praticamente il divario tra i popoli dei paesi cosiddetti industrializzati e i popoli dei paesi sottosviluppati si è allargato invece di ridursi.

La verità è che per risolvere questi problemi non bastano gli sforzi italiani e non bastano i giganteschi sforzi compiuti dall'ONU e dai vari enti internazionali, finanziari, economici ed assistenziali. La situazione è purtroppo alle prese con problemi che sembrano di portata gigantesca ed estremamente più difficili di quelle che sono le possibilità di ciascuno. Non vi è però dubbio che ciascuno di noi, indipendentemente da quelli che possono essere i risultati pratici da raggiungere, ha il dovere morale, il dovere politico, il dovere tecnico (possiamo dire), di collaborare con questi paesi, di tentare di farli uscire dallo stato angoscioso nel quale si trovano, e di organizzare in maniera intelligente questi aiuti, questi apporti di carattere economico, di carattere tecnico, di carattere morale, di carattere culturale, coordinandoli attraverso uno strumento.

Per poter superare le deficienze della « legge Pedini », dovute logicamente alle inesperienza iniziali, fatali per un servizio così nuovo e così difficile, si pensò, at-

traverso un disegno di legge del Governo, di creare una nuova situazione nell'ambito strettissimo del Ministero degli esteri. Viceversa, nel frattempo fu presentata dall'onorevole Salvi una proposta di legge per l'istituzione di un'agenzia. Ebbene, oggi siamo ormai ad un testo definito, che risolve (o non risolve), se non in parte minima, le grandi esigenze, attraverso la creazione di uno strumento che non ha quella autonomia di funzionalità, di gestione, di decisione, che forse era bene che avesse; che è diventato, grosso modo, salvo il nome di « dipartimento », un'altra direzione generale del Ministero degli esteri. Non si è ancora risolto il problema se i comitati, che devono definire il modo e l'ordine di questi aiuti, debbano essere presieduti dal ministro degli esteri o dal Presidente del Consiglio o dal ministro per il commercio con l'estero o dal ministro dell'industria. In realtà, ancora grosse incertezze permangono.

È fatale, tuttavia, che si debba superare l'*impasse*, anche se questo è il massimo che nel momento si poteva raggiungere, come impegno di carattere finanziario. Avremmo pensato ad un impegno che fosse andato per lo meno al di là dei 100 miliardi; ci siamo fermati a 27 miliardi, che nel giro di tre anni diventeranno al massimo 35 o 40: una cifra addirittura irrisoria rispetto ai giganteschi impegni che invece questo strumento e le ragioni politiche che lo hanno suggerito e determinato comportano.

Queste sono le nostre critiche e sono praticamente le ragioni per le quali, malgrado tutto, noi voteremo a favore di questo provvedimento. Non possiamo lasciare senza uno strumento, senza un ufficio, senza un dipartimento, senza una direzione generale, senza qualche cosa che possa coordinare questi aiuti il Governo italiano, che altrimenti rischierebbe di trovarsi scoperto nei confronti di impegni e di obblighi, non solo di carattere morale, ma anche di ordine giuridico e di ordine internazionale.

Vorrei dire infine una parola circa la utilizzazione del personale che fino a questo momento ha retto praticamente l'uffi-

cio particolare del Ministero degli esteri addetto a questo importante servizio. In un articolo della legge si dice che questo personale sarà utilizzato e sarà inserito mediante un esame-concorso. È chiaro che, trattandosi di 27 o 28 persone, che vanno da laureati, da tecnici specializzati in materia o personali di dattilografia, è molto difficile fare un vero e proprio esame-concorso. Ecco, bisognerebbe fare un esame-colloquio, e ciò io raccomando al ministro che deve dettare le norme attraverso le quali si deve realizzare l'inserimento di questo personale.

Con queste osservazioni, ribadiamo il nostro voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovacicchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. La legge n. 1222 aveva per la prima volta elaborato una strategia di coordinamento degli interventi nel settore della cooperazione e della assistenza tecnica a favore dei paesi sottosviluppati, che già allora costituivano il 75 per cento della popolazione del mondo. Ed ora questa strategia, a nostro avviso, viene perfezionata con questo provvedimento e crea le condizioni per un successivo ulteriore ampliamento degli interventi.

Già nella discussione sulle linee generali ho esposto i motivi del nostro consenso a questa legge, che arriva ora in aula con le modifiche apportate in sede redigente dalla Commissione affari esteri, e li ribadisco, facendo qualche osservazione sulle modifiche stesse.

L'onorevole Lezzi, per esempio, si era preoccupato per il controllo sulla programmazione e attuazione degli interventi di cooperazione ed aveva proposto in sede redigente l'istituzione di una Commissione bicamerale *ad hoc*. Tutto ciò, forse, rispondeva ad una logica, direi, eccessiva ed ampia, stanti anche le competenze della Commissione affari esteri, la quale ha ritenuto di scoraggiare l'iniziativa del collega socialista. Il problema però resta,

non è risolto. Bisogna che il Governo, a nostro avviso, coinvolga più spesso e diffusamente il Parlamento su questi aspetti della legge, mettendolo tempestivamente al corrente di quanto e di come si opera nel settore della cooperazione tecnica, economica e culturale con i paesi in via di sviluppo.

Chi avrebbe pensato anni fa per esempio, come ricordava in questi giorni il collega Cardia svolgendo una sua interpellanza, che l'Olanda avesse rinunciato nei confronti del Bangla Desh, del Sudan, dell'Alto Volta e della Tanzania a 300 milioni di fiorini ad alleggerimento dei debiti di questi Stati; che Svizzera, Gran Bretagna, Giappone, Canada, Germania e Svezia avessero trasformato in doni i crediti concessi a diversi paesi del terzo e del quarto mondo? L'Italia è pur sempre in posizione di retroguardia in questo settore fra i paesi industriali, ma è avviata — crediamo — con questa legge, sulla loro strada, che è quella di una nuova presa di coscienza determinata da uno spirito solidaristico strettamente connesso alla tutela del nostro sviluppo, tenendo conto del fatto che più di un quarto delle nostre importazioni proviene dai paesi in via di sviluppo, nei quali sono insediati circa il 40 per cento degli investimenti italiani e con i quali il nostro *deficit* commerciale cresce ad un ritmo di circa il 90 per cento l'anno. Donde si evince che abbiamo bisogno di quei paesi, specie per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime, tanto quanto almeno essi hanno bisogno di noi.

La cifra che però l'Italia mette a disposizione della cooperazione con i paesi emergenti è del tutto simbolica, ma, come riconosceva il collega Cardia, ha un grande significato politico e morale, addirittura essa rappresenta un atto dovuto. Mi piace questa impostazione, mi stimola, mi esalta, perché coincide con gli ideali del socialismo democratico tradotti puntualmente proprio in questo settore dei rapporti con i paesi emergenti nella risoluzione della Internazionale socialista di Vancouver di qualche giorno fa. Siamo allo 0,1 per cento del prodotto nazionale

lordo rispetto allo 0,7 concordato come obiettivo generale dai paesi occidentali, che stanno in gran parte superando questo rapporto. Io mi auguro, come qui disse il sottosegretario Senza lunedì scorso, che si giunga all'annullamento anche dei debiti di fonte pubblica che verranno a scadenza nel triennio 1979-1981 per alcuni paesi in via di sviluppo particolarmente provati dalla crisi economica. Ma dico queste cose *extra legem*, perché abbiamo affermato ripetutamente che anche questa impostazione, analogamente alla legge n. 1222, ha un carattere assistenziale e caritativo, mentre in questo caso siamo di fronte ad una legge organica che ha come presupposto il criterio della parità fra gli Stati *partners* nel rispetto delle reciproche esigenze.

La relazione evidenzia bene gli aspetti qualificanti della legge, anche in riferimento alla precedente legge n. 1222. Tuttavia nutriamo delle riserve — e lo abbiamo già detto — sulle procedure che, secondo il relatore, non sono macchinose, ma che, nella realtà, non diverranno certamente rapide, per le ragioni che abbiamo già esposto in sede di discussione sulle linee generali. A tale inconveniente non si rimedia certo facendo presiedere, per la gestione del settore, il CIPES dal ministro degli esteri.

Un aspetto qualificante della proposta è l'assunzione del criterio che la formazione e la specializzazione professionali debbano avvenire prevalentemente *in loco*, per evitare il rischio di uno sradicamento senza ritorno dei futuri quadri dai paesi di provenienza. Evidentemente, nella concezione dell'assistenza ai paesi emergenti notevoli passi avanti si sono fatti e non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E da sottolineare inoltre, anche il carattere della partecipazione dei sindacati e delle regioni nel Comitato consultivo.

Teniamo comunque presente, e diciamolo con franchezza, che i sindacati su questo punto non hanno maturato precise convinzioni. Dice giustamente Elio Rogati in un numero recente di *Relazioni internazionali* che « L'esiguità degli stanziamenti è dovuta sia alla crisi economica interna,

sia alla scarsa sensibilità dell'opinione pubblica, dei partiti e dei sindacati. È difficile, per esempio, fare accettare ai sindacati, cui spesso sembrano sfuggire la portata internazionale e le interdipendenze fra i problemi socio-economici, l'idea di spendere centinaia di miliardi per l'aiuto ai paesi emergenti, quando in Italia esistono forte disoccupazione e dissesto di aziende. Eppure una adeguata politica di cooperazione allo sviluppo, se all'inizio può sembrare in perdita, non dovrebbe mancare di assicurare nel tempo adeguati rientri economici e politici».

Si deve inoltre rilevare l'aumento degli stanziamenti, per quanto sempre insufficienti, che è stato operato in sede redigente e che raggiungono la cifra di 300 miliardi dal 1979 al 1983; è poco per i primi due anni, ma per gli anni successivi i fondi saranno determinati, in base ad un emendamento dell'onorevole Cardia, secondo gli impegni presi in campo internazionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Desidero ripetere, altresì, quanto già ebbi occasione di dire in sede di discussione generale e cioè che è necessario che il Parlamento non resti isolato in questa battaglia e che le forze sociali e le organizzazioni sindacali, come prima dicevo, capiscano che i miliardi erogati non sono a fondo perduto, ma producono a medio e a lungo termine rientri, non solo di ordine economico, ma anche di ordine politico e culturale indiscutibilmente vantaggiosi.

Concludo, dicendo che è importante la modifica dell'articolo 6 che salda questo provvedimento alla legge n. 227 del 1977, anche se risulta che il ministro Ossola mantiene le sue riserve su questo punto. Si tratta, comunque, di ritocchi e non di modifiche sostanziali, tranne alcune, che lasciano inalterate le strutture della legge, ma che pure rispondono a necessarie esigenze di perfezionamento in attesa di un assetto economico che ci dia più ampie possibilità di intervento.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialdemocratico dà la sua adesione al provvedimento e preannuncia il proprio voto fa-

vorevole (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Bottarelli. Ne ha facoltà.

BOTTARELLI. Il gruppo comunista voterà a favore del progetto di legge sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Le ragioni che impongono anche al nostro paese di considerare in modo diverso e - se mi si consente - più attento che nel passato il problema cruciale dei rapporti con il terzo e con il quarto mondo sono state ampiamente esposte nella discussione sulle linee generali dal collega Cardia. Esse costituiscono la motivazione fondamentale del nostro voto.

Si pongono, tuttavia, degli interrogativi, che abbiamo e che non intendiamo nascondere, sull'efficacia reale di questa legge in rapporto all'obiettivo ambizioso di coordinare le iniziative pubbliche e private per sviluppare in forme nuove e più ampie la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

Credo che, a questo punto, meriti un'osservazione l'incidente che è avvenuto in Commissione sull'articolo 45, circa la destinazione dell'immobile, il cui uso era stato trasferito alcuni mesi or sono con un decreto del Presidente della Repubblica all'Opera universitaria di Roma, e del quale il Ministero degli esteri si è nuovamente appropriato con questo articolo, nonostante il nostro gruppo avesse presentato, insieme ad un emendamento soppressivo, alcune proposte ragionevoli per evitare il conflitto tra due importanti settori della pubblica amministrazione, quali il Ministero degli esteri e l'università di Roma. Questo incidente è per molti aspetti illuminante e significativo, e dimostra, a nostro avviso, una permanente tendenza al settorialismo, e conferma ulteriormente la fondatezza delle nostre preoccupazioni a questo riguardo.

Sulle questioni più generali gli interrogativi riguardano principalmente la strumentazione predisposta e le risorse destinate alla finalità della cooperazione. Le

soluzioni adottate sono il frutto di una lunga e travagliata elaborazione, alla quale abbiamo partecipato attivamente, sia nel Comitato ristretto sia nella Commissione esteri.

La legge, signor Presidente, porta i segni evidenti di questo travaglio e vi convivono pressoché in eguale misura il vecchio ed il nuovo. Vi coesistono le vecchie concezioni di una cooperazione intesa prevalentemente come assistenza ancor oggi definita tecnica e le più recenti acquisizioni del dibattito e del confronto che si è svolto in questi anni in sedi diverse tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, che hanno fatto riconoscere l'esigenza di allargare il terreno della cooperazione fino ad includervi l'intero campo dei rapporti economici. Si trattava per noi di definire, rispetto alla precedente legge del 1971, un quadro nuovo di interventi allargati alla cooperazione industriale e finanziaria, di individuare gli strumenti amministrativi più idonei a garantire l'efficacia di questi interventi, di stabilire le procedure più corrette sotto il profilo dei rapporti internazionali.

Non tutti i problemi affrontati hanno potuto trovare una risposta soddisfacente. Senza sminuire i progressi compiuti e le innovazioni importanti introdotte in questo testo, occorre riconoscere che vi permangono numerose le incertezze e le contraddizioni, che ci auguriamo possano essere risolte in seconda lettura nell'altro ramo del Parlamento.

Riteniamo, in ogni caso, che una legge tesa a disciplinare la materia nuova della cooperazione con i paesi in via di sviluppo non possa che avere in questo momento un carattere largamente sperimentale. Lo impongono sia la novità sia la complessità dei problemi sul tappeto. Lo impongono soprattutto i processi indotti dalla crisi nelle singole economie e a livello mondiale dai rapporti tra le diverse aree.

La realtà stessa dei paesi in via di sviluppo che, da un punto di vista economico, appariva largamente indifferenziata ancora agli inizi di questo decennio, si è profondamente modificata nel corso di questi anni. Mentre sono venuti emer-

gendo sulla strada dello sviluppo industriale i paesi produttori di petrolio e di materie prime, si è andata progressivamente aggravando la condizione dei paesi più poveri del quarto mondo, per i quali la solidarietà internazionale si impone per la sopravvivenza stessa di milioni di esseri umani.

Si sono venuti differenziando i problemi esistenti, si vanno delineando problematiche nuove e di grande interesse per lo sviluppo dei nostri rapporti internazionali. L'adeguamento ed il trasferimento delle tecnologie, le collaborazioni triangolari, la convenzione di Lomè tra la CEE ed i paesi ACP ora in via di rinegoziazione sono altrettante possibilità che attendono di essere esplorate con spirito di iniziativa, con la fantasia e con l'audacia che si richiedono di fronte ai problemi nuovi.

La legge al nostro esame offre un vasto campo di possibili iniziative. Da questo punto di vista possiede al suo interno valenze diverse e contrarie, nonché diverse possibilità di interpretazione. Se nel passato ha prevalso una interpretazione — ci si consenta di dire — riduttiva della legge n. 1222, alla quale sono da far risalire tra l'altro in larga misura le difficoltà incontrate dalla Commissione esteri nella richiesta di un consistente aumento degli stanziamenti a favore della nuova legge, riteniamo che vi siano ora tutte le condizioni per elevare progressivamente la qualità della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo.

Per quanto modeste possano sembrare le risorse destinate a questo scopo, riteniamo che il loro uso razionale e programmato, il coordinamento di tutti gli strumenti disponibili, in definitiva una qualità nuova delle iniziative, possano moltiplicarne l'entità e gli effetti positivi a tutto vantaggio del prestigio e della credibilità dell'Italia nei paesi in via di sviluppo. La nuova legge consente di operare in questa direzione e pertanto su di essa, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista esprimerà voto favorevole (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonalumi. Ne ha facoltà.

BONALUMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai vi è una coscienza consolidata che qualcosa di importante sia cambiato nelle relazioni tra il mondo sviluppato ed i paesi in via di sviluppo; che un nuovo rapporto di forze sia maturato o stia maturando tra i due settori che sinteticamente si definiscono nord e sud del mondo.

Ciò che è cambiato è noto: il mondo industrializzato ha scoperto di avere bisogno dei paesi in via di sviluppo, almeno quanto questi ultimi hanno bisogno del mondo sviluppato; si tratta di un bisogno economico e politico allo stesso tempo.

La legge n. 1222 fu concepita come strumento di assistenza di per sé valido agli inizi degli anni '70 mentre oggi, a seguito delle profonde trasformazioni registratesi nella situazione mondiale, deve invece trasformarsi in un effettivo strumento di cooperazione, in una realtà notevolmente differenziata tra paese e paese, in uno strumento che cancelli, anche dal punto di vista della sua denominazione formale, ogni carattere di assistenza nelle linee di intervento.

Oggi i nostri interventi a favore dei paesi emergenti rappresentano lo 0,1 per cento circa del prodotto nazionale lordo. Ci troviamo, quindi, agli ultimi posti nella graduatoria dei paesi industrializzati.

Da questo punto di vista è positivo sottolineare che in questo provvedimento che siamo chiamati a votare è previsto uno stanziamento di spesa di 300 miliardi in cinque anni, aggiornabili in base alla legge di bilancio e si stabilisce, soprattutto, l'aggancio alla percentuale prevista sul reddito nazionale, sulla base degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale.

A nome della democrazia cristiana desidero esprimere una valutazione positiva circa il progetto di legge sulla cooperazione allo sviluppo sul quale siamo chiamati a votare oggi dopo una discussione ap-

profondita alla quale tutte le parti politiche hanno dato seri e costruttivi contributi.

La durata certamente non breve che sino ad ora hanno avuto le discussioni è dovuta anche al fatto che questa normativa è per molti aspetti profondamente innovativa, per cui è stato necessario esaminare con cura le strutture e gli strumenti che si dovranno creare per far fronte ai compiti che essa si prefigge. Basti citare, a titolo di esempio, tra le principali innovazioni introdotte, le funzioni di indirizzo che sono state riservate al CIPES; la funzione propulsiva del Ministero degli esteri per quanto riguarda la concessione di crediti finanziari agevolati; la creazione di un dipartimento per la cooperazione allo sviluppo con ampie funzioni di coordinamento e con speciali caratteristiche che ne snelliscono il funzionamento rispetto alle strutture precedentemente esistenti.

Certamente il progetto di legge, articolato e complesso, che rappresenta il risultato attuale dei nostri lavori, non può ancora considerarsi perfetto. Esso tuttavia sembra aver raggiunto lo scopo di consentire l'auspicato « salto di qualità » della nostra azione nel campo della cooperazione allo sviluppo.

Ritengo quindi che sia ormai opportuno ed urgente procedere alla approvazione del testo elaborato, per permettere l'avvio delle attività che esso prevede, con riserva di trarre dall'esperienza della sua applicazione tutti gli opportuni suggerimenti per un suo ulteriore miglioramento.

La democrazia cristiana ritiene di aver dato un contributo rilevante e responsabile al testo oggi sottoposto al voto di questa Camera, sia riflettendo sul patrimonio di esperienze effettuate nella applicazione della precedente legge n. 1222, sia recependo importanti innovazioni nella attribuzione delle competenze ai vari ministeri, sia dichiarandosi disponibile a stanziamenti di apprezzabile entità, tali da consentire alle strutture create dalla nuova legge di svolgere una attività incisiva e rilevante nei rapporti internazionali dell'Italia.

La cooperazione allo sviluppo deve necessariamente costituire uno dei fondamentali contenuti dei rapporti internazionali, ed in particolare delle relazioni estere di un paese come l'Italia. Di qui l'opportunità di dotare il settore di mezzi corrispondenti alle funzioni da svolgere.

Per quanto concerne la struttura preposta alla politica di cooperazione con i paesi emergenti, fra le contrapposte tesi dell'agenzia e del sistema tradizionale, si è scelta la terza via, quella cioè della creazione di un dipartimento *ad hoc*, che pur incardinato nella competenza del Ministero degli esteri, deve tuttavia godere della autonomia necessaria per conferire alla cooperazione un carattere di organicità e di efficienza.

L'adesione, quindi, che esprimo a nome del gruppo democratico cristiano al disegno di legge in esame significa nel contempo una ulteriore sollecitazione verso il Governo stesso a sviluppare l'azione italiana nel campo della cooperazione allo sviluppo, facendone un cardine importante dei rapporti italiani con l'area del terzo mondo (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Nella discussione del 5 ottobre, il mio gruppo, intervenendo su questo progetto di legge ebbe a manifestare delle perplessità in relazione allo spirito ed alla filosofia cui esso sembra ispirarsi.

Indubbiamente, nei lavori della Commissione sono stati tenuti presenti alcuni orientamenti che hanno portato ad alcune modificazioni ed innovazioni non soltanto sostanziali rispetto al testo, ma che hanno, a nostro avviso, qualificato il disegno di legge stesso nel senso che noi avevamo sollecitato.

Avevamo chiesto che la direzione di questa iniziativa, attraverso il comitato consultivo, venisse sostanzialmente affidata al Ministero degli esteri per evitare che si procedesse su un doppio binario nella attuazione di questo disegno di legge.

Oggi, noi prendiamo atto che c'è stata questa volontà innovativa rispetto allo orientamento precedente, come anche che c'è stato un adeguamento, sia pure non ancora del tutto soddisfacente, degli stanziamenti. I 300 miliardi stanziati dal 1979 al 1983, sia pure con l'allungamento di un paio di anni, significano per lo meno una volontà di inserire l'Italia in un processo così interessante ed aperto, come quello della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Onorevole rappresentante del Governo, nella discussione del 5 ottobre affermammo che la storia sta camminando in fretta proprio e soprattutto in relazione a questi paesi, le cui condizioni economiche stanno passando da quelle di sottosviluppo a quelle di sviluppo per gli anni futuri.

Per queste ragioni, l'orientamento che il Governo intende assumere, e che la Commissione ha giustamente sollecitato, ci dà la garanzia o quanto meno la speranza che questo orientamento possa essere perseguito per raggiungere l'obiettivo di inserire il nostro paese in questo processo di evoluzione.

Queste le ragioni del voto favorevole del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale a questo progetto di legge (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il progetto di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di progetti di legge.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione segreta finale dei progetti di legge oggi esaminati, nonché del progetto di legge costituzionale n. 221-679-1426-B, esaminato nella seduta di ieri.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul testo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1978

unificato dei progetti nn. 1348, 185, 714, 890, 1320, 1746 e 1913.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori » *(testo unificato dei progetti di legge nn. 1348, 185, 714, 890, 1320, 1746 e 1913):*

Presenti	367
Votanti	365
Astenuti	2
Maggioranza	183
Voti favorevoli	331
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato dei progetti di legge nn. 445, 240 e 798.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » *(testo unificato dei progetti di legge nn. 445, 240, 798):*

Presenti e votanti	365
Maggioranza	183
Voti favorevoli	336
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul progetto di legge costituzionale nn. 221-679-1426-B.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento » *(testo unificato approvato in prima deliberazione dalla Camera e modificato dal Senato) (221-679-1426-B):*

Presenti e votanti	369
Maggioranza	185
Voti favorevoli	330
Voti contrari	39

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Allegra Paolo
 Allegri Cesare
 Amadei Giuseppe
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arnone Mario
 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barba Davide
 Barbarossa Voza Maria Immacolata

Barbera Augusto
Barca Luciano
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertoli Marco
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boldrin Anselmo
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonfiglio Casimiro
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calabrò Giuseppe
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Canepa Antonio Enrico
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista

Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casapieri Quagliotti Carmen
Casati Francesco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo

De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato
Delfino Raffaele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felici Carlo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Furia Giovanni
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giordano Alessandro
Giovanardi Alfredo
Giura Longo Raffaele
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa

Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leonardi Silvio
Lodolini Francesca
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Malfatti Franco Maria
Malvestro Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredino
Mannino Calogero Antonino
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Milano De Paoli Vanda

Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicolazzi Franco
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Preti Luigi
Pucciarini Giampiero
Pumilia Calogero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quietì Giuseppe
Radi Luciano

Raicich Marino
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Revelli Emidio
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scaramucci Guaitini Alba
Sedati Giacomo
Seppia Mauro
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalò Michele

Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trabucchi Emilio
 Triva Rubes
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villa Ruggero
 Vincenzi Bruno
 Vizzini Carlo
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sul testo unificato
 1348-185-714-890-1320-1746-1913:*

Costamagna Giuseppe
 Robaldo Vitale

Sono in missione:

Antoniozzi Dario
 Bassetti Piero
 Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
 Cavaliere Stefano
 Colombo Emilio
 Fioret Mario
 Forlani Arnaldo

Giglia Luigi
 Granelli Luigi
 Maggioni Desiderio
 Martinelli Mario
 Pucci Ernesto

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nella riunione di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla X Commissione (Trasporti):

« Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1703);

dalla XII Commissione (Industria):

« Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978 » (2375);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

« Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (2404), *con modificazioni.*

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Gunnella, per il reato di cui agli articoli 81 e 323 del codice penale (abuso continuato di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) (doc. IV, n. 120).

Questa domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Modifica nella costituzione
di un gruppo parlamentare.**

PRESIDENTE. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana ha comunicato di aver rinnovato i propri organi interni, che risultano così composti: presidente: Galloni; vicepresidente: Fusaro; segretari: Meucci, Santuz; segretario amministrativo: Pezzati; comitato direttivo: Cuminetti, Del Duca, Ferrari Silvestro, Gargani Giuseppe, Giordano, Lombardo Antonino, Manfredi Manfredo, Orsini Buno, Pontello, Rende, Russo Ferdinando, Scalia, Segni, Vernola, Zolla.

**Modifica nella costituzione
di una Commissione permanente.**

PRESIDENTE. La VIII Commissione permanente (Istruzione) nella riunione di ieri ha proceduto all'elezione del presidente. È risultato eletto l'onorevole Luigi Preti.

**Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di una mozione.**

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la risposta del Governo all'interrogazione numero 3-03187 pubblicata nel *Resoconto sommario* della seduta di ieri. Il motivo di questo sollecito sta nel contenuto della stessa interrogazione che attiene alla strage compiuta ieri a Frosinone e che contiene alcune richieste da noi formulate, fra le quali la fondamentale è quella dell'applicazione dell'articolo 217 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, tuttora in vigore, che prevede la dichiarazione dello stato di pericolo.

Si tratta di questione particolarmente grave e urgente e riteniamo che il Governo non possa rinviare decisioni in ordine all'applicazione di misure eccezionali, che la situazione eccezionale, rappresentata da un terrorismo sempre più spavaldo e più pericoloso, impone, e che quindi si debba dare luogo, al di là delle formalità burocratiche di una risposta, ad una discussione immediata su questo argomento.

Chiedo quindi alla Presidenza che per domani o al più tardi per lunedì la nostra interrogazione venga posta all'ordine del giorno per consentire al Governo di venire a rispondere con l'urgenza necessaria.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, devo darle atto, anzitutto, che la gravità e l'urgenza non possono essere contestate da nessuna parte. Aggiungo che farò di tutto perché nella seduta di domani, dedicata allo svolgimento di interrogazioni, il Governo possa comunicare quando intende rispondere, augurandomi che la risposta possa essere la più rapida, sollecita e completa possibile.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 10 novembre 1978, alle ore 10:

1. — Interrogazioni.
2. — *Discussione della mozione Biasini* (1-00061).
3. — *Discussione delle proposte di legge:*

DE CARNERI ed altri: Interpretazione autentica di talune norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifica-

zioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice (973);

ZANIBONI ed altri: Modifica ed integrazione alla legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1204);

TANTALO: Integrazione ed interpretazione autentica delle norme sul riscatto dei fondi rustici contenute nelle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817 (1419);

FERRI ed altri: Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1709);

— Relatore: Zaniboni.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione (*approvato dal Senato*) (2262);

— Relatore: Pisoni.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

SCALIA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

SINESIO ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

PRETI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalla liste elettorali dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122);

— Relatore: Armella.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui

giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— Relatore: Labriola.

7. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

Relatore: Piccinelli;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— Relatore: Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per la estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D quadro 2° annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— Relatore: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indi-

retta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazione alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordino dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore*: Tani.

8. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (ol-

traggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del co-

dice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Manco Clemente, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1 e 630, secondo comma, del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore*: Bandiera.

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul-

le vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di Comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1978

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2 del regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli arti-

coli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 19,55.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione a risposta in Commissione Bambi n. 5-00576 del 26 maggio 1977;

interrogazione a risposta scritta Fantaci n. 4-06261 dell'8 novembre 1978.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BERTANI ELETTA, FACCHINI, BELARDI MERLO ERIASE, ROSOLEN ANGELA MARIA E LODOLINI FRANCESCA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che nel mese di ottobre sono stati assunti dalla Montedison di Massa Carrara 20 operai (attingendo alle liste speciali previste dalla legge n. 285 per l'occupazione giovanile, modificata dal decreto n. 351 convertito in legge il 5 agosto 1978) con l'esclusione delle donne, giustificata con il riferimento all'articolo 5 della legge n. 903 del 9 novembre 1977, che prevede il divieto delle aziende manifatturiere di adibire le donne al lavoro notturno;

se non ritengono tale esclusione in palese contrasto con lo spirito e la lettera della succitata legge n. 903 per la « parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro », e segnatamente con l'articolo 1 della predetta legge, che disciplina il momento costitutivo del rapporto di lavoro e prevede come unica eccezione al divieto di discriminazione per sesso l'ipotesi di « mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva »;

se non ravvisano tale discriminazione tanto più ingiustificata in quanto in analogo caso verificatosi alla Montedison di Crotona, a seguito dell'intervento delle organizzazioni sindacali, femminili e della magistratura, è stata garantita l'assunzione delle donne superando e rimuovendo la discriminazione stessa;

se non ritengono, inoltre, l'esclusione delle donne dalla assunzione alla Montedison di Massa Carrara tanto più grave ed inaccettabile, nel momento in cui in

tutto il paese e nella stessa città di Massa Carrara, un vasto ed unitario movimento delle donne, dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, femminili e delle forze politiche, ha posto e pone con forza l'esigenza del diritto al lavoro per le donne, del superamento di qualunque pretestuosa discriminazione e rivendica a tale scopo un comportamento coerente innanzitutto da parte delle aziende pubbliche e a partecipazione statale, che dovrebbero per loro natura proporsi come punto di riferimento positivo nell'applicazione delle leggi della Repubblica.

Per sapere altresì quali iniziative abbiano assunto od intendano assumere a difesa dei principi costituzionali e delle leggi vigenti che sanciscono il principio di eguaglianza tra i sessi nell'accesso al lavoro. (5-01354)

FORTE, AMARANTE E BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere: premesso che:

lo stato di disagio, peraltro più volte rappresentato in altre interrogazioni nei mesi scorsi, dei lavoratori e degli studenti utenti delle ferrovie dello Stato sulla linea Salerno-Sapri e Salerno-Lagonegro è ulteriormente aumentato negli ultimi mesi sia per la persistente carenza ed obsolescenza dei mezzi trainati e trainanti messi a disposizione per la composizione dei treni, che dai continui ritardi a volte ingiustificati e dalle soste per precedenza ad altri treni di categoria superiore;

— più volte i suddetti utenti dei treni nn. 8785, 6135, 8787 hanno espresso civilmente e democraticamente la loro giusta protesta senza peraltro aver potuto constatare, nonostante le promesse della direzione compartimentale, alcun miglioramento delle condizioni di viaggio;

il giorno 6 novembre 1978 gli utenti hanno organizzato una manifestazione pubblica nei locali della stazione ferroviaria di Battipaglia (Salerno) sostenuta da uno sciopero di tre ore di tutti i ferrovieri della Piana del Sele per denunciare, per l'ennesima volta, la loro precarissima con-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1978

dizione; non è improbabile, visto lo stato di esasperazione, che passino nei successivi giorni a forme di lotta più dure ed incontrollabili -

se non ritiene di dover dare subito un segnale positivo sostituendo l'attuale materiale ovvero istituendo una corsa *ad hoc* con materiale leggero da inserire fra gli attuali orari sia delle ore del mattino che in quelle del primo pomeriggio come treno di ritorno. (5-01355)

TANI DANILO, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, TODROS, CERRINA FERONI, TESI, DA PRATO, MOSCHINI E TAMBURINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono al Comitato per l'edilizia residenziale (CER) l'emanazione dei decreti per i mutui integrativi previsti dalla legge n. 513 del 1977, fino al 15 per cento degli interventi già finanziati con leggi nn. 166 e 492 del 1975 e n. 865 del 1971.

Come infatti lamenta l'Associazione cooperative di abitazione toscane (ARCAT) - e analoga condizione registrano la Confederazione delle cooperative, artigiani e piccole imprese edili - « decine e decine di richieste, alcune delle quali inoltrate sin dal gennaio 1978 (vedi cooper-casa di Scandicci, Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo, Montevarchi, Stia, San Giovanni V°, Pisa, Piombino, Viareggio eccetera) non hanno, dopo 9 mesi, ancora avuto l'emanazione dei decreti con la conseguenza di dover pagare un'onere mensile per soli interessi passivi di circa 75 milioni di lire corrispondenti ad uno spreco di quasi 3 alloggi al mese ».

Per sapere quante richieste di mutui integrativi sulla legge n. 513 per il completamento dei programmi di edilizia agevolata debbono essere ancora definiti e per sapere altresì quali provvedimenti ha adottato e intende urgentemente adottare per rimuovere gli ostacoli burocratici e dare tempestiva e concreta risposta a tutti gli operatori interessati (cooperatori e privati) che operano in un settore del

quale ripetutamente si afferma l'importanza sotto il profilo economico, sociale e occupazionale. (5-01356)

BRINI FEDERICO, BERNARDINI, FELICETTI NEVIO, PERANTUONO, LAMANNA, GIURA LONGO E DE CARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere -

premessi:

che l'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445, facoltizza il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad autorizzare la costituzione, in ciascuna regione, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie con competenza locale;

che in Calabria, Basilicata, Abruzzi e Puglia sono stati costituiti, tra il 1973 e il 1976 e con la partecipazione delle istituzioni creditizie operanti nelle rispettive regioni, altrettanti istituti regionali per il credito a medio termine;

che per l'operatività di detti istituti manca, malgrado la richiesta sia stata avanzata da più tempo, l'autorizzazione ministeriale;

tenuto presente che:

a) nella riunione del 30 marzo 1973, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha espresso « parere favorevole in merito alla costituzione nel Mezzogiorno continentale di istituti regionali esercenti il credito a medio e lungo termine alle medie e piccole imprese »;

b) nel programma quinquennale per il Mezzogiorno, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977, si legge testualmente: « È altresì necessario che i Mediocrediti regionali già costituiti ma non ancora operanti nel Mezzogiorno siano autorizzati al più presto ad iniziare le operazioni, essendo la loro funzione particolarmente utile nei confronti delle imprese di piccole dimensioni »;

c) nel marzo scorso la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno nell'esprimere il parere sul nuovo testo unico delle leggi per il Mezzogiorno, ha votato un ordine del giorno accettato dal Governo con il quale « si impegna il Governo a rimuovere ogni ostacolo al funzionamento degli istituti regionali, dando così esecuzione alla deliberazione del CIPE e al programma quinquennale » per il Mezzogiorno;

d) nello scorso aprile, il sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Mazzarrino, rispondendo a una interpellanza al Senato concernente i Mediocrediti regionali nel Mezzogiorno continentale ha concluso che « allo stato degli atti è parere del Governo che sarebbe opportuno », anche in base alle considerazioni formulate dall'interpellante « un riesame del problema da parte dello stesso Comitato interministeriale per il credito » -

se intende ancora ignorare quanto approvato dal CIPE nella riunione del 31 maggio 1977 e entro quale termine intende dare l'autorizzazione richiesta dagli istituti regionali citati in premessa. (5-01357)

RAMELLA E NOBERASCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere in che modo intenda ovviare al danno arrecato agli ex dipendenti dei Consorzi di bonifica i quali, dimessisi con i benefici della legge n. 336 del 1970, a seguito di annose cause giudiziarie, si sono poi visti negare tali benefici sulla pensione.

Gli interroganti chiedono anche di sapere, nel caso che il Governo non volesse predisporre iniziative tendenti a riconoscere i benefici della legge n. 336 del 1970 anche sulla pensione di questi lavoratori se non intenda almeno imporre agli enti di bonifica datori di lavoro la riassunzione in servizio anche figurativo *ex tunc* di tutti gli ex combattenti che si erano dimessi a suo tempo e che sono stati poi colpiti dalla decisione della magistratura.

Tutto ciò al fine di risarcire questi lavoratori di un ingiusto danno arrecato loro dagli effetti di un collocamento anticipato, poi scopertosi ingannevole. (5-01358)

COLOMBA GIULIO, VACCARO MELUCCO ALESSANDRA E BARACETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere - premesso:

che con il primo comma dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, si prevedeva l'intervento del Ministero dei beni culturali e ambientali nella ricostruzione del Friuli sulla base di « programmi organici di intervento »;

che il successivo articolo 15 della citata legge prevedeva un potenziamento del personale, attraverso varie forme di reclutamento;

che il successivo articolo 17 autorizzava la stipula di convenzioni esterne ai fini della elaborazione dei programmi;

che il 28 novembre aveva luogo presso il Ministero un incontro fra i rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali e i parlamentari del Friuli-Venezia Giulia e in quella sede veniva rilevato l'assoluto ritardo nella attuazione di quanto previsto negli articoli 14, 15 e 17 della legge 8 agosto 1977, n. 546;

che nei giorni 17 e 18 in un incontro con il Ministro i rappresentanti delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sollecitavano in particolare l'attuazione dell'articolo 15 della legge suddetta, evidenziando la situazione di particolare carenza della Sovrintendenza di Udine -:

se non debbano ipotizzarsi particolari responsabilità, anche a livello ministeriale:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per superare i ritardi e le carenze a più riprese denunciati.

(5-01359)

BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, CIAVARELLA, ADAMO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio,

soprattutto nelle province del Mezzogiorno, provocato dalla circolare ministeriale n. 191 di applicazione della legge n. 463 sul precariato, che stravolge la legge stessa soprattutto per quanto riguarda la scuola materna.

Da tale circolare infatti gli uffici scolastici provinciali si sono sentiti autorizzati a effettuare pesanti tagli di doppi organici anche per sezioni con mense (ad esempio nella sola provincia di Bari 165 tagli), con grave danno delle insegnanti che restano disoccupate e delle famiglie.

Si chiede pertanto l'immediata revoca di tali tagli, e una corretta applicazione della legge n. 463, che vada in direzione di estendere il più possibile il servizio scolastico. (5-01360)

GRASSUCCI, CAPPELLONI, OLIVI E MARGHERI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrispondono a verità le voci sempre più insistenti relative a manovre finanziarie e scorpori aziendali che il Consiglio di amministrazione della Standa si appresterebbe a realizzare nel corso della presente settimana.

Gli interroganti considerando che per il risanamento del gruppo sopra ricordato occorrono provvedimenti ben più profondi e meditati chiedono ai Ministri interessati che ogni ipotesi di decisione, intervento e modifica relativa al gruppo Standa venga subordinata ad una discussione preventiva ed approfondita in sede di Commissione parlamentare. (5-01361)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono le ragioni per cui alla provincia di Novara non sono stati assegnati i posti di insegnante di scuola materna che erano stati richiesti per consentire l'attuazione della legge n. 463 del 1978 che prevede il raddoppio degli organici nelle sezioni esistenti.

Si fa presente che la risposta negativa alla richiesta della competente autorità provinciale, che era di 52 posti, lascia altrettante sezioni di scuola materna scoperte del secondo insegnante e impossibilità quindi ad adottare un orario completo per i bambini che le frequentano.

Si fa altresì presente che tutte le altre province del Piemonte risultano essere state soddisfatte delle loro richieste e messe nelle condizioni di attuare l'orario giornaliero previsto dalla legge in tutte le scuole materne. (4-06271)

TRABUCCHI E STEGAGNINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se e quali provvedimenti sono stati presi, o si intendano prendere, in seguito all'aumento assai preoccupante di delitti contro se stessi e contro gli altri, da parte di malati di mente, nei confronti dei quali (sia pure in maniera che si spera transitoria) sono venuti meno, o si sono sostituiti in maniera inadeguata, i necessari mezzi di cura, di assistenza e di protezione. Ci si vuole riferire in particolare ai recenti episodi di strage verificatisi a Mestre e ad Asti: ma tali episodi, suscitatori di profonda emozione, sono stati preceduti da una interminabile casistica, citata giornalmente dalla stampa, e che avrebbe meritato da parte delle autorità competenti, per tante famiglie e per l'intera popolazione, almeno... la promessa di buone intenzioni!

In particolare gli interroganti chiedono al Ministro se non si sia sentito il bisogno

di far eseguire, e di darne opportuna notizia, degli accertamenti di carattere sanitario, nel caso dei numerosi gravi episodi a cui si è accennato; accertamenti di carattere sanitario da doversi eseguire accanto a quelli di carattere più specificatamente penale, di spettanza della magistratura.

Sotto aspetti di carattere anche più generale gli interroganti vorrebbero rilevare una incongruenza e dare un suggerimento. Se oggi si è giunti alla decisione, che sembra affrettata — ma che si direbbe quasi esaltante sulla via di un auspicato progresso umano! — di chiudere gli ospedali psichiatrici, lo si deve in maniera prevalente, ed anzi determinante, alla prodigiosa attività di alcuni moderni farmaci, così detti psicotropi. Ebbene, in contraddizione con questa magnifica realtà delle grandi conquiste terapeutiche nel campo delle malattie mentali, non sono più a disposizione del nostro pubblico (che spesso se li deve procurare all'estero!) alcuni farmaci, veramente preziosi. Alcuni di tali farmaci, inconsultamente depennati dal nostro prontuario terapeutico, iniettati anche una sola volta al mese, nella così detta forma di « deposito », sono capaci di assicurare quella carica psicolettica che toglie o attenua i deliri e le reazioni ostili e aggressive. E altrettanto si potrebbe dire per gli specifici inibitori di quella ipersessualità, che sta alla base di tanti episodi criminosi.

Il suggerimento poi al quale si accennava sopra, sarebbe quello di attuare la raccomandazione n. 779/1976 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, quando, al capitolo terzo, del paragrafo 10, sollecita la « istituzione di commissioni nazionali incaricate di esaminare le denunce fatte contro il personale medico per errori od incurie professionali ».

Gli interroganti rilevano che per ciò che riguarda i problemi prospettati, la ipotetica auspicata commissione dovrebbe giudicare non soltanto di eventuali colpe od omissioni da parte della classe medica (non sempre adeguatamente preparata nel campo della psichiatria moderna), ma anche da parte delle responsabili autorità

sanitarie. Né occorrerebbero specifiche denunce: esse prorompono da fatti di cronaca sempre maggiormente clamorosi! I morti, oramai numerosi, hanno davvero un linguaggio fin troppo chiaro ed eloquente.
(4-06272)

ZOLLA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che la sera del 22 settembre 1978 una squadra di teppisti ha fatto irruzione nei locali della parrocchia di San Remigio nel quartiere Mirafiori Sud di Torino ove era in corso una riunione di parrocchiani, con l'evidente intento di provocare disordini;

se sono a conoscenza che detti giovinastri, allontanati dagli ambienti parrocchiali, al termine della riunione, attendevano sulla via Millelire ed aggredivano i sacerdoti don Mario Roncaglia e don Andrea Tuminetti ed il signor Vincenzo Mezzo in modo particolarmente grave tanto da provocare il ricovero in ospedale di quest'ultimo con prognosi di 15 giorni;

se risponde al vero che i carabinieri intervenuti su richiesta del parroco non hanno proceduto ad interrogare, fermare o arrestare alcuno, malgrado l'evidente gravità degli incidenti;

se risponde al vero che il quartiere Mirafiori Sud, secondo quanto pubblicato anche dal giornale *La Stampa* in data 24 settembre, dopo le ore ventidue diventa praticamente una zona franca per bande di giovinastri che scorazzano indisturbati per le strade terrorizzando e aggredendo i passanti.

Per sapere inoltre:

quale seguito sia stato dato dall'autorità di polizia e dall'autorità giudiziaria alle denunce presentate in ordine ai fatti citati;

quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere per evitare il ripetersi di tali incresciosi eventi e per dare agli abitanti del quartiere Mirafiori Sud almeno il minimo della tranquillità e della sicurezza indispensabile alla civile convivenza.
(4-06273)

FANTACI E BACCHI DOMENICO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere:

i motivi per i quali è stata soppressa la caserma dei carabinieri ubicata nella borgata « Roccella » a Palermo, nella cui zona è sorto un nuovo quartiere di case popolari abitato da oltre cinquemila persone e nel quale purtroppo si è verificato un preoccupante aumento della delinquenza comune e minorile;

se non ritengano urgente e necessario, stante la gravità della situazione venutasi a determinare nella zona, di ripristinare la caserma dei carabinieri o un adeguato posto di polizia, onde contribuire a tranquillizzare i cittadini della borgata e scoraggiare la delinquenza locale.
(4-06274)

SALVATO ERSILIA E SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premesso che da vari mesi è stata inviata dalla Sovrintendenza scolastica regionale della Campania a codesto Ministero una proposta di devoluzione del finanziamento di lire 142.000.000 della scuola elementare S. Marco di Castellammare di Stabia alla scuola elementare « B. Cecchi » dello stesso comune;

che tale proposta è stata approvata dal Comitato regionale per l'edilizia scolastica il 12 aprile 1978;

che è stato espresso il parere favorevole del Ministero dei lavori pubblici in data 1° agosto 1978;

considerata l'urgenza e la gravità del problema che interessa una vasta platea scolastica, essendo attualmente gli alunni della « B. Cecchi » « ospitati » di pomeriggio dalla scuola media « Stabiae » e dal liceo « Plinio Seniore »;

tenuto conto dei disagi notevolissimi che ciò arreca ad alunni, genitori, insegnanti -

quali sono i motivi di così deplorabile ritardo e se si intende intervenire affinché codesto Ministero espletati urgentemente i compiti che gli competono. (4-06275)

FORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definita la domanda di pensione di reversibilità INPS prodotta dal signor Di Ruocco Andrea, nato a Minori (Salerno) il 22 agosto 1902, residente a Salerno alla via Indipendenza n. 16.

Titolare della pensione per la quale viene chiesta la reversibilità era la signora Trofimenia Di Ruocco nata Arpino titolare della pensione n. 6301467 — posizione n. 2432715 — deceduta in Salerno il 16 gennaio 1976. (4-06276)

FORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà definita la richiesta di conguaglio di pensione INPS del signor Leopardo Antonio nato il 23 novembre 1927 ed abitante a Cava dei Tirreni (Salerno) alla via Vincenza Forte n. 3.

Il Leopardo gode già di pensione INPS fino dal 1972: pensione n. 231127 LO 19 11 21 3 BIM 78070.

Il conguaglio richiesto si riferisce a contribuzione per lavoro effettuato in Germania dal 1971 al 1973. (4-06277)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative o interventi intenda adottare per favorire una soluzione degli inconvenienti connessi alle modifiche apportate al piano di marcia del treno locale n. 8260, in partenza alle ore 3,46 da La Spezia per Parma.

Con tali modifiche, attuate con l'entrata in vigore dell'orario invernale delle ferrovie dello Stato, il citato treno n. 8260 arriva a Fornovo alle ore 6,02 e non è più possibile sfruttare la relazione costituita dal treno locale n. 5020 in partenza da Fornovo alle ore 5,40 ed arrivo a Fidenza alle 6,02 cioè in tempo per utilizzare il treno diretto n. 2084 con arrivo a Milano Centrale per le ore 8,00.

In presenza di questa situazione, la prima possibilità utile per giungere a Milano (per gli abitanti della Lunigiana e delle zone limitrofe) è rappresentata dallo espresso n. 670 (Livorno-Milano) che arriva nel capoluogo lombardo, se in orario,

alle ore 10,32. Il tutto in presenza di un consistente flusso di traffico passeggeri (anche pendolari) tra le zone considerate, traffico penalizzato, nella situazione attuale, da disagi incomprensibili.

A parere dell'interrogante una soluzione soddisfacente del problema potrebbe essere rappresentata dal ripristino del precedente piano di marcia del treno n. 8260 (4-06278)

FORTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quante ore di straordinario sono state corrisposte ai lavoratori delle ferrovie dello Stato, suddivise per servizi di appartenenza, che prestano servizio negli impianti ricadenti nell'ambito della provincia di Salerno, a quanto corrisponde lo ammontare complessivo della spesa sostenuta dall'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Per sapere, ancora, quante giornate di congedo ordinario non sono state ancora godute, sempre dai suddetti lavoratori, relative agli anni 1977 e 1978.

Per sapere, altresì, quante giornate di riposo (RS-RT-RC) sono state messe a pagamento o che comunque non sono state godute nei termini previsti dalla legge e dalle norme in materia.

Per sapere, infine, a quanto ammonta il costo per indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori del 3° reparto movimento di Salerno nell'anno in corso.

(4-06279)

CAPPELLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere:

le cause che hanno provocato la progettata eliminazione della linea marittima collegante il porto di Rimini con la costa jugoslava nel periodo estivo (giugno-settembre);

se sia stato effettuato un accorto esame economico che tenga conto anche del grado di incentivazione e di promozione che la linea di navigazione produce sul turismo romagnolo, la cui importanza non ha bisogno di essere sottolineata.

A questo proposito è opportuno tenere presente:

a) che la motonave *Gentile da Fabriano* che è la sola unità assegnata alla linea in questione per tre scali settimanali in Rimini, nel periodo giugno-settembre 1978, ha trasportato per quel porto 11.000 passeggeri circa in partenza e 5.000 in arrivo;

b) che il collegamento del porto di Rimini con la sponda iugoslava è ormai nella tradizione locale ed è indispensabile per convogliare una corrente turistica che altrimenti sarebbe perduta a causa delle difficoltà di altri collegamenti;

c) che la regione sta eseguendo lavori di ampliamento del molo foraneo e l'approfondimento dei fondali del porto di Rimini, per facilitare le operazioni di attracco e commerciali della motonave, nella previsione che la linea marittima venga mantenuta. (4-06280)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quali rapporti intercorrano tra il suo Ministero e il centro « Pio Manzù » con sede a Rimini;

quali contributi vengono annualmente erogati al centro medesimo;

quali quote pagano al detto ente coloro che vogliono associarsi e quale attività a favore delle esportazioni italiane il centro svolge, all'infuori dell'annuale manifestazione riminese, dove sfilano in parata ministri e sottosegretari di Stato. (4-06281)

BOLOGNARI, CERRA, BISIGNANI, BOTTARI ANGELA MARIA E GUGLIELMINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che i comuni della Valle dell'Ancantara sollecitano da tempo il potenziamento della tratta ferroviaria Taormina-Giardini-Randazzo, per evitare gli inconvenienti gravi che rendono discontinuo il servizio e parziale l'utilizzazione del mezzo ferroviario da parte degli

studenti, e una migliore utilizzazione della struttura esistente con il prolungamento per Enna con collegamento sulla Schettino-Leto-Regalbuto-Leonforte-Agira, che è previsto dal progetto originario e che consentirebbe di dare impulso alle potenzialità turistiche di una vasta area altamente vocata, tra l'Etna e Nebrodi, per le bellezze naturali e il patrimonio artistico della zona - quali intendimenti vi siano da parte del Ministero per inserire il potenziamento e il completamento della tratta ferroviaria Taormina-Giardini-Randazzo nel piano di programmazione ferroviaria attualmente in discussione. (4-06282)

BOLOGNARI, CERRA, BISIGNANI, BOTTARI ANGELA MARIA E GUGLIELMINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale iniziativa intende prendere al fine di accelerare le procedure di statalizzazione della strada interprovinciale Bivio San Paolo-Moio Alcantara-Passopisciaro che le amministrazioni provinciali di Catania e Messina hanno richiesto rispettivamente con nota n. 7557 del 20 aprile 1978 e con nota n. 251 del 2 giugno 1978, considerato anche che manca solo il voto di proposta del Consiglio d'amministrazione dell'ANAS. (4-06283)

BOLOGNARI, CERRA, BISIGNANI, BOTTARI ANGELA MARIA E GUGLIELMINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che:

a seguito dell'alluvione del 1973 la tratta Francavilla di Sicilia-Bivio Moio Alcantara-Novara di Sicilia della strada statale n. 185 fu chiusa al traffico il 23 marzo 1973;

da cinque anni viene utilizzata a totale rischio degli utenti per mancanza di alternative;

le sue condizioni sono di assoluto dissesto e ulteriormente aggravate dal nubifragio del 20 ottobre 1978 -

quali sono i motivi che ancora ritardano l'opera di ripristino - per la quale pare siano stati stanziati due miliardi

da parte del ministero - promessa da sempre, sollecitata più volte dai comuni interessati e dalle amministrazioni provinciali di Catania e di Messina. (4-06284)

BERNINI LAVEZZO IVANA, MILANO DE PAOLI VANDA E D'ALEMA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

la centrale termoelettrica di Polesine Camerini di Porto Tolle (Rovigo) è già in fase avanzata di costruzione tanto che le prime due sezioni e gli elettrodotti sono quasi ultimati;

nella convenzione tra l'Enel e il comune di Porto Tolle esiste una clausola, legalmente stipulata il 2 agosto 1973, in cui si precisa che « tutti i combustibili dovranno essere approvvigionati con l'uso esclusivo di oleodotto »;

in una nota dell'Enel al comune di Porto Tolle datata 14 settembre 1978 si evidenzia la impossibilità della costruzione di un oleodotto così come garantito nella convenzione chiamando in causa ritardi e impedimenti che dipenderebbero dalla società SONE con cui l'Enel sarebbe in contatto per la realizzazione dell'opera in oggetto -:

se sia a conoscenza di quali accordi siano in corso tra l'Enel e la società SONE;

se tali accordi siano già perfezionati o - se così non fosse - a che punto siano le trattative;

se tali accordi sono intervenuti, quali siano i tempi certi di realizzo della opera (inizio e ultimazione lavori);

che se tali accordi sono in corso - come assicura l'Enel - di conoscere i motivi dell'inspiegabile ritardo della costruzione del manufatto indispensabile al funzionamento della centrale termoelettrica.

Gli interroganti fanno inoltre presente che la mancata costruzione dell'oleodotto provocherà ripercussioni notevoli sia sui costi dell'opera che sull'avviso del funzionamento della centrale, che non potrà ovviamente iniziare la produzione con bettoline o autocisterne perché in netto con-

trasto con la convenzione Enel-comune e senza la salvaguardia di tutte le garanzie che l'Enel si era espressamente impegnato ad assicurare in convenzione. (4-06285)

SERVADEI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del trasferimento - ultimo, in ordine di tempo, di una serie davvero sconcertante per modalità e motivazioni - disposto a carico dell'ispettore capo aggiunto dottor Antonio Sauro, funzionario amministrativo della direzione generale aviazione civile, trasferimento che, oltre ad essere un atto di arroganza e discriminazione ai danni dell'interessato, integra abuso di potere da parte dei responsabili di quella direzione generale;

se, premesso che l'abuso risulta dalla violazione delle norme sulla competenza nella pubblica amministrazione - il sunnominato funzionario avrebbe titolo giuridico per la preposizione ad un ufficio mentre analogo titolo non hanno i direttori di sezione che, nella suindicata amministrazione, svolgono funzioni così dette di « reggenza » -, non ritenga opportuno indagare quale sorta di interesse spinge il capo del personale di Civilavia a compiere abuso di potere e quali siano le ragioni dell'acquiescente silenzio serbato sulla vicenda dal direttore generale dell'aviazione civile, che pur ne è minutamente informato.

Poiché il dottor Antonio Sauro risulta essere persona seria ed onesta, resta da chiedersi - data la situazione disastrosa nella quale, com'è ben noto, versa l'organo istituzionale per l'aviazione civile - se la probabile causa del trattamento vessatorio di cui egli è fatto oggetto non tragga origine dalla convinzione, comunque maturata in qualche ambiente interessato, ch'egli sia a conoscenza di fatti di notevole gravità attinenti alla gestione di Civilavia e dal timore di una loro possibile rivelazione. In tale contesto, le angherie stesse troverebbero spiegazione come un tentativo di intimidazione psicologica nei confronti del depositario di veri-

tà più o meno scottanti, che si desidera non vengano mai più riesumate. Ammessa una tale ipotesi, ne conseguirebbe, ad avviso dell'interrogante, l'esigenza che il Ministro dei trasporti intervenisse sia per disporre l'audizione del funzionario in questione sia per sottrarlo alle ingiuste vessazioni con cui egli è da tempo preso di mira e delle quali il trasferimento richiamato nelle premesse è l'ultimo deplorabile episodio.

Per sapere pertanto, quali determinazioni il Ministro dei trasporti vorrà adottare:

1) per neutralizzare le conseguenze dell'abuso di potere recentemente consumato ai danni dell'ispettore capo aggiunto dottor Antonio Sauro;

2) per impedire che in futuro abbiano a ripetersi le discriminazioni ed i soprusi a carico del personale dell'aviazione civile, che sembrano essere stati fin'ora un dato caratterizzante della gestione di Civilavia. (4-06286)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in ordine a certe notizie apparse sulla stampa, quali sono i suoi intendimenti a proposito del riordinamento della ricerca e della sperimentazione nella produzione agricola-forestale ed alimentare, nonché nella valorizzazione dell'ambiente naturale, e quali sono gli istituti sperimentali che avranno compiti di programmazione e di controllo nell'attività di ricerca. (4-06287)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere se sia da giudicare economicamente corretta ed opportuna la decisione recentemente presa dal Comitato interministeriale dei prezzi di rinviare l'esame dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi a seguito della ripresa del dollaro sui mercati valutari internazionali. Come noto, la riunione era stata indetta per procedere al ritocco (verso il basso) delle quotazioni di tali prodotti in conseguenza della nota flessione della moneta americana,

flessione che ha consentito in questi mesi alle compagnie petrolifere di effettuare approvvigionamenti di greggio a condizioni più favorevoli.

L'interrogante è del parere che la rinuncia del CIP ad affrontare il problema sia stata inopportuna ed economicamente errata, in quanto la improvvisa ripresa del dollaro (il quale peraltro continua a mantenersi al disotto delle quotazioni pre-crisi) non toglie valore all'esigenza di riesaminare i listini, onde stabilire prezzi di vendita che tengano anche conto del minore esborso valutario delle compagnie importatrici di greggio. Secondo calcoli sia pure approssimativi, tale minore esborso, riferito alle presumibili importazioni effettuate durante la favorevole congiuntura, darebbe luogo a profitti valutabili in decine di miliardi di lire.

Poiché la debolezza del dollaro è durata per lungo tempo, è certamente riprovevole che il CIP sia rimasto in quest'ultimo periodo inerte, venendo così meno ad un suo preciso dovere, che è quello di adeguare i listini anche alle oscillazioni della moneta con la quale in genere si pagano le importazioni in questione.

L'interrogante chiede pertanto che il CIP venga convocato d'urgenza per riconsiderare il problema. (4-06288)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali la RAI-TV rimborsa ad un certo numero di suoi dipendenti il canone radiotelevisivo, nonché i criteri coi quali si scelgono i beneficiari rispetto alla generalità dei dipendenti.

L'interrogante è comunque del parere che tale incomprensibile privilegio debba cessare per tutti, e che il servizio — il quale fra l'altro è passivo e grava sui cittadini italiani — debba essere pagato da tutti gli utenti, indipendentemente dai rapporti intrattenuti con la RAI-TV o con altri. (4-06289)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare precise indi-

cazioni perché si cessi, in occasione di viaggi di Ministri o di dirigenti di imprese pubbliche all'estero, di spesare di viaggio e soggiorno un certo numero di giornalisti e di altro seguito (non tecnico), col compito essenzialmente di illustrare sulla stampa italiana l'avvenimento, oppure di tenere le pubbliche relazioni.

Senza sottovalutazioni circa l'importanza della stampa e delle pubbliche relazioni, l'interrogante ritiene che l'onere relativo non debba ricadere sulla pubblica finanza, tanto più che generalmente nelle località che si visitano esistono in permanenza giornalisti italiani e stranieri, e che la stampa nazionale interessata all'avvenimento, provvede direttamente con propri inviati.

In ordine di tempo, l'ultima missione di questo tipo a carico del contribuente italiano risulta quella in Brasile in occasione della firma dell'accordo per la realizzazione di un grande centro siderurgico. Altre si preannunciano in occasione del prossimo viaggio organizzato dalle Partecipazioni statali in diversi paesi dell'America latina. (4-06290)

CERRA, GUGLIELMINO, BARACETTI, CORALLO E ANGELINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza dell'episodio avvenuto in data 23 ottobre 1978 nei locali della sala bar del 41° stormo dell'aeronautica militare di stanza a Sigonella (Catania), dove il comandante del reparto colonnello Giuseppe Bovio, informato da un maresciallo dei carabinieri, investiva con pesanti espressioni alcuni sottufficiali (accusandoli di volantinaggio illecito e propaganda in luoghi militari) perché trovati in possesso di copie della recente legge dei principi sul-

la disciplina militare, consegnate loro poco prima dal maresciallo Nino Garofalo.

Se non ritiene che il comportamento del colonnello Giuseppe Bovio sia scopertamente in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana e con lo spirito e la lettera della stessa legge sulla disciplina militare che tutela il diritto di una partecipazione consapevole e responsabile del cittadino soldato alla vita democratica del Paese.

Se non ritiene altresì che il comportamento del citato colonnello sia particolarmente deprecabile, considerati gli impegni più volte assunti dal Governo di dare la massima diffusione alla legge sui principi cosa che in larghissima misura non è stata fatta tra i militari del 41° stormo di Sigonella, tant'è che la quasi totalità dei militari interessati ne sconosce i contenuti.

Per sapere quali urgenti iniziative intende adottare per la diffusione della legge in parola nella base di Sigonella anche in vista delle elezioni della rappresentanza, e per dare le opportune disposizioni onde evitare il ripetersi di episodi come quello denunciato che offendono la sensibilità e la dignità dei soldati e non favoriscono la crescita democratica delle forze armate. (4-06291)

ACHILLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere affinché gli uffici decentrati del Ministero applichino i disposti della legge 22 novembre 1977, n. 890.

Da documenti in possesso dell'interrogante (dichiarazioni di riforma, congedi, ecc.) risulta infatti che si insiste nella indicazione degli articoli dell'elenco delle imperfezioni ed infermità, quando invece la legge sopracitata ne faccia espresso divieto. (4-06292)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere in quali circostanze ha potuto avvenire l'eccidio del procuratore della Repubblica di Frosinone e di altri due servitori dello Stato;

per sapere se non ritengano opportune nuove e più valide misure per combattere la criminalità dei brigatisti rossi e mettere fine a questa piaga sociale, che fa disonore al paese ed allarma profondamente l'opinione pubblica.

(3-03193)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per sapere:

1) come si colloca l'iniziativa di realizzare in Brasile un impianto siderurgico di base nel quadro della riconversione industriale internazionale, europea ed italiana, e nell'ambito dell'intervento statale in economia;

2) come si prevede nei prossimi anni l'evoluzione della domanda mondiale di acciaio e su quali basi;

3) come il Governo e l'economia brasiliana hanno favorito od intendono favorire l'attuazione del contratto;

4) come risulterà possibile fronteggiare eventuali altri impegni finanziari dell'IRI per il Mezzogiorno ove il Governo decidesse di realizzare, ad esempio, il ponte sullo stretto, il progetto ambiente od altre iniziative riguardanti il sistema delle partecipazioni statali.

(3-03194)

« RENDE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere - di fronte al nuovo eccidio dell'8 novembre 1978, che ha visto ferocemente uccisi il procuratore della Repubblica di Frosinone, il suo autista e l'agente di scorta - se non

ritiene ancora giunto il momento di proporre al Parlamento delle misure "eccezionali" come richiede la gente semplice.

(3-03195)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere:

le esatte circostanze in cui è avvenuto l'assassinio il giorno 8 novembre 1978 del procuratore della Repubblica di Frosinone e dei due agenti di scorta;

se ritengano assolutamente urgente predisporre più adeguati servizi di prevenzione e sicurezza per tutelare l'incolumità dei magistrati e delle loro scorte, e procedere ad approfonditi accertamenti circa l'esistenza o meno di elementi sospetti all'interno del Ministero di grazia e giustizia, come non smentita, tutta la stampa ha scritto.

(3-03196) « SPONZIELLO, CERQUETTI, CALABRÒ, DI NARDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quale sia la loro valutazione in ordine ai seguenti gravissimi fatti verificatisi di recente nell'area della Sardegna centrale:

1) assassinio di alcuni dirigenti locali del PCI in provincia di Nuoro;

2) attentato al presidente della provincia di Nuoro;

3) assalto terroristico rivendicato dal fantomatico gruppo « Barbagia rossa » in provincia di Oristano;

4) fallito attentato dinamitardo al Palazzo dove ha sede il comune e la provincia di Nuoro.

(3-03197) « PANI MARIO, MACCIOTTA, CARDIA, COCCO MARIA, BERLINGUER GIOVANNI, MANNUZZU ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle finanze, per conoscere

quali iniziative ed azioni ritengano di poter svolgere perché l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato solleciti la predisposizione di tutti gli atti necessari all'avviamento dei lavori per la costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca.

« L'opificio, auspicato e richiesto da tutte le istituzioni pubbliche e private della Lucchesia, è sollecitato da molti anni dall'intera popolazione preoccupata dallo stato di disoccupazione e di sottoccupazione delle nuove leve già in difficoltà anche per la forte emigrazione in altre regioni d'Italia e in paesi stranieri.

« Occorre tener conto della circostanza che l'attuale manifattura tabacchi, la cui costruzione risale ad oltre 105 anni, non risponde assolutamente alle nuove elementari esigenze della produzione perché gli impianti non sono ulteriormente suscettibili di miglioramenti tecnologici. Inoltre, le condizioni di lavoro sono da considerarsi disagiati, e difficilmente modificabili le strutture per rendere meno nociva una

attività quale quella della lavorazione del tabacco.

« È anche da considerare che l'attuale manifattura insiste nel centro storico di Lucca e se ne chiede da anni il collocamento in zona che risponda meglio alle necessità dell'opificio stesso affinché siano eliminati inconvenienti di ordine logistico e ridotte le conseguenze dell'inquinamento in atto.

« Allo scopo di creare le premesse per la realizzazione del nuovo opificio l'amministrazione comunale di Lucca ha chiesto ed ottenuto la fattiva collaborazione di tutti gli organismi ed enti comunque interessati al problema ed è più volte intervenuta presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato prospettando soluzioni razionali ed economicamente convenienti per l'azienda.

« Nonostante le assicurazioni formulate ad oggi non sono state concluse le procedure che si rendono necessarie per consentire una rapida costruzione della nuova manifattura.

(3-03198)

« BAMBI ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1978

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere quali sono i provvedimenti che il Governo intende prendere per la salvaguardia e la difesa delle attività di pesca nel Canale di Sicilia e quali provvedimenti ha adottato, intanto, per la liberazione dei motopescherecci trapanesi attaccati con armi automatiche e sequestrati da motovedette tunisine il giorno 8 novembre 1978.

(2-00456) « NICOSIA, SPONZIELLO, CALABRÒ ».

MOZIONE

« La Camera,

anche in riferimento alle ripetute interpellanze e mozioni trattate ed in atto, relative alla situazione di particolare disagio in cui, a causa della crisi della sua economia, versa la città di Napoli, l'intera area campana e l'Italia meridionale in genere;

sottolineate le preoccupazioni unanimi che dal processo di decadimento, ove non si intervenga tempestivamente, possa derivare una situazione ancor più grave e difficilmente recuperabile;

ritenuto che, occorre promuovere tempestivamente, e non già all'ultima ora, ogni attività intesa ad affrontare la situazione, sia con il ristrutturare e riconvergere ogni carente insediamento industriale, sia con il predisporre ogni ulteriore attività promozionale, inquadrando il

tutto correlatamente nel territorio metropolitano e regionale e del sud-Italia;

impegna il Governo:

alla riqualificazione e ristrutturazione e riconversione degli stabilimenti industriali a partecipazione statale e alla realizzazioni *in loco* di ogni altro stabilimento già ritenuto e valutato come necessario nella zona e nell'economia nazionale;

a riqualificare Napoli e la Campania come epicentro dell'attività industriale aeronautica ed attività indotte, sia con l'indirizzarne le relative attività e programmazioni che con l'orientarne i nuovi investimenti;

a risolvere la situazione dello stabilimento della Montefibre di Acerra e della ex Rhodiatoce di Casoria e di ogni altra situazione industriale in crisi, tuttavia necessaria alla produttività economica della nazione;

a localizzare senza fuorviamenti, la SME nel suo ruolo meridionalistico, incrementando la SOFER di Pozzuoli e l'AVIS di Castellammare, affrontando e definendo la pendenza circa il nuovo bacino di carenaggio;

a favorire, con gli investimenti nell'area napoletana, gli indirizzi finanziari della FIME, dello IASM e della GEPI;

in ogni caso, ad attuare a Napoli il promesso centro di ricerca sui trasporti, quello di ricerca aereo spaziale e biomedica, la ricerca agroalimentare, il centro di ricerche di applicazione di energia solare della Montedison;

a realizzare il progetto speciale dell'area napoletana e il disinquinamento del golfo di Napoli, già deliberati dalle assemblee regionali e comunali;

comunque, avviando in Campania, con l'utilizzo delle sue possibilità, una più attiva politica industriale e di avviamento al lavoro, condizioni che potranno risolvere gli scottanti cogenti problemi che premono.

(1-00062) « SPONZIELLO, DI NARDO, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA ».